Soluzioni
per il tuo lavoro

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Esercizi Commerciali

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA NI02 - EDZ 01.2026

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 21/11/2024

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te - Esercizi commerciali è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un'impresa commerciale.

Si compone di dieci gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:
- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Elettronica: acquistabile anche da sola;
- Merci in refrigerazione: acquistabile con la sezione Incendio;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale IN: acquistabile anche da sola;
- Cyber risk: acquistabile anche da sola;
- Mutui: acquistabile da sola. Non è abbinabile a nessuna altra sezione.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Esercizi commerciali** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:
- disdettare la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie;

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:
- **chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;**
- **evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.**

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono.
Tali frasi indicano:
- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.
Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti.
L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		**gestire** i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		**modificare**, sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		**monitorare** premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:
- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.
  Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:
- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI **12**

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE **13**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **17**

OGGETTO DEL CONTRATTO **23**

1 - Cosa è assicurato? **23**

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO 23
1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO 24
1.3 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 24
1.4 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITÀ) 25
1.5 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 25
1.6 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI 25
1.7 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023) 25

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? **25**

2.1 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE ANTICIPATE 25
2.2 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE MENSILI 26
2.3 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE TRIMESTRALI 27
2.4 - DIARIA PER DANNI INDIRETTI 28
2.5 - DISTRIBUTORI ESTERNI 28
2.6 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA INCENDIO - VENDITORI AMBULANTI 28
2.7 - FENOMENI ELETTRICI 29
2.8 - INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO 29
2.9 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023 29
2.10 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI 29
2.11 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI 29
2.12 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE 30
2.13 - INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI 30
2.14 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA 30
2.15 - INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI 31
2.16 - INDENNIZZO PER ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE 31
2.17 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI 31
2.18 - INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI 31
2.19 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023 32
2.20 - GARANZIA FRANE PER LE MERCI 32
2.21 - INDENNIZZO PER FRANE 32
2.22 - INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE 33
2.23 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE 33

2.24 - INDENNIZZO PER PERDITA PIGIONI 33
2.25 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023 33
2.26 - GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI 33
2.27 - INDENNIZZO PER TERREMOTO 34
2.28 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE 34
2.29 - LASTRE 35
2.30 - MERCI TRASPORTATE 35
2.31 - RICETTE DELLE FARMACIE 35
2.32 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE 35
2.33 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA 36
2.34 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE GAS 36
2.35 - SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ 36
2.36 - SUPPORTI DATI 36
2.37 - MACCHINARI IN LEASING 37
2.38 - SELLING PRICE (prezzo di vendita) 37

3 - Cosa NON è assicurato? 37

4 - Ci sono limiti di copertura? 38
4.1 - ESCLUSIONI 38
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 46
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 49

Cosa fare in caso di sinistro? 53

5 - Gestione del Sinistro 53
5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA 53
5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 53
5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 53
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 54
5.5 - MANDATO DEI PERITI 54
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 54
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE 57
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 58
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO 58
5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 58
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 58
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 59

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 60

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.) 61

APPENDICE NORMATIVA 63

SEZIONE FURTO E RAPINA 66

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE 67

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 68

OGGETTO DEL CONTRATTO 71

1 - Cosa è assicurato? ... **71**
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA ... 72
1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI IN CUI SONO I BENI ASSICURATI ... 73
1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI IN CUI SONO I BENI ASSICURATI ... 74
1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI ... 74
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? ... **74**
2.1 - COLONNINE SELF SERVICE ESTERNE ... 74
2.2 - DISTRIBUTORI ESTERNI ... 74
2.3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO - VENDITORI AMBULANTI ... 75
2.4 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI ... 75
2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE ... 75
2.6 - RICETTE DELLE FARMACIE ... 75
2.7 - SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITA' ... 75
2.8 - VALORI IN CASSAFORTE ... 76
2.9 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO ... 76
2.10 - SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA ... 76
2.11 - MACCHINARI IN LEASING ... 76
3 - Cosa NON è assicurato? ... **76**
4 - Ci sono limiti di copertura? ... **77**
4.1 - ESCLUSIONI ... 77
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI ... 77
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO ... 85
Cosa fare in caso di sinistro? ... **87**
5 - Gestione del Sinistro ... **87**
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ... 87
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO ... 87
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ... 87
5.4 - MANDATO DEI PERITI ... 88
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO ... 88
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ... 89
5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO ... 89
5.8 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA ... 89
5.9 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO ... 89
5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE ... 89
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE ... 90
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO ... **91**
APPENDICE NORMATIVA ... **92**
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ... **95**
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE ... **96**
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo ... **98**
OGGETTO DEL CONTRATTO ... **100**

1 - Che cosa è assicurato? **100**
1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T.) 100
1.2 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI 103
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? **103**
2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI 103
2.2 - COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA 103
2.3 - CUSTODIA DI MINORI AFFIDATI DAI CLIENTI 104
2.4 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - R.C PER ERRATA DISTRIBUZIONE 104
2.5 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA 104
2.6 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI 104
2.7 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.) 105
2.8 - LAVANDERIE 105
2.9 - PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI 105
2.10 - RICORSO TERZI 105
2.11 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.) 105
2.12 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE 106
2.13 - RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 2) 106
2.14 - RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 4) 106
2.15 - RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI 106
2.16 - SERVIZI DI CATERING 107
2.17 - SPAZI ESTERNI AL FABBRICATO (DEHORS) 107
2.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 107
3 - Cosa NON è assicurato? **108**
4 - Ci sono limiti di copertura? **108**
4.1 - ESCLUSIONI 108
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 111
4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO 113
Cosa fare in caso di sinistro? **116**
5 - Gestione del Sinistro **116**
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 116
5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 116
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 116
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **118**
APPENDICE NORMATIVA **119**
SEZIONE ELETTRONICA **125**
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE **126**
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **128**
OGGETTO DEL CONTRATTO **131**
1 - Che cosa è assicurato? **131**
1.1 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 131

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023) 132

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 132

2.1 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE 132
2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023 133
2.3 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA 133
2.4 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO 133
2.5 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023 133
2.6 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA 133
2.7 - INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI 134
2.8 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023 134
2.9 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA 134
2.10 - INDENNIZZO PER TERREMOTO 134
2.11 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO 134
2.12 - SUPPORTO DATI 135

3 - Cosa NON è assicurato? 135

4 - Ci sono limiti di copertura? 135

4.1 - ESCLUSIONI 135
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 139
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 140

Cosa fare in caso di sinistro? 143

5 - Gestione del Sinistro 143

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 143
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 144
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 144
5.4 - MANDATO DEI PERITI 144
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 144
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 145
5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 145
5.8 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 145
5.9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO 145

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 146

APPENDICE NORMATIVA 147

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE 149

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE 150

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 151

OGGETTO DEL CONTRATTO 153

1 - Che cosa è assicurato? 153

1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE 153
1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO 154

2 - Cosa NON è assicurato? 154

3 - Ci sono limiti di copertura? 154

3.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 154
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 155

Cosa fare in caso di sinistro? **158**

4 - Gestione del Sinistro **158**
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 158
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 158
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 158
4.4 - MANDATO DEI PERITI 159
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 159
4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE 159
4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 160
4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO 160
4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 161
4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 161
4.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 161

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **162**

APPENDICE NORMATIVA **163**

SEZIONE ASSISTENZA **165**

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE **166**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **167**

OGGETTO DEL CONTRATTO **168**

1 - Che cosa è assicurato? **168**
1.1 - ASSISTENZA 168

2 - Cosa NON è assicurato? **170**

3 - Ci sono limiti di copertura? **170**
3.1 - ESCLUSIONI 170
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 171

Cosa fare in caso di sinistro? **172**

4 - Gestione del Sinistro **172**
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 172
4.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 172

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **173**

APPENDICE NORMATIVA **174**

SEZIONE TUTELA LEGALE **175**

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE **176**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **177**

OGGETTO DEL CONTRATTO **179**

1 - Che cosa è assicurato? **179**

1.1 - DIFESA PENALE ... 179
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA ... 180
1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA ... 180
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE ... 181

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? ... 181
2.1 - DIFESA CIVILE ... 182
2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA ... 182
2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE ... 182
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI ... 182

3 - Cosa NON è assicurato? ... 183

4 - Ci sono limiti di copertura? ... 183
4.1 - ESCLUSIONI ... 183
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO ... 184

Cosa fare in caso di sinistro? ... 185

5 - Gestione del Sinistro ... 185
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ... 185
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO ... 185
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ ... 186
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO ... 186
5.5 - RECUPERO DI SOMME ... 186
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE ... 186

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO ... 187

APPENDICE NORMATIVA ... 188

SEZIONE TUTELA LEGALE IN ... 190

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE ... 191

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo ... 192

OGGETTO DEL CONTRATTO ... 194

1 - Che cosa è assicurato? ... 194
1.1 - TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE ... 194
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa) ... 196
1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO ... 196
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE ... 197

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? ... 197
2.1 - PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO ... 197
2.2 - PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT ... 197
2.3 - PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA ... 198
2.4 - PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA ... 198
2.5 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ... 198
2.6 - TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI ... 198
2.7 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO ... 199
2.8 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO ... 199

2.9 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO 199
2.10 - ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO 200

3 - Cosa NON è assicurato? 200

4 - Ci sono limiti di copertura? 200
4.1 - ESCLUSIONI 200
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 203

Cosa fare in caso di sinistro? 205

5 - Gestione del Sinistro 205
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 205
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO 205
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ 206
5.4 - ANTICIPO SPESE 206
5.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 206
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE 206

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 207

APPENDICE NORMATIVA 208

SEZIONE CYBER RISK 210

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE 211

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 212

OGGETTO DEL CONTRATTO 216

1 - Che cosa è assicurato? 216
1.1 - FORME DI COPERTURA 216
1.2 - ASSISTENZA MALWARE 216
1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER 216
1.4 - RIPRISTINO DEI DATI 217
1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO 217
1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI 217
1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI 217
1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE 218
1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA 218
1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA 218
1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO 219
1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE 220

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 220
2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ 220
2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME 221
2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE 221
2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE 221
2.5 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS 221

3 - Cosa NON è assicurato? 222

4 - Ci sono limiti di copertura? 222

4.1 - ESCLUSIONI 222
4.2 - FRANCHIGIE 223
4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO 224

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 226

5 - Gestione del Sinistro 226
5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 226
5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI 227
5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 227
5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 227
5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 227
5.6 - ONERE DELLA PROVA 227
5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO 227

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 229

APPENDICE NORMATIVA 230

SEZIONE MUTUI 231

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE 232

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 233

OGGETTO DEL CONTRATTO 235

1 - Cosa è assicurato? 235
1.1 - FORMA DI COPERTURA 235
1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO 236
1.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO 236

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 237
2.1 - ACQUA CONDOTTA 237
2.2 - EVENTI ATMOSFERICI 237
2.3 - EVENTI SOCIOPOLITICI 238
2.4 - FENOMENI ELETTRICI 238
2.5 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA 238
2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 238
2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA 239

3 - Cosa NON è assicurato? 240

4 - Ci sono limiti di copertura? 240
4.1 - ESCLUSIONI 240
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 242
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO 243

Cosa fare in caso di sinistro? 245

5 - Gestione del Sinistro 245
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 245
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 245
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO 245

5.4 - MANDATO DEI PERITI ... 246
5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO ... 246
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO ... 246
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE ... 247
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ... 248
5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI ... 248
5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI ... 248
5.11 - BUONA FEDE ... 249

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO ... 250

APPENDICE NORMATIVA ... 251

IL CONTRATTO DANNI DALLA "A" ALLA "Z" ... 253

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo ... 254

IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z” ... 255

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? ... 255
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ... 255
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ... 255
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI ... 256
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI ... 256
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ... 257
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE ... 257
1.7 - DOLO E COLPA GRAVE ... 257

2 - Come mi assicuro? ... 257
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE ... 257
2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO ... 257
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA ... 258
2.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO ... 258
2.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE ... 260
2.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ... 260
2.7 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE ... 262
2.8 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO ... 262
2.9 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA ... 262
2.10 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO ... 262
2.11 - IMPOSTE E TASSE ... 263
2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ... 263
2.13 - FORO COMPETENTE ... 263
2.14 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ... 263
2.15 - PRESCRIZIONE ... 263
2.16 - SOSTITUZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO ... 264
2.17 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE ... 264
2.18 - COASSICURAZIONE ... 264

APPENDICE NORMATIVA ... 265

Vittoria con te

Esercizi Commerciali

Sezione “INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
GARANZIA RISCHIO LOCATIVO (se il fabbricato è tenuto in locazione)	Base	Alternativa alla garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO DENUNCE ANTICIPATE	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • se sono assicurate le merci.
ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO DENUNCE POSTICIPATE MENSILI	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • se sono assicurate le merci.
ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO DENUNCE POSTICIPATE TRIMESTRALI	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • se sono assicurate le merci.
DIARIA PER DANNI INDIRETTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
DISTRIBUTORI ESTERNI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
ESTENSIONE DELLA GARANZIA INCENDIO - VENDITORI AMBULANTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
GARANZIE EX LEGE N°213/2023 – COPERTURA TERRENI	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia opzionale INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER FRANE	Opzionale a pagamento	• Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER PERDITA PIGIONI	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • se è assicurato il fabbricato.
GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
MERCI TRASPORTATE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RICETTE DELLE FARMACIE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia opzionale INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE GAS	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
SUPPORTI DATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
MACCHINARI IN LEASING	Opzionale gratuita	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
SELLING PRICE	Opzionale gratuita	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere (uno o più): • Fabbricato; • Contenuto; • Merci.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza** e ha l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Allagamento**
  Presenza, all'interno del **Fabbricato**, di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:
  – formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
  – fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**
  Fuoriuscita d'acqua da:
  – usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
  – argini di corsi naturali ed artificiali;
  – laghi e bacini;
  – reti di drenaggio artificiale.
  La fuoriuscita d'acqua è causata da eventi atmosferici naturali.
  Può essere anche temporanea e con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità.
- **Alluvione – Inondazione**
  Vale per le altre **garanzie**.
  Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- **Apparecchiature elettroniche**
  I seguenti dispositivi:
  – sistemi elettronici di elaborazione **dati** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **dati**;
  – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  – macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi elettronici in genere;
  – personal computer di proprietà dei titolari dell'esercizio commerciale, fino ad un massimo di € 1.000.
  I dispositivi sono:
  – al servizio dell'attività commerciale svolta;
  – collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati (anche se di proprietà di terzi).
- **Arredamento – Attrezzature**
  I seguenti beni:
  – attrezzi e utensili in genere;
  – raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai **beni assicurati**;
  – distributori automatici di **merci**, cibi e bevande se all'interno del **fabbricato** ed accessibili anche dall'esterno;
  – tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'attività dichiarata;
  – arredi dei locali in genere, compresi mobili, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
  – beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti esclusi **valori** e preziosi;
  – dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze dell'impresa anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e simili relativi alla

gestione dell'attività;
  - cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari ed oggetti simili usati di solito per svolgere l'attività (escluso quanto definito alle voci **apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci**).
  - tappeti, arazzi, quadri, statue di valore singolo inferiore a € 3.000.

- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.

- **Arredamento domestico**
  Oggetti presenti nella casa in cui abita l'Assicurato o il custode, se la casa si trova in locali annessi a quelli dell'impresa assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo inferiore a € 5.000.

- **Beni assicurati**
  Per le **garanzie ex lege n°213/2023** sono i beni relativi a **fabbricato** e **contenuto**, anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.
  L'assicurazione comprende anche i beni che sono:
  - in locali non comunicanti, se questi sono nello stesso complesso immobiliare indicato in **polizza**;
  - sottotetto, all'aperto e sui piazzali, se entro i recinti dell'impresa assicurata;
  - a bordo di veicoli in sosta, anche di terzi. Sono escluse le operazioni di carico e scarico;
  - in luoghi diversi e presso terzi, per: deposito, lavorazione, riparazione, esposizioni, fiere e mostre, nel territorio della Repubblica Italiana.

  Per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**) sono i beni relativi a **fabbricato, contenuto, merci,** anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa somma assicurata.
  L'assicurazione comprende anche i beni che sono:
  - in locali non comunicanti, se questi sono nello stesso complesso immobiliare indicato in **polizza**;
  - sottotetto, all'aperto e sui piazzali, se entro i recinti dell'impresa assicurata;
  - a bordo di veicoli in sosta, anche di terzi. Sono escluse le operazioni di carico e scarico;
  - in luoghi diversi e presso terzi, per: deposito, lavorazione, riparazione, esposizioni, fiere e mostre, nel territorio della Repubblica Italiana.

- **Colpo d'ariete**
  Urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

- **Combustibili**
  Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C possono bruciare o produrre calore. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **Contenuto**

  Sono i beni indicati alle voci:
  - **apparecchiature elettroniche;**
  - **arredamento – attrezzature;**
  - **arredamento domestico;**
  - **cose assicurabili a condizioni speciali;**
  - **macchinari;**
  - **valori.**

- **Cose assicurabili a condizioni speciali**
  I seguenti beni:
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **Eruzione vulcanica**
  Fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica.

- **Esplodenti**
  Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, generano un'**esplosione**;
  - esplodono per azione meccanica o termica;

  Sono comunque tali gli esplosivi indicati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Eventi**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023.**
  I seguenti eventi catastrofali, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa per le imprese [1]:
  – **terremoto;**
  – **alluvione, inondazione, esondazione;**
  – **frana.**
  Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **Fabbricato**
  L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**. Può essere costituito anche da più corpi:
  – tra loro separati o contigui,
  – comunicanti o no,
  – aperti su uno o più lati o incompleti nei **serramenti**,
  – con diverse altezze entro e fuori terra.
  Sono compresi i seguenti beni:
  – abitazione dell'**Assicurato**, o del custode, se comunicanti,
  – opere di fondazione o interrate,
  – piazzali, lastricati, strade interne,
  – ascensori, montacarichi, scale mobili,
  – **fissi** ed **infissi**,
  – serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
  – cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili,
  – antenne, tendo e tensostrutture fissate in modo stabile a terra;
  – pannelli solari termici e fotovoltaici;
  – moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere;
  – decorazioni, abbellimenti, mosaici, affreschi e statue (inamovibili), se privi di valore artistico;
  – impianti al servizio della costruzione edile e considerati immobili per natura o per destinazione. Ad esempio, gli impianti:
    - idrici, idonei alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana;
    - igienici e sanitari;
    - termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), condizionamento;
    - elettrici o elettronici;
    - di illuminazione, di segnalazione e comunicazione;
    - di estinzione;
    - di allarme.

- **Fissi**
  Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Fragili**
  Serramenti, lastre, elementi in cemento-amianto, plastica e altri conglomerati artificiali. Sono esclusi i pannelli solari termici e fotovoltaici.

- **Frana**
  Per le garanzie ex lege n°213/2023 è il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, anche se tali movimenti non derivano da infiltrazioni di acqua.

  Per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**) è il distacco e caduta di rocce, terra o detriti da un pendio.

- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro o in numero di giorni.

- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [2].

- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Garanzie ex lege n°213/2023**
  Sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infiammabili**
  Sostanze e prodotti (escluse le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili come **esplodenti** che hanno le seguenti caratteristiche:
  – a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
  – si infiammano in modo spontaneo a condizioni normali ed a contatto con l'aria, anche in piccole quantità.
  Rientrano anche:
  – i gas combustibili;
  – i liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
  – l'ossigeno e le sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno.
  Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
- **Infissi**
  Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
- **Lastre**
  Lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori). Possono essere fissi o scorrevoli su guide e poste sia all'esterno che all'interno del **fabbricato**. Sono spesso collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
- **Maggiori spese**
  Le spese straordinarie necessarie sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di **sinistro** indennizzabile (della sezione "Incendio").
- **Macchinari**
  I seguenti beni:
  – macchine e impianti, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne sono il naturale completamento. Sono compresi i ricambi e le scorte ad essi riferibili che servono per svolgere l'attività assicurata;
  – mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, con le esclusioni indicate al capitolo "*Cosa non è assicurato?*";
  – impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
  – impianti e attrezzature di imballaggio;
  – serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, cisterne, vasche e relative tubazioni;
  – altri impianti non indicati alla voce **fabbricato**;
  – gazebo e tettoie esterne amovibili, tensostrutture amovibili, reti antigrandine e le relative intelaiature di sostegno;
  – strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura o pareti esterne in teli fissi o mobili;
  – droni, ossia: aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto, compresi i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sui **droni** stessi anche se si possono rimuovere;
  – impianti fissi, opere di abbellimento, sistemazione, ed utilità installati da chi li utilizza e/o di sua proprietà, solo se in **polizza** non è assicurato il **fabbricato**.
  Sono comprese le eventuali aggiunte e miglioramenti fatti dall'**Assicurato**, se è locatario dei locali dove sono posti i beni sopra elencati, anche se rientrano nella definizione di **fabbricato**.
- **Manutenzione**
  Operazioni necessarie a mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dei **macchinari**. Le attività di **manutenzione** ordinaria sono programmate e registrate in apposito documento definito Piano di Manutenzione.
- **Maremoto**

Fenomeno, originato da un **terremoto** del fondo marino, che consiste nell'insorgere e nel propagarsi in mare di onde che passano quasi inavvertite in alto mare, mentre possono abbattersi sulle coste con disastrosa violenza.

- **Merci**
  - I seguenti beni:
  - merci in genere, esclusi **infiammabili** ed **esplodenti**;
  - **merci speciali**;
  - materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali;
  - prodotti semilavorati, finiti, scorte e materiali di consumo;
  - imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
  - veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di vendita e questa rientra nell'attività dichiarata;
  - gratta e vinci, biglietti della lotteria.
- **Merci speciali**
  I seguenti beni:
  - celluloide grezza e oggetti di celluloide;
  - espansite;
  - schiuma di lattice, gomma spugna e gomma microporosa;
  - materie plastiche espanse o alveolari;
  - imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle **merci**).

  Non sono **merci** speciali quelle che fanno parte del prodotto finito.
- **Periodo di assicurazione**
  Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva, se il **contratto** ha durata annuale o pluriennale. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
  Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** [(3)].
- **Regola proporzionale**
  Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
  - valore assicurato;
  - valore accertato [(4)].
- **Rigurgito**
  Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
  Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione
- **Serramenti**
  Strutture mobili (esterne o interne) in legno, ferro ed alluminio che servono a chiudere finestre e porte, tetti o soffitti.

- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Singolo rischio**
  Tutti i beni usati per l'attività dichiarata in **polizza**, che si trovano a meno di 40 metri l'uno dall'altro e che appartengono allo stesso proprietario o sono relativi all'attività di un solo imprenditore.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Solaio**
  Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.
- **Sovraccarico di neve**
  Carico di neve superiore a quello previsto in una determinata zona da:
  – norme tecniche per le costruzioni [(5)] e successive modificazioni ed integrazioni;
  – altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali;
  in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**.
- **Strutture portanti**
  Le seguenti parti strutturali dell'immobile, soggette a collaudo statico ai sensi delle norme di legge:
  murature portanti;
  – pilastri;
  – travi;
  – **solai**;
  – rampe di scale;
  – solette a sbalzo;
  – quant'altro di simile.
- **Terremoto**
  Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento improvviso e repentino della crosta terrestre, causato da fattori interni.
  Le Autorità competenti stabiliscono con provvedimenti le aree interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
  L'assicurazione copre i beni assicurati che sono all'interno delle suddette aree.

  Per le altre **garanzie** è il movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, anche sottomarina, costituito da oscillazioni del terreno.
- **Terreni**
  Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
- **Tetto**
  Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore intero**
  Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.
  Si applica la **regola proporzionale** [(6)].
- **Valori**
  Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata (fatta eccezione per le "ricette delle farmacie", se assicurate a parte alla relativa partita). Sono escluse le valute digitali e/o criptovalute.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza***.*

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).

Le **garanzie** di questa **sezione** prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di danni:
- ai **beni assicurati**, anche se di proprietà di terzi;
- che derivano dall'**incendio** e da altri eventi.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

I **premi** sono calcolati in base all'attività che hai dichiarato e che è indicata in **polizza**.

In **polizza**, inoltre, si precisa che:
- i processi di lavorazione;
- la forza motrice;
- l'esistenza o impiego di **infiammabili** e di **merci speciali**;
- il trattamento delle materie;
- gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari;

sono quelli che la tecnica insegna e consiglia di adottare.
È escluso l'impiego di energia nucleare.

Sempre in relazione all'attività dichiarata (indicata in **polizza**):
- sono comprese tutte le operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle **merci**:
  - nel sottotetto;
  - in serbatoi;
  - all'aperto;
  - in laboratori di analisi e controllo;
- sono tollerate attività secondarie di maggiore **rischio**, se:
  - il valore complessivo di **macchinari** e **merci** relativi a tali attività non supera
  - il 20% del valore complessivo dei **macchinari** e delle **merci** dell'attività principale.

Le condizioni e i **premi** della **polizza** sono stabiliti in base alla tua dichiarazione (riportata in **polizza**) che il valore di:

- **attrezzature**;
- **macchinari**;
- **apparecchiature elettroniche**;
- **merci**,

relativo ad ogni singolo **rischio**, non supera € 2.500.000.
Questo valore è determinato con i criteri di stima riportati nell'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*.
Se, nel corso del tempo, i valori si modificano e non corrispondono più alla tua dichiarazione originaria, devi subito avvisare **Vittoria**.
In questo caso, per quanto riguarda i **beni** e gli importi assicurati, la **polizza** prosegue con i **premi** e con le condizioni previste dalla tariffa per la nuova situazione di **rischio**.

Se, al momento del **sinistro**:
- la tua dichiarazione è inesatta;
- il **premio** della **polizza** è minore di quello calcolato in base alla diversa tariffa applicabile,

Vittoria riduce l'**indennizzo** in proporzione al rapporto tra **premio** di **polizza** e nuovo **premio** di tariffa.

Resta valido quanto previsto all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"* di questa **sezione** e all'articolo *"DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"* presente nel documento *"Il contratto dalla A alla Z"*.

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati** da:
- **incendio**;

- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di corpi celesti;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli in transito su strade pubbliche, che non sono di proprietà dell'**Assicurato** o al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei **beni assicurati**, se questi impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e di montacarichi;

anche a seguito di colpa grave dell'**Assicurato**.

Per implosione si intende un'eccessiva pressione esterna o mancanza di pressione interna di fluidi.

Se gli eventi sopra elencati colpiscono:
- i **beni assicurati**;
- (oppure) altri beni in un raggio di 20 metri dai **beni assicurati**;

Vittoria indennizza anche:
- i danni ai **beni assicurati** causati da:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, causata da mancato od anomalo funzionamento di impianti o **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti ai **beni assicurati** dovuti ad azioni:
  - ordinate dalle **Autorità**;
  - o eseguite dall'**Assicurato** o da terzi, per impedire o arrestare l'**incendio**.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro** indennizzabile in base a questa **sezione**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:
- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

La **garanzia** riguarda l'immobile tenuto in locazione. Copre la responsabilità civile del locatario [(7)] per i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:
- **incendio;**
- **implosione;**
- **esplosione;**
- **scoppio.**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di **polizza, Vittoria** rimborsa anche:
- le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del **sinistro;**
- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i **limiti di indennizzo** indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"***.**

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

1.3 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Nella **somma assicurata** per il **fabbricato** sono compresi anche costi e oneri che l'**Assicurato** deve pagare a qualsiasi ente o autorità Pubblica per la ricostruzione dei **fabbricati** assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del **sinistro**.

1.4 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITÀ)

Questa clausola opera se la **polizza** assicura tutti i beni dell'azienda (quelli compresi nel **contenuto, fabbricato, merci**).

In questo caso, se qualche singolo bene non è assegnabile con precisione al **contenuto**, al **fabbricato** o alle **merci**, allora è assegnato al **contenuto**.

Resta valido quanto indicato nei successivi capitoli "*Cosa NON è assicurato?*" e "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.5 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È tollerata, e quindi puoi non dichiarare in **polizza**, l'esistenza di:
- 1 kg di **esplodenti**;
- 500 kg di **infiammabili**;
- **infiammabili** in serbatoi:
  - che sono del tutto interrati;
  - o di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
  - o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del **fabbricato**;
- 500 kg di **merci speciali**.

Sono considerati ininfluenti anche gli **infiammabili** e le **merci speciali** relativi:
- ad attività che ne prevedono l'uso in modo esplicito
- o la cui presenza è esplicitata dalla natura del **rischio**,

così come risulta dall'attività indicata in **polizza**.
Non si tiene conto di **esplodenti**, **infiammabili** e **merci speciali** presenti nei locali non occupati dall'**Assicurato**.

1.6 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI

Questa clausola opera se, al momento del **sinistro**:
- la **somma assicurata** per il **contenuto** è maggiore del valore accertato (eccedenza);
- la **somma assicurata** per le **merci**: è inferiore al valore accertato (insufficienza).

In questo caso, l'eccedenza della **somma assicurata** per il **contenuto** è attribuita alle **merci**.

Identica compensazione si effettua, al contrario, in caso di:
- eccedenza della **somma assicurata** per le **merci**;
- insufficienza della **somma assicurata** per il **contenuto**.

1.7 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **garanzie ex lege n°213/2023** operano a condizione che il **fabbricato** (anche quando non è assicurato):
- è adibito alla sola attività dell'Azienda indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione) o il cui utilizzo è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune **garanzie** prevedono un **premio** aggiuntivo, altre sono gratuite. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza.**
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

2.1 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE ANTICIPATE

Questa **garanzia** opera per le **merci**.

Nel corso della **polizza** puoi assicurare, di volta in volta, ulteriori somme rispetto all'importo indicato in **polizza** come **somma assicurata** ("somma fissa").

Vittoria assicura tali ulteriori somme (aggiuntive) con l'emissione di "appendici" alla **polizza**, fino all'importo indicato in **polizza** come "massimo impegno fluttuante". Il "massimo impegno fluttuante" è quindi l'importo massimo che durante il **periodo di assicurazione** puoi aggiungere all'importo fisso ("somma fissa").

La forma di copertura è a **valore intero**.

Per ogni **periodo di assicurazione** devi pagare un acconto sul **premio**, calcolato in base all'importo del "massimo impegno fluttuante". L'acconto, al lordo di imposte, è considerato come **premio** minimo acquisito da **Vittoria**.

Alla fine del **periodo di assicurazione** si calcola il conguaglio, in base alle effettive somme aggiuntive che di volta in volta hai assicurato.

La **garanzia** è prestata alle seguenti condizioni:
- l'Assicurato invia a **Vittoria** la comunicazione (denuncia) che indica il valore delle **merci**.
  La denuncia va inviata con:
  – raccomandata;
  – PEC;
  – o altro mezzo equivalente con data certa;
- la **garanzia** inizia dalle ore 24:
  – del giorno di invio della denuncia, se nella denuncia non è indicata una data di inizio;
  – del giorno indicato nella denuncia, se tale giorno è successivo alla data di invio della denuncia;
- ogni denuncia è valida fino alla successiva denuncia (anche in caso di passaggio di **periodo di assicurazione**);
- gli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni"), di volta in volta comunicati a **Vittoria** durante il **periodo di assicurazione**, non possono superare il "massimo impegno fluttuante".
- il **premio** è conteggiato alla fine di ogni **periodo di assicurazione**. Si sommano i valori denunciati per ciascun giorno. Ai totali si applica 1/360 del tasso imponibile annuo applicato alla "somma fissa";
- si calcola la differenza tra il **premio** così conteggiato e l'acconto pagato, maggiorata di imposte. Tale differenza, se positiva, è il conguaglio di **premio** (dovuto a **Vittoria**);
- devi pagare il conguaglio entro 30 giorni da quando **Vittoria** ha emesso l'apposita appendice (di conguaglio).
  Se non paghi il conguaglio, le **garanzie** di questa sezione sono sospese, ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

2.2 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE MENSILI

Questa **garanzia** opera per le **merci**.
Nel corso della **polizza** puoi assicurare, di volta in volta, ulteriori somme rispetto all'importo indicato in **polizza** come **somma assicurata** (somma "fissa").

Vittoria assicura tali ulteriori somme (aggiuntive) con l'emissione di "appendici" alla **polizza**, fino all'importo indicato in **polizza** come "massimo impegno fluttuante". Il "massimo impegno fluttuante" è quindi l'importo massimo che durante il **periodo di assicurazione** puoi aggiungere all'importo fisso ("somma fissa").

Per ogni **periodo di assicurazione** devi pagare un acconto sul **premio**, calcolato in base all'importo del "massimo impegno fluttuante". L'acconto, al lordo di imposte, è considerato come **premio** minimo acquisito da **Vittoria**.

Alla fine del **periodo di assicurazione** si calcola il conguaglio, in base alle effettive somme aggiuntive che di volta in volta hai assicurato.

La **garanzia** è prestata alle seguenti condizioni:
- la forma di copertura è valore intero;
- ogni periodo mensile inizia alle ore 0:00 del primo giorno di ogni mese solare e termina alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di calendario dello stesso mese;
- l'**Assicurato**, entro l'ultimo giorno del mese solare, invia a **Vittoria** la comunicazione (denuncia) con l'indicazione dei seguenti importi:
  – valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente;
  – valore medio delle esistenze giornaliere verificate nel mese.
  A tale scopo l'**Assicurato** tiene registrazioni contabili giornaliere dalle quali si rileva l'esistenza delle

cose durante il corso della **garanzia**.
La denuncia va inviata con:
  - raccomandata;
  - PEC;
  - o altro mezzo equivalente con data certa;
- ogni denuncia è valida fino alla successiva denuncia (anche in caso di passaggio di **periodo di assicurazione**);
- gli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni"), di volta in volta comunicati a **Vittoria** durante il **periodo di assicurazione**, non possono superare il "massimo impegno fluttuante".
- in caso di **sinistro**, **Vittoria**:
  - verifica la correttezza delle registrazioni contabili giornaliere, riferite alle denunce effettuate prima del **sinistro**;
  - determina il valore assicurato. A tale fine prende come base l'ultima denuncia pervenuta prima del **sinistro** e considera le successive modifiche avvenute fino al momento del **sinistro**;
- il **premio** è conteggiato alla fine di ogni **periodo di assicurazione**. Si sommano i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o sua frazione. Ai totali si applica 1/12 del tasso imponibile annuo applicato alla "somma fissa";
- si calcola la differenza tra il **premio** così conteggiato e l'acconto pagato, maggiorata di imposte. Tale differenza, se positiva, è il conguaglio di **premio** (dovuto a **Vittoria**);
- devi pagare il conguaglio entro 30 giorni da quando **Vittoria** ha emesso l'apposita appendice (di conguaglio).
  Se non paghi il conguaglio, le **garanzie** di questa **sezione** sono sospese, ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*";
- in **polizza** dichiari che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare prima della data di decorrenza dell'assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante. Tale importo è indicato in **polizza**.

2.3 - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO - DENUNCE POSTICIPATE TRIMESTRALI

Questa **garanzia** opera per le **merci**.
Nel corso della **polizza** puoi assicurare, di volta in volta, ulteriori somme rispetto all'importo indicato in **polizza** come **somma assicurata** (somma "fissa").

Vittoria assicura tali ulteriori somme (aggiuntive) con l'emissione di "appendici" alla **polizza**, fino all'importo indicato in **polizza** come "massimo impegno fluttuante". Il "massimo impegno fluttuante" è quindi l'importo massimo che durante il **periodo di assicurazione** puoi aggiungere all'importo fisso ("somma fissa").

Per ogni **periodo di assicurazione** devi pagare un acconto sul **premio**, calcolato in base all'importo del "massimo impegno fluttuante". L'acconto, al lordo di imposte, è considerato come **premio** minimo acquisito da **Vittoria**.

Alla fine del **periodo di assicurazione** si calcola il conguaglio, in base alle effettive somme aggiuntive che di volta in volta hai **assicurato**.

La **garanzia** è prestata alle seguenti condizioni:
- la forma di copertura è **valore intero**;
- il trimestre solare è definito come l'intervallo di tempo che c'è tra i seguenti giorni dell'anno:
  - I trimestre: dal 01/01 al 31/03;
  - II trimestre: dal 01/04 al 30/06;
  - III trimestre: dal 01/07 al 30/09;
  - IV trimestre: dal 01/10 al 31/12.
- ogni trimestre inizia alle ore 0:00 del primo giorno del trimestre solare e termina alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del trimestre solare di riferimento;
- l'**Assicurato**, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale, invia a **Vittoria la denuncia** con l'indicazione dei seguenti importi:
  - valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre precedente;
  - valore medio delle esistenze giornaliere verificate nel trimestre.
  A tale scopo l'**Assicurato** tiene registrazioni contabili giornaliere dalle quali si rileva l'esistenza delle cose durante il corso della **garanzia**.
  La denuncia va inviata con:
  - raccomandata;
  - PEC;

  - o altro mezzo equivalente con data certa;
- ogni denuncia è valida fino alla successiva denuncia (anche in caso di passaggio di **periodo di assicurazione**);
- gli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni"), di volta in volta comunicati a **Vittoria** durante il **periodo di assicurazione**, non possono superare il "massimo impegno fluttuante".
- in caso di **sinistro**, **Vittoria**:
  - verifica la correttezza delle registrazioni contabili giornaliere, riferite alle denunce effettuate prima del **sinistro**;
  - determina il valore assicurato. A tale fine prende come base l'ultima denuncia pervenuta prima del **sinistro** e considera le successive modifiche avvenute fino al momento del **sinistro**;
- il **premio** è conteggiato alla fine di ogni **periodo di assicurazione**. Si sommano i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun trimestre solare o sua frazione. Ai totali si applica 1/4 del tasso imponibile annuo applicato alla "somma fissa";
- si calcola la differenza tra il **premio** così conteggiato e l'acconto pagato, maggiorata di imposte. Tale differenza, se positiva, è il conguaglio di **premio** (dovuto a **Vittoria**);
- devi pagare il conguaglio entro 30 giorni da quando **Vittoria** ha emesso l'apposita appendice (di conguaglio).
  Se non paghi il conguaglio, le **garanzie** di questa **sezione** sono sospese, ai sensi dell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*";
- in **polizza** dichiari che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare prima della data di decorrenza dell'assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante. Tale importo è indicato in **polizza**.

2.4 - DIARIA PER DANNI INDIRETTI

Le **garanzie** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*" presenti in **polizza** comprendono anche i "danni indiretti".

Per "danni indiretti" si intendono i danni causati dalla forzata inattività (parziale o totale) dell'impresa, per effetto di:
- **sinistro** che colpisce una **garanzia** della **sezione** "Incendio e altri danni ai beni" presente in **polizza**;
- intossicazione o tossinfezione di persone per ingestione di cibi o bevande, se l'impresa è chiusa (in modo parziale o totale) con provvedimento delle Autorità.

Vittoria indennizza, entro il limite giornaliero (diaria) indicato in **polizza** le "spese insopprimibili", sostenute dall'**Assicurato** per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'impresa;

Per "spese insopprimibili" si intendono le spese fisse e non eliminabili che l'**Assicurato** deve sostenere durante l'inattività dell'impresa. Sono quindi spese che diventano improduttive a seguito della (forzata) inattività.
Vittoria indennizza anche se l'attività riprende con procedimenti ed impianti diversi da quelli esistenti al momento del **sinistro**, se sono equivalenti.

Vittoria indennizza i giorni consecutivi di inattività, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto.**

2.5 - DISTRIBUTORI ESTERNI

Le **garanzie** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*" presenti in **polizza** sono estese ai distributori automatici esterni all'esercizio commerciale assicurato.

I distributori automatici sono fissati in modo stabile al suolo o al muro (o entrambi).

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.6 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA INCENDIO - VENDITORI AMBULANTI

Per le **garanzie**:
- "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*";
- "*INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI*",

l'assicurazione del **contenuto** e delle **merci** vale anche per i beni che si trovano all'aperto negli spazi in cui si svolge l'attività dichiarata in **polizza**.
Questa estensione vale se l'**Assicurato** ha un regolare permesso per svolgere l'attività di "Commercio

Ambulante".

2.7 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni causati in modo diretto al **fabbricato** o al **contenuto**, da:
- correnti;
- scariche ed altri fenomeni elettrici,

se di origine esterna.
Sono comprese le **apparecchiature elettroniche**:
- non costruite dall'**Assicurato**;
- non destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza:
- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.8 - INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO

In caso di **allagamento** che si verifica nel **fabbricato** indicato in **polizza, Vittoria** indennizza i danni causati in modo diretto ai **beni assicurati**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.9 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **alluvione**, **inondazione** e **esondazione**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Sono assicurati anche i **terreni** di proprietà dell'Impresa esistenti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.
Questa copertura è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.10 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" l'assicurazione copre anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" non è attiva.
A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **merci** e causati da:

- **alluvione**, **inondazione** e esondazione (anche se tali eventi sono a loro volta causati da **terremoto**);
- **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione** o **inondazione** o esondazione.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.11 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** l'assicurazione vale anche per i **terreni** di proprietà dell'**Assicurato** che sono nell'area di pertinenza del **fabbricato** assicurato.
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.
La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.12 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** e causati da:
- **alluvione**, **inondazione** (anche se tali eventi sono a loro volta causati da **terremoto**);
- **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione** o **inondazione**.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.13 - INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI

A parziale deroga della garanzia "*INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI*", **Vittoria** indennizza i danni causati ai **beni assicurati** dalla caduta di alberi di proprietà dell'**Assicurato** per effetto di:
- grandine;
- vento;
- cose da esso trasportate.

La **garanzia** opera anche quando la violenza di tali eventi non ha colpito una pluralità di cose (assicurate o meno).

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.14 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:
- acqua condotta: la fuoriuscita di acqua dovuta a rottura accidentale di:
  - impianti idrici;
  - igienici;
  - tecnici,

  presenti nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- colaggio impianti automatici di estinzione: la fuoriuscita di acqua dovuta a guasto o rottura accidentale di:
  - impianti fissi di estinzione automatica a pioggia,
  - incluse relative alimentazioni,

  presenti nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- intasamento grondaie e pluviali: l'entrata di acqua nel **fabbricato** per intasamento delle grondaie e dei pluviali. L'intasamento è causato da:
  - grandine;
  - neve o ghiacci;
  - insufficiente capacità di smaltimento dell'acqua in caso di precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità di smaltimento non deriva da mancata o carente **manutenzione** delle grondaie e dei pluviali;
- occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna: lo spargimento d'acqua causato da almeno uno dei seguenti eventi:
  - occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
  - trabocco o **rigurgito** della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato** stesso.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.15 - INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI

Vittoria indennizza i danni causati dalla dispersione dei liquidi usati per svolgere l'attività dichiarata in polizza se:
- sono assicurati come **merci**;
- sono contenuti in serbatoi e contenitori di capacità inferiore a 300 litri e
- la loro dispersione è causata da rottura accidentale:
  - dei contenitori, o delle relative valvole;
  - organi di intercettazione.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.16 - INDENNIZZO PER ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati** causati in modo diretto da errori di manovra e movimentazione di mezzi:
- non iscritti al PRA,
- che circolano nell'area di pertinenza aziendale.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.17 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:
- grandine, vento e cose da esso trasportate, se caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose (assicurate o non assicurate).
  Sono compresi i danni che si verificano all'interno del **fabbricato** attraverso rotture, brecce e lesioni al **tetto**, alle pareti o ai **serramenti**, se provocate dalla violenza dei citati eventi atmosferici.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da grandine a:
- **serramenti;**
- vetrate;
- lucernari in genere;
- **lastre** di cemento-amianto e manufatti di materia plastica
- insegne.

Fatto salvo quanto sopra indicato per i danni materiali e diretti causati da grandine, sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati alle insegne fissate in modo stabile al **fabbricato**. Sono escluse le insegne a totem o bandiera;

- **sovraccarico di neve** con successivo crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti. Questo evento è coperto se il **fabbricato** assicurato è conforme a:
  - vigenti norme sui carichi di neve;

  o
  - altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali, vigenti al momento della realizzazione o ristrutturazione;
- gelo che provoca la rottura degli impianti:
  - idrici;
  - igienici;
  - tecnologici;
  - di tubazioni in genere,

  al servizio del **fabbricato** o dell'attività indicata in **polizza**, se l'attività è sospesa al massimo 72 ore consecutive prima del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.18 - INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI

La **garanzia** prevede le seguenti prestazioni:
- Eventi sociopolitici

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da:
- **incendio;**
- **esplosione:**
- **scoppio;**
- caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate,

che si verificano in conseguenza di:
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

L'assicurazione copre anche i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da persone (anche dipendenti dell'**Assicurato**) che partecipano a:
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i **beni assicurati**. L'**indennizzo** non viene pagato se la durata dell'occupazione supera 5 giorni consecutivi.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

- Furto di fissi e infissi

Vittoria indennizza i danni di **furto** di **fissi** e **infissi** relativi al **fabbricato**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla copertura "*Eventi sociopolitici*" in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.19 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **frane**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Sono assicurati anche i **terreni** di proprietà dell'Impresa esistenti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.
Questa copertura è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.20 - GARANZIA FRANE PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" l'assicurazione copre anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" non è attiva.
Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati alle **merci** da **frana**.

La **garanzia** considera come un unico episodio franoso (unico **sinistro**) tutte le **frane** registrate nelle 72 ore successive all'evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole **frane**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.21 - INDENNIZZO PER FRANE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati** da **frana**.

La **garanzia** considera come un unico episodio franoso (unico **sinistro**) tutte le **frane** registrate nelle 72 ore successive all'evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole **frane**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.22 - INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza:
- i danni materiali causati in modo diretto da guasto e rottura dei **macchinari**, se collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati,
- per tutte le cause accidentali diverse da quelle assicurate in questa **sezione**.

Sono compresi i fenomeni elettrici, non di origine esterna, che colpiscono **macchinari** o **apparecchiature** al servizio del **fabbricato**.

Vittoria indennizza:
- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.23 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE

La **garanzia** opera a seguito di un **sinistro** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*".

Se il **sinistro** provoca l'interruzione (totale o parziale) dell'attività assicurata, **Vittoria** indennizza la differenza tra le seguenti spese:
- spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito del sinistro:
- spese usuali necessarie per proseguire l'attività. Sono le spese che l'**Assicurato** sostiene anche se il **sinistro** non si verifica.

Vittoria indennizza anche se l'attività è riattivata con procedimenti ed impianti diversi da quelli presenti al momento del **sinistro**, se sono equivalenti.

Vittoria indennizza:
- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.24 - INDENNIZZO PER PERDITA PIGIONI

La **garanzia** opera in caso di **sinistro** che colpisce il **fabbricato** e danneggia i locali che l'**Assicurato** ha affittato con regolare contratto.
Vittoria indennizza la parte di pigione che l'**Assicurato** non percepisce fino al ripristino dei locali.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.
Per questa **garanzia, Vittoria** non applica la regola proporzionale se, al momento del **sinistro**, il rapporto tra:
- **somma assicurata** (indicata in **polizza**);
- importo complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati (e assicurati);

è superiore a 85%.

2.25 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **terremoto**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.26 - GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" l'assicurazione

copre anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" non è attiva.
A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **merci** per effetto di **terremoto**.
L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio**, **esplosione**, **scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.27 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** per effetto di **terremoto**.
L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio, esplosione, scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.
Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.28 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE

Il **premio** di questa **garanzia** è stabilito in base ad una o più delle seguenti dichiarazioni del **Contraente** richiamate in **polizza**:
- oltre al limite consentito di 500 kg di **infiammabili**, sono presenti altri **infiammabili** il cui peso non supera quello indicato in **polizza**;
- oltre al limite consentito di 500 kg di **merci speciali**, sono presenti altre **merci speciali** il cui peso non supera quello indicato in **polizza**.

Le **merci speciali** e gli **infiammabili** di cui sopra sono compresi nel bene assicurato **merci**.

Se interviene un cambiamento del rischio, che comporta una variazione delle suddette dichiarazioni, devi:
- avvisare **Vittoria**;
- pagare l'eventuale aumento di **premio**, in base alla tariffa in vigore in quel momento per la nuova situazione di **rischio**.

Se non lo fai, in caso di sinistro si applica quanto previsto dall'articolo "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".
Vale comunque quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile sulle dichiarazioni rese dal **Contraente** con colpa o dolo al momento della stipula della **polizza**.

2.29 - LASTRE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da rottura di:
- **lastre**;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, se:
  - collocate in modo stabile nelle loro installazioni;
  - integre e prive di incrinature o altri difetti alla data di effetto della **polizza**;

Vittoria indennizza:
- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.30 - MERCI TRASPORTATE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti da **merci** ed **attrezzature** durante il trasporto con veicolo di proprietà o usato dall'**Assicurato**. La copertura opera durante il trasporto, in Italia, all'esterno delle aree di pertinenza del **fabbricato**.

I danni sono quelli causati da:
- **incendio**;
- fulmine;
- **scoppio** non causato da ordigni esplosivi;
- collisione con altri veicoli o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili);
- ribaltamento;
- uscita di strada.

La **garanzia** copre **merci** e attrezzature che:
- riguardano lo svolgimento dell'attività dell'impresa (indicata in **polizza**).
- sono di proprietà dell'**Assicurato**, di suoi clienti o fornitori.

Vittoria indennizza:
- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.31 - RICETTE DELLE FARMACIE

Le **garanzie** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*" coprono anche le ricette custodite nella farmacia assicurata.
Per valore della ricetta si intende la differenza tra:
- prezzo dei medicinali indicato sulle fustelle;
- ticket incassato.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.32 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

In aggiunta a quanto previsto dalla **garanzia** "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*", **Vittoria** indennizza le spese necessarie per:
- demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**;
- rimuovere e ricollocare gli oggetti mobili assicurati, se il loro spostamento serve per eseguire le riparazioni necessarie dopo un **sinistro** ai locali occupati dall'**Assicurato**.

Vittoria indennizza anche le spese per rimuovere i residui che rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" [8] o radioattivi [9].

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.33 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di "danno liquidabile" in base alla **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA*", prestazioni "*Acqua condotta*" o "*Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna*", **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per:

- la rottura delle parti in muratura del **fabbricato**, necessaria per ricercare il guasto, e il successivo ripristino di tali parti;
- la riparazione dell'impianto.

Per "danno liquidabile" si intende il danno determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza applicare eventuali **scoperti** e **franchigie** e limiti di **indennizzo.**

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".
La forma di copertura è quella a **valore intero.**

2.34 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione relativi al **fabbricato** assicurato, **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che producono la dispersione;
- demolire e ripristinare le parti del **fabbricato** danneggiate.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **valore intero.**

2.35 - SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ

Le **garanzie** indicate in **polizza** sono estese agli spazi esterni al **fabbricato** in cui viene svolta l'attività assicurata e relative **attrezzature**.

Vittoria indennizza i danni alle costruzioni e installazioni (presenti negli spazi esterni).

La copertura opera se le costruzioni e installazioni sono autorizzate dalle Autorità competenti.
Le costruzioni e installazioni fanno parte della **somma assicurata** per il **contenuto** quando:

- hanno funzione di copertura;
- delimitano spazi esterni, compresi:
  - arredi;
  - tende frangisole;
  - tettoie;
  - gazebo;
  - tensostrutture

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.36 - SUPPORTI DATI

Per "supporti dati" si intendono tutti i tipi di dispositivi informatici utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**, ad esempio:

- CD-ROM, DVD;
- nastri magnetici, dischi;
- chiavette USB;
- materiale fisso ad uso memoria di massa.

La **garanzia** opera in caso di danni materiali e diretti ai "supporti dati" dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza i costi sostenuti dall'**Assicurato** per ripristinare i **dati** persi o alterati (contenuti nei supporti dati)

Vittoria indennizza se il ripristino dei **dati** è necessario e avviene entro 1 anno dall'accadimento dell'evento dannoso.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto.**

Le **garanzie** di seguito elencate sono opzionali gratuite (senza aumento o diminuzione del **premio**)

2.37 - MACCHINARI IN LEASING

Sono assicurati anche i seguenti beni acquistati in leasing:
- **arredamento;**
- **attrezzature;**
- **macchinari e apparecchiature elettroniche.**

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma della copertura è quella a **valore intero**.

Se i beni sono assicurati in modo parziale con altra polizza, la **garanzia** della presente **polizza** opera ad integrazione. Questa condizione è valida se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'**Assicurato.**

2.38 - SELLING PRICE (prezzo di vendita)

Questa **garanzia** opera in caso di **sinistro** che danneggia le **merci** vendute e che sono in attesa di consegna.

Vittoria, in deroga all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", indennizza le **merci**:
- in base al prezzo di vendita stabilito;
- dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna;
- nel rispetto dell'articolo "*TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA*".

Se il prezzo di vendita stabilito supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

La **garanzia** è valida se:
- le **merci** danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti **merci** illese;
- la vendita è provata per iscritto con atti o documenti di data certa;
- non è presente la **garanzia** "*DIARIA PER DANNI INDIRETTI*".

La forma della copertura è quella a **valore intero**.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili:
- **fabbricati** che si trovano fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- **fabbricati** (e **contenuto** e **merci** presenti all'interno di essi) costruiti con materiali **combustibili**:
  - nelle **strutture portanti** verticali;
  - nel **tetto**;
  - nei **solai**;
  - nelle pareti esterne;
  - nelle coperture e coibentazioni (se presenti),

  ad eccezione delle costruzioni e installazioni presenti all'esterno del **fabbricato** (a prescindere da come sono costruite).
  È tollerata:
  - la presenza di materiali combustibili nelle parti esterne e nella copertura del **fabbricato**, non oltre il 20% delle rispettive superfici;
  - l'esistenza di costruzioni o porzioni di **fabbricati** con caratteristiche costruttive diverse da quelle di cui sopra, se il loro valore non eccede nel totale il 10% della **somma assicurata** per il **fabbricato**.

  Non hanno influenza i materiali impiegati per:
  - coibentazioni;
  - rivestimenti;
  - impermeabilizzazioni;
  - applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura;
  - le coibentazioni interne **combustibili** rivestite per intero con materiali incombustibili se:
  - interne
    oppure
  - aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

  Per incombustibili si intendono sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non bruciano o producono calore. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Non sono inoltre assicurabili le imprese:

- con numero di addetti uguale o superiore a 50;
- che operano in settori diversi dal commercio.

Non sono compresi nell'assicurazione:
- affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a € 3.000 relativi ai locali dell'attività commerciale;
- quadri e dipinti di valore singolo superiore a € 5.000 che si trovano nella casa in cui abita l'**Assicurato** o il custode annessi a quelli dell'impresa assicurata;
- raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- metalli preziosi, perle e pietre preziose;
- veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori ad eccezione dei casi in cui costituiscono **merci** relative all'attività dichiarata;
- aeromobili, velivoli spaziali;
- **macchinari** e impianti acquistati in leasing provvisti di specifica **polizza** assicurativa.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **garanzie ex lege N°213/2023**
Non sono indennizzabili i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **terrorismo**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni assicurati** a seguito di **eventi**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da **franamento**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- alle **merci**;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti, che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati, sono comunque esclusi **indennizzi** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:
- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **garanzie** presenti in **polizza**.

Sono inoltre esclusi:

- **sinistri** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **garanzia** *"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"* e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati da:
- **allagamento** e bomba d'acqua (Flash Flood);
- penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**alluvione, inondazione, esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'**alluvione, inondazione, esondazione** sul fabbricato assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **garanzia** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **terremoto, alluvione, inondazione e esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da Frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **alluvione, inondazione e esondazione** che sono ricomprese nelle garanzie "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*";
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica ed eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi;
- a immobili dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente **polizza**.

Inoltre, per la **garanzia** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **allagamento**, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione, inondazione e esondazione**;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
- Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del **terremoto** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

B) <u>Esclusioni per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023)**</u>
Tutte le **garanzie** escludono i danni causati da o dovuti a:
- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi;
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);
- atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*INDENNIZZO DANNI DA EVENTI DOLOSI*";
- dolo dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- **terremoti**. Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie** "INDENNIZZO PER TERREMOTO", "TERREMOTO PER LE MERCI", se presenti in **polizza**;
- **maremoti, eruzioni vulcaniche;**
- **inondazioni, alluvioni.** Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie** "*INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE – INONDAZIONE*", "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI*", se presenti in **polizza**;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO*";
- fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO*";
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- incendi incontrollati dei boschi;
- errori di calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio, progettazione e realizzazione di strutture non conformi:
  - alle norme tecniche per le costruzioni [(10)] e successive modificazioni ed integrazioni,
  - oppure da altre precedenti norme tecniche di legge,
  - o eventuali disposizioni locali

  in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- guasti meccanici.

Sono esclusi anche i danni:
- di smarrimento o di **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato **scoppio**, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*FENOMENI ELETTRICI*";
- subiti dalle **merci** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- diretti e indiretti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**.

Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti a:
- perdita, alterazione o distruzione di **dati**, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di **dati** e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
- causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
  - uso di Internet o intranet;
  - trasmissione elettronica dei **dati** o altre informazioni;
  - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
  - uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
  - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- violazione della privacy e dei **dati**;
- violazione del **sistema informatico**.

È inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, in modo diretto o indiretto:
- causati da,
- con il contributo di,
- risultante o derivante da,
- in connessione con

una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi

sostanza o agente, da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
- la sostanza o l'agente include - ma non è limitato a - un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi variazione dello stesso, considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare danni alla salute umana o benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso della proprietà.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi:
- perdita;
- danno;
- responsabilità;
- richiesta;
- costo;
- spesa di qualsiasi natura, causati in modo diretto o indiretto da una o più delle circostanze di seguito descritte:
- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA*":
- la prestazione "*Acqua condotta*" esclude:
  - i danni causati da:
    - umidità;
    - gocciolamento;
    - traboccamento;
    - **rigurgito** di fognature;
    - gelo;
    - rottura degli impianti automatici di estinzione.
  - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- la prestazione "*Colaggio impianti automatici di estinzione*" esclude:
  - i danni che si verificano in occasione di:
    - lavori di installazione o riparazione;
    - collaudi, prove;
    - modifiche costruttive,

    sia dell'impianto che dei locali protetti;
  - i danni causati dal gelo;
  - le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
- la prestazione "*Occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna*", esclude i danni conseguenti a:
  - occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
  - occlusione, **rigurgito** o trabocco della rete fognaria pubblica.

La **garanzia** "*INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO*" esclude i danni causati da:
- fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini. Esclusione valida anche se la fuoriuscita d'acqua è provocata da **terremoto**, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- mareggiata, marea, **maremoto**, penetrazione di acqua marina;
- fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- fuoriuscita d'acqua non dovuta a:
  - rottura di impianti idrici, igienici e termici;
  - infiltrazione di acqua dal terreno;
- gelo, umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti ad eventi coperti da questa **garanzia**.

Sono esclusi anche i danni:
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai **serramenti** dal vento o dalla grandine;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle **merci** collocate a meno di 12 cm dal pavimento;

- ai locali interrati e al loro contenuto.

Le **garanzie** *"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"* escludono i danni causati da:
- mareggiata, marea, **maremoto**;
- umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione;
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a seguito di bomba d'acqua. Per bomba d'acqua si intende una precipitazione piovosa intensa e violenta, con quantità di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
- Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto dell'**inondazione, alluvione, allagamento** sui **beni assicurati;**

Inoltre, l'assicurazione non copre i seguenti danni:
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle **merci** collocate a meno di 12 cm dal pavimento;
- ai locali interrati e al loro contenuto.

La **garanzia** *"INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI"* esclude i danni:
- causati da alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in modo evidente e tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- causati da alberi, o loro parti, che per la loro età o per il loro stato dovevano essere abbattuti o potati;
- causati da arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;
- conseguenti a interventi di **manutenzione** non eseguiti a regola d'arte.
- subiti dagli alberi;
- subiti da cose mobili all'aperto;

Sono inoltre esclusi:
- il deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso.
- I costi di bonifica del terreno.

La **garanzia** *"INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI"* esclude:
- danni di gocciolamento dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- danni che si verificano durante la **manutenzione** ordinaria e straordinaria, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI"*:
- la prestazione *"Grandine, vento e cose da esso trasportate"*, esclude:
  - danni che si verificano all'interno dei **fabbricati**, alle **merci** o al **contenuto**. Esclusione non valida se i danni sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai **serramenti** dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
  - danni causati da:
    - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali o artificiali);
    - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
    - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o **rigurgito** dei sistemi di scarico;
    - gelo, **sovraccarico di neve**;
    - cedimento o franamento del terreno;
  - danni subiti da:
    - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
    - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne;
    - beni all'aperto. Esclusione non valida per serbatoi e impianti fissi (per natura o destinazione);
    - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei **serramenti** (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **sinistro**). Esclusione non valida se i danni derivano da grandine;
    - **serramenti**, vetrate, lucernari in genere, insegne. Esclusione non valida se i danni derivano da grandine, o rotture e lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
    - **tende**, baracche in legno o plastica e quanto contenuto in esse;
    - tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici;
- la prestazione "Sovraccarico di neve", esclude i danni:
  - da valanghe e slavine;
  - da gelo;

- ai **fabbricati** e al loro **contenuto**, se i **fabbricati** non sono conformi:
  - alle norme in vigore per i **sovraccarichi di neve**,
  - alle precedenti norme di legge tecniche,
  - alle disposizioni locali,

  in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**;
- ai **fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento ed alle merci o al contenuto che sono al loro interno. Esclusione non valida se il rifacimento è ininfluente per la **garanzia** "*INDENNIZZO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI*";
- a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e alle cose presenti al loro interno;
- a lucernari, vetrate e **serramenti** in genere, ed alle impermeabilizzazioni. Esclusione non valida se il danno è causato da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti in seguito a **sovraccarico di neve**.

Per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI*", la prestazione *"Eventi sociopolitici"* esclude i danni:
- conseguenti a **inondazione** o **frana**;
- di rapina, estorsione, saccheggio o dovuti ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico;
- subiti dalle **merci** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei **beni assicurati** per ordine di qualunque Autorità (di diritto o di fatto) o in occasione di serrata;
- da contaminazioni di sostanze biologiche e/o chimiche.

La **garanzia** *"DIARIA PER DANNI INDIRETTI"* esclude i danni:
- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi da questa **sezione**;
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
  - **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
  - da **terremoto**, **eruzione vulcanica**, **inondazioni**, **alluvioni**, mareggiate, **frane**;
  - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, per cause esterne come ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
  - dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, **valori**, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
- che si verificano nel giorno del **sinistro** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (**franchigia** temporale).

La garanzia non copre le seguenti spese:
- spese che cessano o che possono essere evitate dall'impresa durante l'inattività;
- parte delle spese che nel periodo di inattività possono essere ridotte;
- parte delle spese che non sono produttive.

La **garanzia** "*LASTRE*" esclude i danni:
- indennizzabili in base ad altre **garanzie** presenti in **polizza**.
- derivanti da:
  - crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato;
  - cedimento del terreno;
  - restauro dei locali;
  - operazioni di trasloco;
  - lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
  - lavori sulle **lastre** o sui relativi supporti, sostegni o cornici;
  - rimozione delle **lastre** o degli **infissi** o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- causati da:

  - **eruzioni vulcaniche**;
  - **terremoti**;
  - **maremoti**;
  - mareggiate;
  - **inondazioni**;
  - **alluvioni**;
  - gelo;
- alle **lastre** con speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- a cose lavorate o vendibili dall'**Assicurato**.

Inoltre, l'assicurazione non copre:
- rigature o segnature;
- screpolature;
- scheggiature.

La **garanzia** "*FENOMENI ELETTRICI*" esclude i danni:
- causati da usura o da carenza di **manutenzione**;
- che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione ed i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **Contraente/Assicurato** al momento della stipula della **polizza** e quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la **manutenzione** e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti che si verificano senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade e altre fonti di luce. Esclusione non valida se tali danni sono connessi ad altri danni indennizzabili che si verificano anche in altre parti delle cose assicurate.

Le **garanzie** "*INDENNIZZO PER FRANA*" e "*FRANE PER LE MERCI*" escludono i danni:
- causati da bradisismo, subsidenza;
- causati da distacco di roccia graduale;
- di rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti come, ad esempio:
  - cambiamenti di costruzione;
  - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
  - sospensione di lavoro
  - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- a **fabbricati** e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali, relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a **fabbricati** e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** ad eventuali normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.
- a **fabbricati** considerati abusivi per le norme di legge in vigore in materia urbanistico-edilizia.

Sono escluse le spese di demolizione e sgombero dei residuati del **sinistro.**

La **garanzia** "*INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE*" esclude i danni:
- causati da **incendio**, **esplosione**, azione del fulmine, di **furto** o tentativo di **furto**, di fenomeno elettrico solo se di origine esterna. Sono esclusi anche i danni causati dallo spegnimento o demolizione;
- dovuti ad ammanchi accertati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- causati da difetti che l'**Assicurato** o l'addetto all'uso del **macchinario** conoscono al momento della stipula della **polizza** (anche se **Vittoria** ne era a conoscenza);
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la **manutenzione**;
- dovuti a funzionamento improprio del **macchinario** e ad esperimenti e prove che lo sovraccaricano o lo danneggiano;
- di deperimento o logoramento, che sono conseguenza naturale:
  - dell'uso, del funzionamento;
  - degli effetti graduali di agenti atmosferici;
  - della ruggine, corrosione, incrostazione, per la sola parte colpita in modo diretto;
  - di natura estetica;

che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;

- ai seguenti beni:
  - utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
  - forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
  - catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, alla mazza battente;
  - chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi;
  - sistemi ed **apparecchiature elettroniche** per elaborazione **dati**. Esclusione non valida se:
    - si tratta di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del **macchinario** o impianto;
    - i danni sono conseguenza diretta di altri danni indennizzabili che si verificano su altre parti del **macchinario**.
- in conseguenza di:
  - montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura;
  - **manutenzione** e revisione;
  - trasporti e trasferimenti, comprese le operazioni di carico e scarico, fuori dall'ubicazione indicata in **polizza**.

Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in occasione di:

- **inondazione**, **allagamento**;
- impantanamento dovuti a qualsiasi causa;
- **terremoto**, **maremoto**, **eruzione vulcanica**;
- tromba marina e d'aria;
- mareggiata;
- cedimento del terreno e delle fondazioni;
- franamento, smottamento;
- valanga, slavina;
- crollo di **fabbricati** per **sovraccarico di neve**.
- atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare;
- atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni, la cui attività è diretta a rovesciare con la forza il Governo, di diritto o di fatto, o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza;
- sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio
- atti vandalici o terroristici con movente politico,
- occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazioni che per accelerazione artificiale dell'atomo).

Le esclusioni sopra elencate sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con i relativi eventi.

La **garanzia** "*INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE*" esclude i danni:

- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi da questa **sezione**.
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - da **terremoto**, **eruzione vulcanica**, **inondazioni**, **alluvioni**, mareggiate, **frane**;
  - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali;
  - cause esterne come, ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di:
  - denaro, **valori**,
  - ricette della farmacia,
  - titoli, documenti e registri;
- verificatisi nel giorno del **sinistro** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (**franchigia** temporale).

La **garanzia** "*MERCI TRASPORTATE*" esclude i danni:
- indennizzabili in base ad altre **garanzie** di questa **sezione**.
- che dipendono (in modo totale o parziale) da:
  - difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
  - difetto di preparazione delle **merci** al trasporto;
  - cattivo stivaggio;
- che si verificano in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- che si verificano durante le operazioni di carico e scarico delle **merci**.

La **garanzia** "*SUPPORTO DI DATI*" esclude i costi che derivano da perdita o alterazione di **dati** senza danni materiali e diretti ai supporti e quelli causati da eliminazione (cestinatura) dei **dati**. Per supporti di dati si intendono tutti i tipi dispositivi informatici utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**, ad esempio:
- dischi
- CD-ROM;
- DVD;
- nastri magnetici o dischi;
- chiavette USB.

Le **garanzie** "*INDENNIZZO PER TERREMOTO*" e "*TERREMOTO PER LE MERCI*" escludono i danni:
- causati da **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo), anche se questi fenomeni sono originati da **terremoto**;
- causati da **eruzioni vulcaniche**, da **inondazioni** e da **maremoto**;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto del **terremoto** sui **beni assicurati**;
- **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, ad esempio:
  - cambiamenti di costruzione;
  - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
  - sospensione di lavoro
  - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- a **fabbricati** e tettoie:
  - non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
  - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative che entrano in vigore dopo la sua costruzione;
- a **fabbricati** considerati abusivi per le norme di legge in vigore in materia urbanistico-edilizia.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Urto veicoli	€ 500	
"DIARIA PER DANNI INDIRETTI"	3 giorni	
"DISTRIBUTORI ESTERNI"	€ 200	
"FENOMENI ELETTRICI"		indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"		indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONI PER LE MERCI"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI"		10% con il minimo di € 500
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA Acqua condotta	€ 200	
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 200	
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA Intasamento grondaie e pluviali		10% con il minimo di €200

Garanzia / Prestazione	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna	€ 200	
"INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI"		10% con il minimo di € 500
"INDENNIZZO PER ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE"	€ 500	
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Gelo	€ 500	
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Grandine, vento e cose da esso trasportate		indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Sovraccarico neve		10% con il minimo di € 5.000 e massimo di €50.000
"INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI" Eventi sociopolitici		10% con il minimo di € 500
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"FRANE PER LE MERCI"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER FRANE"		15%
"INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"		10% con il minimo di € 500, elevato a € 1.000 per macchinari dopo 10 anni dalla loro data di costruzione
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	3 giorni	
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"TERREMOTO PER LE MERCI"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"LASTRE"	€ 200	
"MERCI TRASPORTATE"		10% con il minimo di €250
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"		10% con il minimo di €250
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE GAS"		10% con il minimo di €250
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"		10% con il minimo di € 250, se il **sinistro** è originato da eventi atmosferici
"SUPPORTI DATI"		5% con il minimo di €200

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

Ad eccezione dei i casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio [11], per nessun motivo **Vittoria** paga una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**.

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Beni assicurati in modo temporaneo presso l'abitazione del titolare dell'esercizio commerciale. Abitazione comunicante con l'azienda.	€ 10.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi, fiere e mostre	25% della **somma assicurata** con max €100.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 10.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Valori	10% della **somma assicurata** per il **contenuto,** con max € 10.000
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO Onorari dei periti	5% dell'**indennizzo** con max € 5.000
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile, con max € 15.000
"RISCHIO LOCATIVO" Onorari dei periti	5% dell'**indennizzo** con max € 5.000

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"RISCHIO LOCATIVO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile, con max € 15.000
"DIARIA PER DANNI INDIRETTI"	• Massimo numero di giorni: 30 giorni consecutivi • Massimo importo giornaliero: importo diaria indicato in **polizza**
"DISTRIBUTORI ESTERNI"	€5.000
"ESTENSIONE DELLA GARANZIA INCENDIO – VENDITORI AMBULANTI"	**somma assicurata**, indicata in **polizza**, per le **garanzie:** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci**;
"FENOMENI ELETTRICI"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"	indicato in **polizza**
"GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER CADUTA ALBERI"	30% della **somma assicurata** per le **garanzie**: • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci**; • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* **merci**; • *"SUPPORTO DATI"*.
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Acqua condotta	**somma assicurata** per le **garanzie**: • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci**; • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* **merci**; • *"SUPPORTO DATI"*.
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 50.000
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Intasamento grondaie e pluviali	€5.000
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Occlusioni di condutture – trabocco o rigurgito di fogna	€ 20.000 per **sinistro** € 40.000 per **anno solare**
"INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI"	€ 50.000

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE"	€ 10.000
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Danni causati da grandine a: • Serramenti, vetrate, lucernari in genere; • Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; • Insegne facenti parte di fabbricati, anche se aperti da uno o più lati.	€ 10.000
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato	€ 5.000 per **sinistro** e per **anno solare**
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Gelo	€ 20.000
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Grandine, vento e cose da esso trasportate	80% della **somma assicurata,** indicata in **polizza,** per le **garanzie:** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* ***fabbricato;*** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* ***contenuto;*** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* ***merci;*** • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* ***merci;*** • *"SUPPORTO DATI".*
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Sovraccarico di neve Se il fabbricato è stato realizzato o rifatto dopo il rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve.	60% della **somma assicurata,** indicata in **polizza,** per le **garanzie:** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci;** • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* ***merci;*** • *"SUPPORTO DATI".*
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Sovraccarico di neve Se il fabbricato è stato realizzato o rifatto prima del rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve.	20% della **somma assicurata,** indicata in **polizza,** per le **garanzie:** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci;** • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* **merci;** • *"SUPPORTO DATI".* massimo **indennizzo** € 50.000
"INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI" Eventi sociopolitici	80% della **somma assicurata,** indicata in **polizza,** per le **garanzie:** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto;** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci;** • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* **merci;** • *"SUPPORTO DATI".*
"GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"FRANE PER LE MERCI"	indicato in **polizza**

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"GARANZIE EX LEGE 213/2013 COPERTURA TERRENI"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER FRANE"	30% della **somma assicurata**, indicata in **polizza**, per le **garanzie**: • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **fabbricato**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **contenuto**; • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"* **merci**; • *"ASSICURAZIONE FLUTTUANTE"* **merci**; • *"SUPPORTO DATI"*.
"INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	• Massimo numero di giorni: 90 giorni consecutivi • Massimo importo: **somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER PERDITA PIGIONI"	• **somma assicurata** indicata in **polizza** • massimo 1 anno
"GARANZIE TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"TERREMOTO PER LE MERCI"	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	indicato in **polizza**
"LASTRE"	€3.000 per singola **lastra**
"MERCI TRASPORTATE"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"RICETTE DELLE FARMACIE"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE"	• 100% della **somma assicurata** indicata in **polizza**, se i residui non rientrano nella categoria "rifiuti pericolosi"; • 50% della **somma assicurata** indicata in **polizza**, max € 50,000, se i residui rientrano nella categoria "rifiuti pericolosi".
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 10.000 per **sinistro** ed € 20.000 per **anno solare**
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE GAS"	€ 10.000 per **sinistro** ed € 20.000 per **anno solare**
"SUPPORTI DATI"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"	20% della **somma assicurata** per il **contenuto**, con max €10.000.

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

Vittoria ha stipulato un accordo con Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza. In caso di **sinistro**, puoi richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'assistenza "post-sinistro". La prestazione non opera se l'**Assicurato** è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.
Per i **sinistri** indennizzabili a termini di **polizza**, il costo dell'intervento è a carico di **Vittoria** (12).
Puoi concordare con Belfor Italia s.r.l. ulteriori interventi. In questo caso, i costi (ulteriori) sono a tuo carico.
Belfor Italia s.r.l. è la sola responsabile degli interventi che esegue o consiglia.
Nell'allegato "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda" trovi il dettaglio dei servizi prestati.
Puoi richiedere l'intervento di Belfor Italia s.r.l. con una chiamata al numero Verde 800 820 189 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
Vittoria può recedere dalla presente clausola in ogni momento, con un preavviso di 60 giorni a partire da quando ricevi la comunicazione di recesso.
Vale comunque quanto indicato nel successivo articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*".

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti alle cose assicurate, causati da te o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** (13).

Entro 5 giorni devi:
- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso **rischio**;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
  - il momento d'inizio del **sinistro**;
  - la causa presunta del **sinistro;**
  - l'entità approssimativa del danno.

Devi poi inviare a **Vittoria** una copia di tale dichiarazione.

Inoltre devi:
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a un'indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da **Vittoria**, devi anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** e indicare il loro valore. Devi mettere a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto da, necessario a **Vittoria** e ai periti per le indagini e verifiche;
- mettere a disposizione di **Vittoria**, in caso di danno subito dalle **merci**, i documenti contabili di magazzino ed ogni altro documento in tuo possesso relativo alle **merci** danneggiate.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi previsti in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** (14).

5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:
- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;

- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.
Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.
I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.
In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.
Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:
- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti:
a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli atri periti nel verbale di perizia definitivo.
I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per il **fabbricato**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo". di seguito illustrato.

Definizioni
- "Valore a nuovo": la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. È escluso solo il valore dell'area.
- "Deprezzamento": la riduzione del "Valore a nuovo" determinata in relazione a:
  - grado di vetustà;
  - stato di conservazione;
  - modo di costruzione;
  - destinazione;
  - qualità e funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di **manutenzione**;
  - ogni altra circostanza concomitante.
- "Valore allo stato d'uso": il "Valore a nuovo" al netto del "Deprezzamento".

Determinazione del danno al **fabbricato**
- si applica il "*Deprezzamento*" alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore dei residui.

- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del "*Valore a nuovo*".

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:
- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
  - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **fabbricato** relativo a reparto in normale stato di attività.

Vittoria considera il **fabbricato** in condizione di demolizione e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, se:
- il **fabbricato** è realizzato su area di proprietà altrui;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato** stesso.

Vittoria indennizza la restante parte se:
- il **Contraente** documenta l'effettiva ricostruzione o riparazione sulla stessa area;
- la ricostruzione o riparazione è stata ultimata entro i termini sopra indicati.

Le disposizioni dell'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:
- superiore o uguale al "*Valore a nuovo*", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il "*Valore allo stato d'uso*" e il "*Valore a nuovo*", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "*Valore a nuovo*";
- uguale o inferiore al "*Valore allo stato d'uso*", il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*".

Per il **contenuto**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo", di seguito illustrato.

Definizioni
- "Valore a nuovo": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove e uguali o equivalenti per uso e rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- "Deprezzamento": la riduzione del "Valore a nuovo", determinata in relazione a:
  - tipo;
  - qualità;qualità;
  - funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di **manutenzione**;
  - altre circostanze concomitanti.
- "Valore allo stato d'uso": il "Valore a nuovo" al netto del "Deprezzamento".

Determinazione del danno al **contenuto**
- si applica il "Deprezzamento" alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato:
  - il valore delle cose illese;
  - il valore residuo delle cose danneggiate;
  - gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del "*Valore a nuovo*".

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:
- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
  - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **contenuto** relativo a reparto in normale stato di attività.

Inoltre, per le **apparecchiature elettroniche** danneggiate da fenomeno elettrico, il supplemento di indennizzo è riconosciuto se:
- il **sinistro** si è verificato entro 4 anni successivi a quello di costruzione;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti;

- l'impianto o l'apparecchiatura o i pezzi di ricambio sono ancora disponibili sul mercato.

Per il **contenuto**, in nessun caso **Vittoria** indennizza un importo superiore al doppio del "*Valore allo stato d'uso*".

Le disposizioni del successivo articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:
- superiore o uguale al "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il "Valore allo stato d'uso" e il "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "*Valore a nuovo*";
- uguale o inferiore al "Valore allo stato d'uso", il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo "ASSICURAZIONE PARZIALE".

Per le **merci**, **Vittoria** stima il valore in relazione a:
- natura;
- qualità;
- eventuale svalutazione commerciale.

Sono compresi gli oneri fiscali.

Per la **garanzia** "*RICETTE DELLE FARMACIE*", il valore della ricetta è il credito che essa rappresenta, cioè l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Per la **garanzia** "*GARANZIA RISCHIO LOCATIVO*" l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE*" l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Per le **cose assicurabili a condizioni speciali**, la copertura è valida per il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime.
É escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico o artistico.
Vittoria paga l'**indennizzo** solo se le cose distrutte o danneggiate sono state riparate o ricostruite entro 12 mesi dalla data del **sinistro**.

Esempio di determinazione del supplemento di indennizzo al momento del sinistro

- **Valore a nuovo € 150.000**
- **Valore allo stato d'uso (al momento del sinistro) € 100.000**
- **Supplemento di Indennizzo € 50.000.**

Esempi	Somma assicurata	Confronto	Supplemento Indennizzo riconosciuto
1	€ 150.000	La somma assicurata è uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	La somma assicurata è maggiore del valore al momento del sinistro ma inferiore al valore a nuovo	€ 20.000
3	€ 90.000	La somma assicurata è minore del valore al momento del sinistro	€ 0

Per i **terreni**, **Vittoria** stima il costo di ripristino, cioè l'importo per sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche dei **terreni** ad una condizione pari a quella precedente all'**evento**.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la forma di copertura a **valore intero**.
Se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** è inferiore al valore del **bene** stimato in base all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*":

- fino al 15% di differenza (insufficienza), **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**;
- oltre al 15% di insufficienza, Vittoria applica la **regola proporzionale** solo per l'eccedenza rispetto al 15%;

Vittoria non applica la regola proporzionale a:

- danni di importo inferiore a € 5.000
- **cose assicurabili a condizioni speciali**;
- onorari dei periti.

Esempio 1
Somma assicurata: € 95.000
Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 100.000 Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata)
L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2
Somma assicurata: € 85.000
Valore al momento del sinistro: € 100.000 Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €15.000 (17,6% della somma assicurata) L'insufficienza è superiore al 15%
Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%. Somma assicurata + 15% = €97.750
Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Su richiesta dell'**Assicurato**, e solo ai fini dell'**indennizzo**, quanto sopra indicato si può applicare a ciascuno dei **beni assicurati** considerato a sé stante (come se ogni bene è assicurato con una distinta polizza). A tale scopo i periti incaricati redigono, per ciascun bene danneggiato, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti, dunque soggetti a conguaglio, su quanto nel caso risulta dovuto da **Vittoria** come **indennizzo** totale.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** un anticipo dell'importo della liquidazione se:
- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 40.000.

L'importo di tale anticipo è pari al 50% dell'importo minimo da pagare in base alle risultanze acquisite.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "*ESCLUSIONI*".
Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "Valore a nuovo" di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:
- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per surroga si intende la sostituzione di un terzo al creditore o al debitore.

Vittoria rinuncia, eccetto nel caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dal Codice civile [15] verso:
- le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate [16];
- i clienti;
- i locatori dei **fabbricati** assicurati;
- i soggetti indicati in **polizza**.

Vittoria rinuncia al diritto di surroga se anche il **Contraente** rinuncia all'azione di rivalsa e, nel caso dei locatori dei **fabbricati** assicurati, anche quest'ultimi rinunciano all'azione di rivalsa verso il **Contraente.**

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno. Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. Contattare Belfor al numero verde: 800-820-189 per attivare il servizio di “Pronto intervento Azienda”.	Avvisare Vittoria o l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all’Autorità di Polizia, indicando il momento d’inizio, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; • inviare a Vittoria la copia della denuncia fatta all’Autorità di Polizia	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno alle merci mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

In caso di sinistro relativo alle **garanzie** della Sezione Incendio, hai diritto al servizio di "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Il servizio consiste nell'assistenza tecnica da parte Belfor Italia s.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Con la stipula della **polizza**, diventi membro del programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR" e puoi usufruire dei seguenti vantaggi:
- disponibilità di un numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di **sinistro**;
- priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- partecipazione gratuita ai seminari tecnici presso sedi di Belfor, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In seguito alla stipula della **polizza**:
  - **Vittoria** comunica a Belfor Italia s.r.l. le generalità dell'**Assicurato** ed il numero della **polizza**.
  - Belfor Italia s.r.l. provvede alla registrazione ed all'attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro.

In caso di **sinistro**:
- contatta tempestivamente il numero verde **800 820 189**;
- fornisci all'operatore telefonico il tuo nominativo, il numero di **polizza** e un recapito telefonico;
- un Responsabile Tecnico di Belfor Italia s.r.l. ti fornirà immediato supporto tecnico telefonico, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia s.r.l.:
  - identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino, necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e il rapido riavviamento dell'attività;
  - emette gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle tue esigenze.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d'opera Belfor Italia s.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera, ad esempio:
  - opere di salvataggio mediante deumidificazione o applicazione oli protettivi;
  - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
  - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
  - risanamento di fabbricati civili ed industriali;
  - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi;
  - interventi di deumidificazione e deodorizzazione,

saranno a carico dell'**Assicurato** e, previa conferma dell'operatività di **polizza**, potranno essere rimborsati da **Vittoria**, in base a quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile [17];
- I tempi che intercorrono tra la chiamata e il sopralluogo, indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- Belfor Italia s.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia s.r.l. sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati o consigliati da Belfor Italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- Belfor Italia s.r.l. opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. Belfor Italia s.r.l. non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e

volontà.

5. Chi è Belfor Italia s.r.l.

È la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor.
Belfor Italia s.r.l. vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.
Belfor mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213/2023 e relativo decreto attuativo del MEF-MIMIT.

(2) Codice penale – Art. 624 – Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(4) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(5) D.M. 14/01/2008.

(6) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(7) Codice civile – Art.1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non rovi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Codice civile - Art.1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato

dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

(8) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

(9) D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

(10) D.M. 14/01/2008.

(11) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(12) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(13) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(14) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(15) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati],

dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(16) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(17) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

Vittoria con te

Esercizi Commerciali

Sezione "FURTO E RAPINA"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
COLONNINE SELF SERVICE ESTERNE	Opzionale a pagamento
DISTRIBUTORI ESTERNI	Opzionale a pagamento
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO AI VENDITORI AMBULANTI	Opzionale a pagamento
INTEGRAZIONE PORTAVALORI	Opzionale a pagamento
MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE	Opzionale a pagamento
RICETTE DELLE FARMACIE	Opzionale a pagamento
SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento
VALORI IN CASSAFORTE	Opzionale a pagamento
ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	Opzionale con riduzione di premio
SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA	Opzionale con riduzione di premio
MACCHINARI IN LEASING	Opzionale gratuita

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Apparecchiature elettroniche**
  I seguenti dispositivi:
  – sistemi elettronici di elaborazione **dati** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **dati**;
  – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  – personal computer.
- **Arredamento**
  I seguenti beni:
  – arredi dei locali in genere. Sono compresi: mobilio, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio, **apparecchiature elettroniche**, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
  – cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e tutte le cose simili usate di solito nella gestione dell'attività;
  – archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  – schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  – oggetti presenti nei locali dell'impresa assicurata se tra loro collegati. Sono compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo inferiore a € 3.000.
  Nell'arredamento non sono compresi i beni indicati alle voci:
  – **merci**;
  – **oggetti pregiati**;
  – **preziosi**;
  – **valori**.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Attrezzature - Macchinari**
  I seguenti beni:
  – attrezzi e utensili in genere;
  – serbatoi e sili;
  – macchine e impianti in genere, con i relativi ricambi e basamenti. Sono usati per svolgere l'attività indicata in **polizza**. Sono compresi, ad esempio: gli impianti di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione.
  – raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
  – mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto.
- **Beni assicurati**
  Sono i beni indicati nel **contenuto** e utilizzati dall'**Assicurato**. I beni si trovano nei locali del complesso immobiliare dell'impresa assicurata.
  Una parte dei beni, esclusi **oggetti pregiati, preziosi, valori,** può trovarsi anche:
  – all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'impresa assicurata;
  – in modo temporaneo presso terzi nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Vaticano). Ad esempio, quando si partecipa a: fiere, mostre, mercati, sfilate.
- **Contenuto**
  Quanto indicato alle voci:
  – **arredamento;**
  – **attrezzature – macchinari;**

- **merci;**
- **oggetti pregiati;**
- **preziosi e valori.**

- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Estorsione**
  Reato commesso da chi costringe una persona, con violenza o minaccia, a consegnargli i propri beni. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Fissi**
  Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. E' espressa in euro.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(2)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
  Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
- **Infortunio**
  Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Merci**
  I seguenti beni:
  - merci in genere, compresi i veicoli iscritti al P.R.A. e i ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l'attività dichiarata;
  - materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali;
  - prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo;
  - imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, escluso quanto indicato alle voci **arredamento, attrezzature - macchinari, oggetti pregiati e preziosi.**
- **Oggetti pregiati**
  Quadri, sculture, oggetti d'arte che non costituiscono mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili. Sono esclusi i beni indicati nella voce **preziosi.**
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti.**
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Preziosi**
  Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
- **Rapina**
  Furto commesso con violenza o minaccia. La materia è regolata dal Codice Penale [(3)] commesso con violenza o minaccia al titolare dell'impresa assicurata, ai suoi coadiutori (aiutanti)
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scippo**
  Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. Quando c'è sia **scoperto** che **franchigia**, quest'ultima deve essere considerata come valore minimo di scoperto.

- **Sezione**
  Insieme di garanzie raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Valori**
  Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati escluse valute digitali e/o criptovalute.
- **Vetro antisfondamento**
  È un vetro costituito in uno dei seguenti modi:
  – unione di più strati di vetro con uno strato di plastica in mezzo, di spessore totale non inferiore a 6 mm;
  – unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a 6 mm.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Le **garanzie** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili più avanti descritti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto". E' la forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale [(4)].

Esempio di applicazione della forma a primo rischio assoluto

- Somma assicurata per il contenuto = € 10.000;
- Danno subito dal contenuto = € 12.000;
- Valore effettivo del contenuto (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 20.000;
- Danno indennizzato all'assicurato = € 10.000 (pari alla somma assicurata).

Il **premio** è calcolato in base all'attività che hai dichiarato e che è indicata in **polizza**.

Puoi svolgere anche attività secondarie a maggior **rischio**: in questo caso sono applicati i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

Vittoria indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e diretti ai **beni assicurati,** anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- **furto**, se il ladro entra nei locali che contengono le cose in uno dei seguenti modi:
  a) violazione delle difese esterne con rottura, scasso, uso di chiavi false (meccaniche o elettroniche), di grimaldelli o di arnesi simili. L'uso fraudolento (con inganno) di una chiava vera è considerato come l'uso di una chiave falsa;
  b) uso di un percorso diverso da quello normale che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
  c) in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi. Il **furto** con introduzione clandestina è quello che commette una persona quando approfitta di particolari condizioni ed entra nei locali senza destare sospetti negli addetti alla sorveglianza. Una volta entrato, attende la chiusura dei locali e ruba gli oggetti.
  d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura dei locali al pubblico e in presenza del personale;
  f) in uno dei modi indicati alle lettere a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte delle vetrate ben chiuse, sono protette da solo vetro fisso.

  Se per **beni assicurati** sono previste in **polizza** particolari difese interne, **Vittoria** indennizza solo se il ladro ha violato tali difese con le modalità indicate alla lettera a).
- **rapina** se avviene nei locali assicurati. Vale anche se le persone oggetto di violenza o minaccia sono prese dall'esterno e portate all'interno dei locali;
- **estorsione**, se la violenza (o la minaccia) e la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in **polizza**;
- guasti e atti vandalici (ai **beni assicurati**) causati dai ladri per commettere (o tentare) **furto, rapina o estorsione;**

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni, con i limiti di indennizzo indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*":

- Furto di beni fuori dai locali, per i **beni assicurati** che si trovano:
  – all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'attività commerciale assicurata. Il **furto** deve avvenire in uno dei modi indicati alle precedenti lettere a), b), c). L'area recintata è considerata allo stesso modo dei locali;
  – in modo temporaneo presso terzi, anche quando si partecipa a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio italiano, compreso Stato Vaticano e San Marino, nei limiti previsti dagli articoli:
    - "*CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI*";
    - "*MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI*".

- Furto tramite veicoli dell'**Assicurato**, se per portare via i **beni assicurati** i ladri utilizzano veicoli presenti nei locali dell'impresa assicurata o presenti nell'area in uso esclusivo dell'impresa.
  Vittoria indennizza con applicazione dello **scoperto** indicato all'articolo "*FRANCHIGIE E SCOPERTI*".

  Vittoria non applica lo scoperto se:
  – in **polizza** è presente la garanzia "*SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA*";
  – il servizio di sorveglianza, al momento del **sinistro**, è svolto come dichiarato in **polizza**.

- Furto o rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici
  Vittoria indennizza anche i danni da **furto** e **rapina** commessi in occasione di: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

- Guasti causati dai ladri a:
  – parti del fabbricato che contengono i **beni assicurati**;
  – **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali stessi;
  Sono compresi i danni di **furto** di **fissi** e **infissi**.

- Estensione al furto commesso dai dipendenti dell'**Assicurato**, fuori dell'orario di lavoro, La prestazione vale se si verificano le seguenti condizioni:
  – il **furto** avviene in uno dei modi indicati alle precedenti lettere: da a) ad f);
  – il dipendente (autore del **furto**) non è incaricato della:
    - custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti in **polizza**;
    - sorveglianza interna dei locali stessi;
  – il **furto** è commesso a locali chiusi e in orari diversi da quelli in cui il dipendente lavora nei locali stessi.

- Onorari dei periti
  Vittoria, in caso di **sinistro** indennizzabile, rimborsa:
  – le spese e gli onorari che spettano al perito che hai scelto e nominato;
  – la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito.
  La **garanzia** è valida con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Portavalori
  Vittoria indennizza la perdita di **valori** di proprietà dell'**Assicurato** durante il trasporto fuori dai locali dell'impresa assicurata, in conseguenza di:
  – **scippo**;
  – **rapina**;
  – **furto** in seguito ad **infortunio** o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
  – **furto** con destrezza, se l'incaricato del trasporto indossa o ha a portata di mano i **valori**;
  commessi sull'**Assicurato**, sui suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto.
  Vittoria indennizza anche il costo dell'ordine, in caso di:
  – impossibilità di effettuare la consegna a causa di un incidente;
  – altre ragioni certificabili che comportano un ricovero in pronto soccorso.

  La prestazione vale se:
  – i **valori** trasportati sono relativi all'attività assicurata;
  – le persone che eseguono il trasporto:
    - non hanno minorazioni fisiche che li rendono inadatti al servizio di portavalori;
    - hanno età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni;
    - non sono assicurate con altre polizze contro i **rischi** di **furto, scippo, rapina** per il trasporto di **valori**;

  La prestazione vale nel territorio della Provincia in cui si trovano i locali che contengono le cose assicurate. Vale anche nelle Province confinanti.

- Sostituzione di serrature
  Vittoria, in caso di **sinistro** indennizzabile rimborsa le spese per sostituire le serrature dei locali che contengono i **beni assicurati** se le chiavi sono state rubate all'**Assicurato** o al **Contraente** a seguito di **sinistro**. Le spese sostenute devono essere documentate con scontrini, fatture ecc.

- Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina estorsione e scippo
  In caso di **furto, rapina o estorsione** indennizzabili, la **garanzia** copre anche l'**infortunio** (eventuale) subito dal titolare dell'impresa, dai suoi familiari o dai dipendenti. In questo caso, **Vittoria** rimborsa le spese sanitarie (documentate) sostenute in conseguenza dell'**infortunio**.

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI IN CUI SONO I BENI ASSICURATI

Vittoria presta l'assicurazione se i locali che contengono i **beni assicurati** si trovano in fabbricati con pareti perimetrali, solai o copertura realizzati con i seguenti materiali:
- vivo,
- cotto,
- calcestruzzo,
- vetrocemento armato,
- **vetro antisfondamento**,
- cemento (armato o no).

Inoltre, se i locali fanno parte di un fabbricato che ha solo il piano terra, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale ad almeno 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Se l'altezza è inferiore a 4 metri, il tetto deve essere in:
- cemento armato o laterizio armato, senza lucernari

o
- vetrocemento armato totalmente fisso.

Se tutti i requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Questo **scoperto** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI IN CUI SONO I BENI ASSICURATI

Se nei locali che contengono i beni assicurati ci sono aperture verso l'esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri da:
- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

Vittoria presta l'assicurazione se ognuna di tali aperture:
- è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti:

oppure
- è protetta da inferriate fissate nel muro. Possono essere anche barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro.

I serramenti sono:
- realizzati con i seguenti materiali
  - legno;
  - materia plastica rigida;
  - **vetro antisfondamento**,
  - metallo o lega metallica,
- ben fissati o chiusi con:
  - serrature;
  - lucchetti;
  - altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati.

Se tutti i requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il sinistro con lo **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Questo **scoperto** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali che contengono i **beni assicurati** restano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 45° giorno.
Per i **preziosi** e i **valori** la sospensione inizia dalle ore 24 del 15° giorno.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune prevedono una riduzione del **premio**, altre un aumento del **premio** , altre ancora sono gratuite.
Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con aumento del **premio**

2.1 - COLONNINE SELF SERVICE ESTERNE

Le **garanzie** sono estese ai distributori automatici esterni di carburante (colonnina self-service) fissati in modo stabile al suolo o al muro.
È compreso anche:
- **furto** dei **valori** contenuti nel distributore automatico;
- guasti causati dai ladri per commettere o tentare il **furto**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.2 - DISTRIBUTORI ESTERNI

Le **garanzie** sono estese ai distributori automatici esterni all'impresa se relativi all'attività dell'impresa (indicata in **polizza**). I distributori automatici sono fissati in modo stabile al suolo o al muro dei locali che contengono le cose assicurate o vicini ad essi.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO - VENDITORI AMBULANTI

L'assicurazione è estesa alle **merci** e **attrezzature** durante il trasporto dal magazzino in cui si trovano al luogo di vendita e viceversa, a seguito di **furto** dell'automezzo di proprietà o in uso dell'**Assicurato**. Il **furto** del veicolo è escluso dalla **garanzia.**

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.4 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI

Vittoria indennizza, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, la perdita di valori di proprietà dell'**Assicurato**. Questa somma è una integrazione negli stessi termini e condizioni di quanto previsto per la prestazione "*Portavalori*" della **garanzia** "*INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA*".

Vittoria indennizza con applicazione di uno **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati da **furto** di **merci** e **attrezzature** durante il trasporto su autoveicolo e indicata in **polizza**.
La **garanzia** opera se:

- i beni (**merci** e **attrezzature**) sono relativi all'attività svolta dall'impresa;
- il veicolo che trasporta i beni è guidato da personale dell'impresa;
- il **furto** è realizzato con effrazione (rottura) di vetri o porte del veicolo. L'effrazione è verificabile dall'Autorità, da **Vittoria** o il perito da essa incaricato. Se tale verifica non è possibile perché il veicolo è rubato e non ritrovato, la **garanzia** è valida se l'**Assicurato** consegna a **Vittoria** tutte le chiavi del veicolo.

La **garanzia** opera:

- sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano);
- durante l'orario di lavoro, dalle 6:00 alle 21:00 (giorni lavorativi):
  – inizia quando le **merci** vengono caricate sul veicolo usato per il trasporto;
  – termina quando iniziano le operazioni di scarico.

Vittoria indennizza:

- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - RICETTE DELLE FARMACIE

Le **garanzie** della **sezione** "*Furto e rapina*" coprono anche le ricette custodite nella farmacia assicurata.
Per valore della ricetta si intende la differenza tra:

- prezzo dei medicinali indicato sulle fustelle
- ticket incassato.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 - SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITA'

Le **garanzie** della **sezione** "*Furto e rapina*" sono estese agli spazi esterni al fabbricato in cui viene svolta l'attività assicurata e alle relative attrezzature.
Sono compresi i beni che si trovano all'esterno dell'area recintata, se i beni sono fissati in modo stabile al suolo o al fabbricato, quando il **furto** è commesso forzando i mezzi di fissaggio.

L'estensione opera se la costruzione o installazione è autorizzate dalle Autorità competenti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", fermi i limiti previsti per i beni assicurati fuori dai locali, all'aperto e sui piazzali.

2.8 - VALORI IN CASSAFORTE

Vittoria assicura, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, i **valori** che si trovano nelle casseforti murate ed ancorate o di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato contro:

- il **furto**, se il ladro:
  - è entrato nei locali in uno dei modi indicati all'articolo "*INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA*", lettere da a) a f);
  - ha violato le difese dei mezzi di custodia mediante:
    - scasso dei sistemi di chiusura;
    - uso di grimaldelli o altri mezzi illeciti idonei allo scopo. Sono escluse le chiavi false;
- la **rapina** anche per i **valori** posti al di fuori delle casseforti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Opzioni con riduzione del **premio**

2.9 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- i locali che contengono i **beni assicurati** sono protetti da impianto antifurto con registratore di controllo installato da impresa autorizzata [(5)] come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**Assicurato**;
- l'**Assicurato** osserva e fa osservare i seguenti obblighi:
  - manutenzione dell'impianto almeno una volta l'anno, tramite adeguati interventi;
  - attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'impresa assicurata.

A fronte di tali condizioni, paghi un **premio** ridotto (sconto).

Se l'**Assicurato** (o chi per lui) non rispetta i predetti obblighi, o se l'allarme non ha le caratteristiche richieste, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.10 - SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA

In **polizza** dichiari che durante i periodi di chiusura dell'impresa:

- i locali sono sorvegliati all'interno da guardiano con arma da fuoco;
- il guardiano svolge giri di ispezione (ronda) almeno ogni ora;
- i giri di ispezione sono verificati tramite orologi o altri strumenti elettronici di controllo installati nei punti più adatti per l'efficacia della sorveglianza.

Tale dichiarazione:

- determina la riduzione del **premio**;
- è essenziale per l'efficacia della **garanzia**. Vale quanto previsto all'articolo "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" del documento "*Il Contratto dalla A alla Z*".

Opzione gratuita (senza aumento o diminuzione del **premio**)

2.11 - MACCHINARI IN LEASING

Sono assicurati anche i **macchinari** e gli impianti acquistati in leasing.
Se i **macchinari** sono assicurati in modo parziale con altra polizza, questa assicurazione opera ad integrazione.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

La copertura assicurativa non opera per:

- fabbricati fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- beni che si trovano all'aperto, fuori dai recinti dell'impresa assicurata;
- fabbricati con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da:
  - vivo;
  - cotto;
  - calcestruzzo;

- vetrocemento armato;
- **vetro antisfondamento**;
- cemento (armato o no).

Non sono assicurabili le imprese:
- con numero di addetti uguale o superiore a 50;
- che operano in settori diversi dal commercio.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustrata nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti;**
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Tutte le **garanzie** escludono i danni:
- che si verificano in occasione di:
  - incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive;
  - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri eventi naturali;
  - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;
  - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto.

  Le suddette esclusioni non sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti:
  - **Assicurato**;
  - persone che abitano con l'**Assicurato** o il **Contraente** o occupano i locali che contengono i **beni assicurati** o i locali comunicanti;
  - persone del fatto delle quali devono rispondere l'**Assicurato** o il **Contraente**;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - parenti o affini dell'**Assicurato** o del **Contraente** da vincoli di parentela o affinità anche se non abitano insieme;
- causati ai **beni assicurati** da incendi, esplosioni o scoppi;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**;
- da sottrazione di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**, causati da attacco al sistema stesso.

Per la **garanzia** "*MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE*" sono inoltre esclusi i danni:
- indennizzabili in base ad altre **garanzie** di questa **sezione**;
- subiti durante il trasporto su veicoli telonati;
- subiti durante il trasporto su veicoli con portiere o sportelli non chiusi durante le soste o le fermate.
- a **merci**:
  - già danneggiate;
  - infiammabili ed esplodenti;
  - trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale;
  - che si possono trasportare a temperatura controllata
- ai seguenti beni:
  - **valori e preziosi**;
  - animali vivi;
  - veicoli iscritti al P.R.A. o da esso radiati, anche se tali beni sono oggetto dell'attività dichiarata in **polizza**;
  - prodotti farmaceutici;
  - tabacchi;
  - carburanti per trazione e riscaldamento;
  - sangue ed emoderivati.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Sono previste **franchigie** e **scoperti**. Gli **scoperti** sono differenziati in base alla classificazione

dell'attività che hai dichiarato e che è indicata in **polizza**.

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
- **Scoperto = 10% con il minimo di € 200;**
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).**

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti per le attività di classe A. La classe di attività è indicata in polizza.

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Se presente in polizza anche la garanzia *"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"*		Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del **sinistro** Importo indennizzabile: • fino a €5.000: scoperto 10%, minimo €100; • oltre €5.000 e fino a €20.000: scoperto 5%, minimo €750; • oltre €20.000: scoperto 10%, massimo €10.000.
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Se non presente in polizza la garanzia *"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"*		Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del **sinistro** Importo indennizzabile: • fino a €5.000: scoperto 20%, minimo €100; • oltre €5.000 e fino a €20.000: scoperto 10%, minimo €1.500; • oltre €20.000: scoperto 15%, massimo €10.000.
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	€ 250	

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti cagionati dai ladri	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto e rapina commessi a seguito di eventi socio politici	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) • 10% se l'**Assicurato** o i suoi dipendenti o familiari sono presenti nei locali al momento del **furto**; • 25% negli altri casi
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli presenti nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 10%
"VALORI IN CASSAFORTE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20%
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 15%
"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"DISTRIBUTORI ESTERNI"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 10%, con il minimo di € 250
"COLONNINE SELF-SERVICE ESTERNE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20% con il minimo di € 250

La **franchigia** si applica all'importo indennizzabile dopo l'applicazione dello "Scoperto Base" indicato in Tabella.

Esempio di applicazione dello scoperto
Polizza con garanzie:
- **"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**
- **"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"**

Danno – furto di beni assicurati fuori dai locali.
Importo liquidabile: € 20.000.
Scoperto base: 5% min €750 = €1.000 (5% di 20.000); importo liquidabile €19.000
Scoperto aggiuntivo (per furto fuori dai locali): 20% min €500 = € 3.800 (20% di €19.000)

Importo indennizzato all'assicurato: € 15.200 (€20.000 meno scoperto base €1.000 meno scoperto aggiuntivo €3.800)

TABELLA 2
Applicazione delle franchigie e degli scoperti per le attività di classe B. La classe di attività è indicata in polizza.

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" *Se presente in polizza anche la garanzia* *"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"*		Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del **sinistro** Importo indennizzabile: • fino a €5.000: nessuno scoperto; • oltre €5.000 e fino a €20.000: scoperto 10%, minimo €750; • oltre €20.000: scoperto 15%, massimo €10.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Se non presente in polizza anche la garanzia *"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"*		Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del **sinistro** Importo indennizzabile: • fino a €5.000: nessuno scoperto; • oltre €5.000 e fino a €20.000: scoperto 10%, minimo €750; • oltre €20.000: scoperto 15%, massimo €10.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti cagionati dai ladri	€ 250	

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto e rapina commessi a seguito di eventi socio politici	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) • 10% se l'**Assicurato** o i suoi dipendenti o familiari sono presenti nei locali al momento del **furto**; • 25% negli altri casi
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli presenti nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 10%
"VALORI IN CASSAFORTE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20%

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 25%
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 15%
"DISTRIBUTORI ESTERNI"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 10%, con il minimo di € 250
"COLONNINE SELF-SERVICE ESTERNE"		Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base) 20% con il minimo di € 250

La **franchigia** si applica all'importo indennizzabile dopo l'applicazione dello "Scoperto Base" indicato in Tabella.

Esempio di applicazione dello scoperto
Polizza con garanzie:

- **"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**
- **"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"**

Danno – furto di beni assicurati fuori dai locali.
Importo liquidabile: € 20.000.
Scoperto base: 5% min €750 = €1.000 (5% di 20.000); importo liquidabile €19.000
Scoperto aggiuntivo (per furto fuori dai locali): 20% min €500 = € 3.800 (20% di €19.000)

Importo indennizzato all'assicurato: € 15.200 (€20.000 meno scoperto base €1.000 meno scoperto aggiuntivo €3.800)

TABELLA 3
Applicazione delle franchigie e degli scoperti per le attività di classi diverse da A o B. La classe di attività è indicata in polizza.

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti cagionati dai ladri	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto e rapina commessi a seguito di eventi socio politici	€ 250	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali		25%
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi		25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti		25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi		• 10% se l'**Assicurato** o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del **furto**; • 25% negli altri casi
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato		20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione		25%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"		10%
"VALORI IN CASSAFORTE"		20%
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"		15%
"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"		25%
"DISTRIBUTORI ESTERNI"		10% con min € 250
"COLONNINE SELF-SERVICE ESTERNE"		20% con min € 250

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO AI VENDITORI AMBULANTI"		20%

Esempio di applicazione dello scoperto
Polizza con garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"

Danno – furto di beni assicurati fuori dai locali
Importo liquidabile: € 20.000
Scoperto: 20% min €500 = €4.000 (20% di 20.000)
Importo indennizzato all'assicurato: € 16.000 (€20.000 meno €4.000)

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- **Limite di indennizzo € 200 per sinistro: la società pagherà massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi la società pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **Limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: la società pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **Limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso la società pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

Ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio [6] per nessun motivo **Vittoria** paga una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**.

TABELLA 4
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA o bene colpito da sinistro	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	20% della **somma assicurata** con max € 10.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Oggetti pregiati	€ 5.000 per singolo oggetto o per ogni servizio di argenteria max € 10.000 complessivo
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Preziosi	20% della **somma assicurata** max € 5.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Valori	20% della **somma assicurat**a max € 5.000, fatta eccezione per le maggiori somme assicurate con la **garanzia** *"PORTAVALORI"*
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	80% della **somma assicurata** per il furto o rapina del contenuto
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Spese sanitarie per infortunio a seguito di rapina, estorsione, scippo	• spese nei primi 60 giorni dall'**infortunio** • massimo € 1.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	80% della **somma assicurata** per il furto o rapina del contenuto
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali	15% della **somma assicurata** max € 10.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi	15% della **somma assicurata** max € 10.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Portavalori	20% della **somma assicurata** max € 2.500
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Onorari periti	5% della **somma assicurata** max € 1.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Sostituzione serrature	€ 1.000 per **sinistro** e per **anno solare**
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto e rapina commessi a seguito di eventi socio politici	€ 2.500
"SPAZI ESTERNI INERENTI L'ATTIVITÀ"	• 10% della **somma assicurata** per il furto o rapina del contenuto; • max € 5.000
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"RICETTE DELLE FARMACIE"	**somma assicurata** indicata **polizza**
"COLONNINE SELF SERVICE ESTERNE"	€ 5.000
"DISTRIBUTORI ESTERNI"	€ 5.000
"ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO AI VENDITORI AMBULANTI"	• **somma assicurata** indicata **polizza** • max € 1.000 per **sinistro** e **anno solare** per la **rapina** di **valori**
"VALORI IN CASSAFORTE"	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE"	**somma assicurata** indicata in **polizza**

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** [7];

Entro 5 giorni devi:
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o avvisare **Vittoria** [8]. Se hai altre polizze che coprono lo stesso evento, devi avvisare anche gli altri assicuratori (diversi da **Vittoria**).
- comunicare a **Vittoria** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo: Nella denuncia devi indicare, tra l'altro, l'Agenzia e il numero di **polizza**;
- inviare a **Vittoria** un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo) e la copia della denuncia fatta all'Autorità;

Devi inoltre:
- agire subito per:
  - cercare di recuperare le cose rubate;
  - conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare la procedura di ammortamento, se la legge lo consente.

In questi casi, le spese che sostieni sono a carico di **Vittoria**, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose hanno al momento del **sinistro**.
Tali spese sono a carico di **Vittoria** anche se:
- l'ammontare delle spese, unitamente all'importo del danno, supera la **somma assicurata**;
- non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Vittoria** prova che hai fatto spese in maniera sconsiderata (con leggerezza, in modo avventato, senza ponderazione).

Devi inoltre:
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad una indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- dimostrare il danno e la sua entità;
- mettere a disposizione di **Vittoria** e dei periti tutti i documenti e le prove richieste per le indagini;
- facilitare le indagini e gli accertamenti presso terzi che **Vittoria** e i periti ritengono necessarie;
- presentare, se richiesti da **Vittoria**, i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **sinistro**.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi elencati in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** [9].

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:
- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.
- alteri gli indizi materiali del reato.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.
Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.
I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.
Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:
a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli atri periti nel verbale di perizia definitivo.
I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina il danno con i seguenti criteri.

- **attrezzature, macchinari, arredamento**
  Il danno è pari al costo per:
  - sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per: uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
  - riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del **sinistro**;
- **apparecchiature elettroniche**
  Il danno è pari al costo di riparazione, con il seguente massimo:
  - per le cose fino a 4 anni di età (dalla data di acquisto): il danno non può superare il "valore a nuovo" delle cose;
  - per le altre cose: il danno non può superare il triplo del "valore alla stato d'uso" delle cose. Per "valore allo stato d'uso" si intende il "valore a nuovo" ridotto del deprezzamento in funzione di:
    - qualità;
    - funzionalità;
    - rendimento;
    - stato di manutenzione;
    - ogni altra circostanza concomitante.
- **oggetti pregiati**
  Il danno è pari al costo per:
  - sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche;
  - riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **sinistro**. Per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- **merci**
  Il danno è pari alla differenza tra:

– il valore stimato al momento del **sinistro** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti);

e

– il valore del residuo.

Nelle lavorazioni, le **merci** sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali (se dovuti). Se queste valutazioni superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

- titoli di credito: il valore del danno è dato dalla somma riportata sui titoli.
  Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- ricette delle farmacie: il valore della ricetta è il credito che essa rappresenta, cioè il prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, meno il ticket incassato.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Per i titoli di credito:
- **Vittoria**, a meno di diversi accordi, paga l'indennizzo dopo la scadenza di ciascun titolo, se prevista;
- l'**Assicurato** restituisce a **Vittoria** l'**indennizzo** percepito, una volta che i titoli diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.

5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** un anticipo dell'importo della liquidazione se:
- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 15.000.

L'importo dell'anticipo:
- è pari al 50% dell'importo minimo da pagare in base alle risultanze acquisite;
- non può superare € 50.000.

Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'anticipo è determinato senza l'applicazione del valore a nuovo.

5.8 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.9 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** le **somme assicurate** sono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. La riduzione è pari al danno indennizzato (netto di eventuali **scoperti e franchigie**).
Puoi richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo rateo di **premio** quando Vittoria ti paga l'**indennizzo**.
In caso di più **sinistri** nello stesso periodo di assicurazione, il reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **somma assicurata**.
Se **Vittoria** recede dal contratto, ti restituisce la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso calcolato sulle **somme assicurate** ancora in essere.

5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Devi avvisare **Vittoria** appena hai notizia che le cose sottratte sono recuperate in tutto o in parte.

Per le cose recuperate:

- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** integralmente: le cose recuperate diventano di proprietà di **Vittoria**, se non restituisci l'intero importo ricevuto (da **Vittoria**);
- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** parzialmente: puoi tenere o vendere le cose recuperate, se restituisci a **Vittoria** l'importo parziale ricevuto (da **Vittoria**);
  In questo caso **Vittoria** procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno accertato in origine, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto **Vittoria** calcola l'**indennizzo** a termini di **polizza** ed effettua il conguaglio.
- prima di pagare l'**indennizzo** ed entro 2 mesi dalla data di avviso del **sinistro: Vittoria** copre solo i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. Puoi lasciare a **Vittoria** le cose di uso personale e domestico recuperate. **Vittoria** può rifiutare di tenerle e pagare l'**indennizzo** dovuto.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando o **Vittoria** o l'Agenzia e il numero di **polizza**. Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; Adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.	Avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**; Fornire a **Vittoria** un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.	Predisporre un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate con indicazione del rispettivo valore. Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato. Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) **Codice penale – Art. 629-Estorsione**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente

(2) **Codice penale – Artt. 624 e 624 bis**

Art 624-Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) **Codice penale Art. 628 -Rapina**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1. 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2. 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
3. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
4. 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
5. 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
6. 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
7. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(4) **Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. (3)
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla

lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

(6) **Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) **Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(8) **Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(9) **Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Esercizi Commerciali

Sezione “RESPONSABILITÀ CIVILE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T)	Base	
PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI	Base	Attivabile con la garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO della sezione "Incendio e altri danni ai beni"
ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI	Opzionale a pagamento	
COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA	Opzionale a pagamento	
CUSTODIA DI MINORI AFFIDATI DAI CLIENTI	Opzionale a pagamento	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE R.C. PER ERRATA DISTRIBUZIONE	Opzionale a pagamento	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
FRANCHIGIA ASSOLUTA PER DANNO BIOLOGICO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
LAVANDERIE	Opzionale a pagamento	
PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI	Opzionale a pagamento	
RICORSO TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie base della sezione "Incendio e altri danni ai beni"
RISARCIMENTO PER R.C DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX2)	Opzionale a pagamento	

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX4)	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI	Opzionale a pagamento	
SERVIZI DI CATERING	Opzionale a pagamento	
SPAZI ESTERNI AL FABBRICATO (DEHORS)	Opzionale a pagamento	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)	Opzionale a pagamento	

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Addetti**
  Le seguenti persone:
  – titolari, soci dell'impresa e loro familiari coadiuvanti (non dipendenti);
  – associati in partecipazione;
  – dipendenti dell'impresa e tutti coloro lavorano nel rispetto delle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi apprendisti, stagisti e tirocinanti.
- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Cose**
  Oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza) e gli animali.
- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati Personali**
  Informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile. Le informazioni sono relative all'attività svolta dall'impresa assicurata.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Infortunio**
  Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Malattia**
  Alterazione dello stato di salute che non dipende da **infortunio**.
- **Massimale**
  Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimite di **risarcimento**, tale sottolimite non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimite è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
  Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimite di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile [(1)].
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**

Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
  Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza***.*

È assicurata l'impresa indicata in **polizza**, il titolare e i soci.

Le **garanzie** coprono la responsabilità civile (di seguito "r.c.") dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza gli importi che l'**Assicurato** deve pagare (a terzi) per:
- capitale;
- interessi;
- spese.

Vittoria indennizza entro i **massimali** indicati in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati in dettaglio nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

I **massimali** sono indicati in **polizza** come segue:
- in prima posizione è indicato il **massimale** per ogni **sinistro**, senza considerare il numero di persone o cose danneggiate;
- in seconda posizione è indicato il **massimale** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- in terza posizione, è indicato il **massimale** per danni a **cose**, anche se appartengono a più persone.

Non previsto in caso di garanzia "*R.C.O.*"

I **massimali** della **garanzia** "*R.C.T.*" si cumulano con quelli della **garanzia** "*R.C.O.*", quando entrambe sono presenti in **polizza**.

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T.)

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato**:
- quando causa danni a terzi in modo accidentale (non volontario);
- per fatti relativi all'esercizio dell'attività assicurata e indicata in **polizza**.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):
- morte;
- lesioni personali;
- danni a **cose**.

L'assicurazione vale anche per:
- eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'INPS [(2)] (nei confronti dell'**Assicurato**);
- r.c. attribuita all'**Assicurato** per azioni dolose di persone di cui l'**Assicurato** è responsabile.

Non sono considerate terzi le persone indicate all'articolo "*Cosa NON è assicurato?*"

Vittoria risarcisce:
- entro i **massimali** indicati in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** "*R.C.T.*" vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, con esclusione di USA, Canada e territori sotto la loro giurisdizione. Questa limitazione territoriale non si applica nei seguenti casi:
- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni. È compreso il **rischio** che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- viaggi all'estero di **addetti** per condurre trattative ed affari per conto dell'**Assicurato**.

La **garanzia** comprende anche le prestazioni (estensioni) elencate di seguito.

Attività complementari a quella principale
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende la r.c. che deriva da:
- proprietà o conduzione dei fabbricati che sono beni strumentali per svolgere l'attività principale indicata in **polizza**. Ad esempio:
  - uffici;
  - laboratori;

  - officine;
  - depositi, magazzini e simili.

  Sono comprese le relative aree alberate;
- committenza, direzione, esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di cui al punto precedente. Sono compresi anche:
  - impianti fissi;
  - cancelli elettrici;
  - attrezzature;
  - ponteggi, impalcature;
  - recinzioni e installazioni provvisorie del cantiere;
- uso di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore. È esclusa la circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà o gestione di parcheggi destinati a veicoli di dipendenti, clienti e fornitori. È compresa la r.c. per danni ai veicoli parcheggiati;
- operazioni di ritiro, consegna e fornitura di merce. Sono compresi il trasporto e le operazioni di carico e scarico;
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature;
- organizzazione di attività ricreative per i propri dipendenti. È esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni. È compreso il **rischio** che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti (presso l'**Assicurato** o presso terzi);
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono compresi anche i danni causati da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, o da terzi incaricati dall'**Assicurato**;
- presenza di cani da guardia nelle sedi dove l'**Assicurato** svolge la sua attività;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia (sia all'interno che all'esterno) dei fabbricati e l'appalto di questi lavori ad altre imprese.

Attività di ambulante

Se l'attività assicurata è svolta come commercio ambulante, la **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. derivante da:
- proprietà o conduzione di teloni, ombrelloni, banchi e allestimenti speciali dei veicoli;
- proprietà o utilizzo di bombole di gas, generatori di corrente e apparecchiature in genere relativi all'attività;
- proprietà o conduzione dei depositi e dele attrezzature in essi presenti.

Cose in custodia

La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. per danni materiali e diretti alle **cose** di altre persone in possesso dall'**Assicurato**.

Centri estetici, solarium, saune, massaggi e saloni di bellezza di semplice cosmesi e altre attività commerciali nelle quali si effettuano piercing o fori per orecchini

Per tali attività, la **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche i danni causati dall'**Assicurato** a terzi presso il domicilio dei clienti.

La prestazione è valida se le attività svolte e i trattamenti applicati dall'**Assicurato** non richiedono controlli medici.

Per i trattamenti sui minorenni, la prestazione è valida se l'**Assicurato** ha il consenso dei genitori o da chi ne fa le veci.

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", la **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. per danni a **cose** di terzi:
- trasportate;
- rimorchiate;
- sollevate;
- caricate o scaricate.

Questa prestazione è valida se:
- il danno dipende da una rottura accidentale del mezzo meccanico usato per queste operazioni;

e
- la rottura non è causata da un incidente stradale o di navigazione.

Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico
L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a veicoli durante le operazioni di carico o scarico.

Danni causati da cose vendute o somministrate
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. per danni causati dalle cose vendute o somministrate.
Questa prestazione è valida:
- per danni che si verificano entro 1 anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della **polizza**, se causati da **cose** vendute e consegnate, o somministrate, durante il periodo di validità della **garanzia**;
- solo per le merci in possesso dall'**Assicurato**, nel rispetto di norme e regolamenti che regolano la sua attività.

La prestazione comprende anche i danni fisici provocati da generi alimentari e bevande prodotti o preparati dall'**Assicurato** e venduti o serviti direttamente ai consumatori, quando sono assicurati:
- bar, pasticcerie, gelaterie;
- ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde;
- macellerie, pollerie, pescherie;
- negozi di frutta e verdura;
- torrefazioni;
- panetterie e negozi di gastronomia o di alimentari in genere.

Per le farmacie, la prestazione vale anche per la somministrazione e la vendita di preparati farmaceutici personalizzati (prodotti galenici) di produzione propria.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a **sinistro** risarcibile in base a **garanzie** di questa **sezione**.

Lavori eseguiti presso terzi
Questa prestazione riguarda gli eventuali lavori che l'impresa assicurata esegue presso terzi, in relazione all'attività principale indicata in **polizza**.
In questo caso, a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*, la **garanzia** "*R.C.T*" comprende anche i seguenti danni a **cose** di terzi:
- causati da **incendio** di **cose** dell'**Assicurato** o da lui tenute;
- che si trovano dove si eseguono i lavori, se non sono spostabili a causa del loro volume o peso.

R.C. per committenza [3]
A parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*, la **garanzia** "*R.C.T*" comprende anche la r.c. che deriva all'**Assicurato** per danni causati a terzi dai propri **addetti** quando guidano:
- autovetture, compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro";
- ciclomotori;
- motoveicoli.

Questa copertura vale:
- nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano);
- anche per i danni fisici causati alle persone trasportate. In questo caso, **Vittoria** può comunque chiedere il rimborso ai responsabili (diritto di surroga).

Inoltre, per altri tipi di committenza [4], la **garanzia** *"R.C.T."* copre la r.c. dell'**Assicurato** come committente di:
- personale necessario per svolgere le attività dell'impresa (anche quello adibito al servizio privato degli amministratori e dei dirigenti dell'impresa assicurata);
- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento, officina, deposito adibiti all'attività assicurata. Questa copertura vale solo per la r.c. che deriva dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand") e impianti, compresa la loro manutenzione, se questi lavori sono eseguiti nel rispetto delle norme di legge.

Parrucchieri
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche i danni ai capi di abbigliamento dei clienti, causati dall'utilizzo di tinture o di altri prodotti cosmetici.

R.C. personale degli addetti
La garanzia *"R.C.T."* comprende anche la r.c. degli addetti dell'Assicurato, per i danni che causano accidentalmente a terzi (escluso l'**Assicurato**) durante il loro lavoro.
Sono esclusi i **rischi** relativi alla precedente prestazione *"R.C.* per *committenza"* per la guida di veicoli.
Gli **addetti** dell'**Assicurato** sono considerati terzi fra di loro, solo per i danni che subiscono per morte o lesioni personali gravi o gravissime [5], entro il limite del **massimale** previsto per la **garanzia** "*R.C.O*", se presente in **polizza**.

Toelettatura di animali vivi
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche i danni materiali e diretti agli animali di terzi avvenuti durante la toelettatura o mentre sono in custodia all'**Assicurato.**

1.2 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla proprietà del fabbricato indicato in **polizza** e locato a terzi.
- impianti fissi destinati alla conduzione dell'immobile;
- ascensori e montacarichi.

Inoltre, la **garanzia** comprende la r.c. che deriva da:
- proprietà di:
  - antenne radiotelevisive;
  - recinzioni;
  - spazi adiacenti al fabbricato (anche quelli usati come giardino);
  - alberi di alto fusto;
- esecuzione lavori di manutenzione ordinaria;
- esecuzione lavori di manutenzione straordinaria (anche se rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008), per il solo **rischio** di committenza [(6)].

Inoltre, la **garanzia** comprende la r.c. per i seguenti danni:
- spargimento di acqua;
- inquinamento accidentale. Sono danni dovuti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di vario genere emesse o fuoriuscite in modo improvviso a causa di rottura accidentale di impianti o condutture.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):
- morte;
- lesioni personali;
- danni a **cose**.

Vittoria risarcisce:
- entro i **massimali** indicati in polizza;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Le **garanzie** prevedono un aumento del **premio** e sono valide se indicate in **polizza**.
Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nei successivi articoli.

2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*ESCLUSIONI*".
La **garanzia** "*R.C.T.*" copre anche i danni a terzi provocati da persone che non risultano **addetti**.
L'estensione vale se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- i danni accadono mentre le persone svolgono le attività insieme all'**Assicurato** o a persone da lui incaricate. Le attività sono quelle oggetto della copertura base "*R.C.T.*";
- il numero di persone (non **addetti**) incaricate dall'**Assicurato** non supera il 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli **addetti** indicato **polizza**.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche la r.c. dell'**Assicurato** per i danni alle **cose** dei clienti a seguito di:
- sottrazione;
- distruzione;
- perdita;
- deterioramento,

delle **cose** portate (dai clienti) nei locali dell'impresa.
La r.c. è quella prevista dal Codice civile [7].

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.3 - CUSTODIA DI MINORI AFFIDATI DAI CLIENTI

Questa **garanzia** opera quando l'**Assicurato** prende in custodia dei minorenni che i clienti gli affidano per un periodo temporaneo.

La **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** per:
- danni a terzi causati dai minori;
- lesioni subite dai minori.

La **garanzia** è valida se nell'impresa assicurata è presente una persona incaricata della vigilanza e a custodia dei minori.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - R.C PER ERRATA DISTRIBUZIONE

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche la r.c. per i danni a terzi causati da:
- alterazione del carburante venduto;
- erogazione di carburante non adatto alla specifica motorizzazione e, quindi, al corretto funzionamento del veicolo. Questa copertura è valida se l'erogazione è eseguita dal personale dell'impresa.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** risarcisce, le spese sostenute per:
- trasportare il veicolo alla più vicina autofficina;
- pulire il serbatoio e il motore. Sono quindi esclusi i danni al motore.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche la r.c. per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'**Assicurato**, o durante il rifornimento. È esclusa l'errata erogazione di carburante.
L'estensione copre i danni che si verificano nel luogo dove l'impresa esercita l'attività coperta dalla garanzia base *"R.C.T"*.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

Questa copertura estende la **garanzia** "*R.C.O.*" alle malattie professionali dei dipendenti riconosciute dall'INAIL.
L'estensione alle malattie professionali non vale per le persone che sono equiparate ai dipendenti (definite nella **garanzia** "*R.C.O*.").
Le malattie professionali coperte sono quelle:
- che si manifestano per la prima volta dopo la sottoscrizione della **polizza**;
- conseguenti a fatti colposi dell'**Assicurato**, commessi per la prima volta durante il periodo di copertura della **polizza**.

L'estensione copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi della normativa specifica sugli infortuni e le malattie professionali (INAIL) [8] .

Vittoria può effettuare in ogni momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'impresa assicurata. L'**Assicurato** deve consentire il libero accesso alle persone incaricate da **Vittoria** e fornire notizie e documenti necessari.

In caso di più danni:
- originati dalla stessa malattia professionale (anche se i danni si manifestano in tempi diversi durante il periodo di validità della **garanzia**);
- che si verificano nello stesso periodo annuo di assicurazione.

il **massimale** "*R.C.O*" per **sinistro** indicato in **polizza** rappresenta il massimo risarcimento di **Vittoria** per il totale dei danni.

2.7 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.)

A parziale modifica di quanto previsto dalla **garanzia** "*R.C.O*". per il danno biologico:
- la **garanzia** copre il danno biologico con qualsiasi livello di invalidità permanente (anche inferiore al 6%);
- **Vittoria** risarcisce il danno biologico con applicazione dell'importo di **franchigia** indicato in **polizza**. La **franchigia** si applica al **risarcimento** dovuto per ciascun dipendente infortunato.

2.8 - LAVANDERIE

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche i danni materiali e diretti alle **cose** di terzi (che sono oggetto dell'attività assicurata).

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.9 - PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** "*R.C.T."* comprende anche i danni a terzi che derivano dalla proprietà o conduzione di giochi per bambini, situati negli spazi esterni dell'impresa assicurata.
La **garanzia** copre in caso di morte o invalidità permanente (dei terzi).

La **garanzia** è valida se l'**Assicurato**:
- rispetta le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini [(9)];
- esegue la necessaria manutenzione periodica dei giochi.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.10 - RICORSO TERZI

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** verso terzi per danni:
- materiali e diretti alle **cose** di terzi;
- causati da evento indennizzabile per le **garanzie** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*" presenti in **polizza**.

La **garanzia** "*RICORSO TERZI*" comprende anche i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:
- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Vittoria risarcisce:
- entro il **massimale** indicato in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Per le spese di giudizio, si applica l'art. 1917 del Codice civile.

2.11 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)

Questa **garanzia** ("*R.C.O.*") copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da **infortunio** sul lavoro subito dai propri dipendenti che:
- svolgono attività per le quali è valida l'assicurazione della presente **polizza**;
- sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli **infortuni** (INAIL), secondo le norme vigenti.

La garanzia "*R.C.O.*" è valida se, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge (INAIL).

La **garanzia** "*R.C.O.*" copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi:
- della normativa specifica degli infortuni sul lavoro (INAIL) [(10)];
- del Codice civile, per i danni conseguenti ad **infortunio** sul lavoro che non rientrano nella normativa specifica (INAIL) [(11)]. In questo caso, la **garanzia** copre la r.c. per i danni di:
  - morte;
  - invalidità permanente maggiore o uguale al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (danno biologico).

Ai fini della **garanzia** *"R.C.O"*, **Vittoria** considera equiparati ai dipendenti le seguenti persone, (se soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e se svolgono attività coperte dalla **polizza**):

- tutti quelli prestano la propria attività in base alle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, se l'INAIL esercita azione di rivalsa.

I dipendenti sono considerati come terzi se l'INAIL esercita azione di surroga [(12)] invece di azione di regresso (prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro).

L'assicurazione vale anche nei seguenti casi:
- per le eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'INPS [(13)];
- per la r.c. che può derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali risponde a norma di legge;
- se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, se questo dipende da un suo errore di interpretazione delle norme di legge e se tale errore è commesso senza dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui o con cui è responsabile.

La **garanzia** vale in tutto il mondo se l'INAIL (o qualsiasi altro istituto competente per legge):
- concede la stessa estensione territoriale;

e
- fornisce la copertura all'estero con le stesse condizioni, limiti e modi usati per il territorio italiano.

In caso di **sinistro** relativo alla **garanzia** "*R.C.O.*", **Vittoria** risarcisce:
- entro i **massimali** indicati in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

I massimali della **garanzia** "*R.C.O*." si cumulano con quelli della **garanzia** base "*R.C.T.*", sempre presente in **polizza**.

2.12 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** *"R.C.T*." comprende anche i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo. La contaminazione è causata da sostanze emesse o fuoriuscite in modo improvviso (non graduale) per rottura accidentale di impianti o condutture dell'impresa assicurata.
La **garanzia** vale anche a seguito di rottura provocata da eventi assicurati con la **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*", se in **polizza** è presente anche la **garanzia** "*RICORSO TERZI DA INCENDIO*".

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.13 - RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 2)

Questa **garanzia** estende la "*R.C.T.*" della farmacia quando esegue i test o somministra i vaccini Covid all'interno dei locali (o in strutture attrezzate dalla farmacia), in base alle disposizioni delle Autorità competenti.

L'estensione è valida se gli incaricati di eseguire i test o somministrare i vaccini:
- sono al massimo 2 (due);

e
- hanno le autorizzazioni e abilitazioni richieste dalla normativa.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.14 - RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 4)

Questa **garanzia** estende la "*R.C.T.*" della farmacia quando esegue i test o somministra i vaccini Covid all'interno dei locali (o in strutture attrezzate dalla farmacia), in base alle disposizioni delle Autorità competenti.

L'estensione è valida se gli incaricati di eseguire i test o somministrare i vaccini:
- sono al massimo 4 (quattro);

e
- hanno le autorizzazioni e abilitazioni richieste dalla normativa.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.15 - RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*ESCLUSIONI*".
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche i danni a terzi che si verificano entro 2 anni dalla fine dei lavori.
La **garanzia** copre i danni causati da errori di:
- installazione;
- montaggio;
- smontaggio;
- manutenzione;
- riparazione,

della merce venduta.

La data di fine lavori è il momento in cui si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione del verbale di consegna (o analogo documento);
- uso delle merci in base alla loro destinazione.

Se complementari all'attività assicurata, la **garanzia** comprende anche le attività dell'impresa relative agli impianti al servizio degli edifici, di cui alla specifica normativa [(14)], se l'**Assicurato** ha l'abilitazione prevista dalla normativa [(15)].
Inoltre, in caso **sinistro** indennizzabile in base a quanto sopra descritto, la **garanzia** copre anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.16 - SERVIZI DI CATERING

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*ESCLUSIONI*".
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche i danni derivanti da servizio di "catering" svolto presso terzi.
Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.
Per i danni ai locali in cui si esegue il servizio e alle **cose** che si trovano nei locali, sono compresi anche quelli causati da **incendio**.
Per i danni causati da cibi e bevande somministrati, la **garanzia** vale se:
- la somministrazione e la richiesta di danno avvengono durante il periodo di validità della **polizza**;

e
- il danno si manifesta entro 1 anno dalla somministrazione.

La **garanzia** opera anche in caso di guasto a macchinari o attrezzature utilizzati dall'**Assicurato** per preparare o somministrare il cibo. In questo caso, la **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** derivante da obblighi contrattuali nei confronti del cliente (il committente del servizio di catering). Questa prestazione vale se il guasto si verifica nelle 24 ore precedenti il giorno dell'erogazione del servizio.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.17 - SPAZI ESTERNI AL FABBRICATO (DEHORS)

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*ESCLUSIONI*".
Riguarda le costruzioni e installazioni esterne ("dehors") alla parte del fabbricato dove l'impresa svolge l'attività assicurata.
La **garanzia** "*R.C.T.*" copre anche la r.c. che deriva dalla proprietà o conduzione dei "dehors", anche su suolo pubblico, e delle attrezzature contenute.

La copertura opera se la costruzione o installazione delle cose e l'occupazione del suolo in cui si trovano sono autorizzate dalle Autorità competenti.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*ESCLUSIONI*".
La **garanzia** "*R.C.T.*" comprende anche i danni patrimoniali che derivano dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di **dati personali**.

La copertura è valida se l'**Assicurato** rispetta gli obblighi e le prescrizioni minime di sicurezza previste dalla legge.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene e illustra in dettaglio i **rischi** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili le imprese:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che operano in settori diversi dal commercio;
- con numero di addetti uguale o superiore a 50.

La **garanzia** "*R.C.T.*" e la **garanzia** "*PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI*" non considera terzi (quindi la copertura non vale) le seguenti persone:
- il titolare dell'impresa, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica: il legale rappresentante dell'impresa, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente,
- i dipendenti dell'**Assicurato** che subiscono il danno durante il lavoro o il servizio;
- tutti quelli che subiscono il danno a causa della loro partecipazione alle attività assicurate dall'impresa.
  Esclusione non valida per le seguenti persone che si recano presso la sede dell'impresa assicurata:
  - ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti e consulenti tecnici, amministrativi e legali, personale di altre imprese. Tali persone sono considerate terzi (quindi la copertura r.c. vale) se non partecipano a lavori di installazione, costruzione, montaggio o smontaggio e tali lavori sono l'oggetto principale dell'attività assicurata (quella indicata in **polizza**);
  - titolari e dipendenti di imprese, quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti, che in via occasionale partecipano alle operazioni di carico e scarico o ad attività complementari all'attività assicurata indicata in **polizza**.

  Per le suddette persone (che si recano presso l'impresa assicurata) la copertura vale solo in caso di lesioni fisiche e se i danni derivano da reato colposo commesso dall'**Assicurato** o da un suo **addetto** di cui egli risponde per legge [16].

La **garanzia** "*COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA*" non vale per:
- preziosi, valori, denaro, carte di credito;
- veicoli e natanti in genere e **cose** in essi contenute.

La **garanzia** "*RICORSO TERZI*" non considera terzi (quindi la copertura non vale):
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le società che (rispetto all'impresa assicurata) sono controllanti, controllate o collegate [17] ed i loro amministratori.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra in dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **risarcimento** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Le **garanzie** "*R.C.T.*" e "*PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI*", escludono i danni che derivano da:
- circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate [18] o in aree aeroportuali. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione "*R.C. per committenza*";
- navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone non abilitate a norma di legge;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - prestazione "*Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile*";
  - **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI*", se presente in **polizza**;
- detenzione o impiego di esplosivi;

- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- richieste di **risarcimento** per malattie che si sono già manifestate o che si possono manifestare a causa di encefalopatia spongiforme (TSE), come per esempio quella bovina (BSE) o nuove varianti della **malattia** Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali** non pubblici. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** "*TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*" (PRIVACY);
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** compresi i **supporti dati**, causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- malattie professionali.

Inoltre, sono esclusi i danni causati da:
- furto. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - prestazione "*Lavori eseguiti presso terzi*";
  - **garanzia** "*COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA*", se presente in **polizza**;
- da persone che non rientrano nella definizione di **addetti**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI*";
- da opere o installazioni in genere dopo la fine dei lavori. Se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, i danni sono quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI*", se presente in **polizza**;
- lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- da **cose** in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori o esecuzione frazionata con risultati parziali individuabili in modo distinto, si considera il compimento di ogni singola parte (e non quello dell'intera opera). Ogni parte si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando è accessibile all'uso. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - prestazione "*Danni causati da cose vendute o somministrate*";
  - **garanzia** "*DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R.C. PER ERRATA DISTRIBUZIONE*", se presente in **polizza**;
  - **garanzia** "*SERVIZI DI CATERING*", se presente in **polizza**;
- inquinamento di aria, acqua o suolo. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE*", se presente in **polizza**.
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

Inoltre, sono esclusi i danni a:
- **cose** di altre persone, se causati da **incendio** di **cose** dell'**Assicurato** o in suo possesso. Esclusione non valida per i danni coperti con:
  - la prestazione "*Lavori eseguiti presso terzi*";
  - la **garanzia** "*RICORSO TERZI*", se presente in **polizza**;
- cose che l'**Assicurato** detiene (a qualsiasi titolo). Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - prestazione "*Cose in custodia*";
  - prestazione "*Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate*";
  - **garanzia** "*COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA*", se presente in **polizza**;
  - **garanzia** "*DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA*", se presente in **polizza**;
  - **garanzia** "*LAVANDERIE*", se presente in **polizza**;
- **cose** in costruzione;
- **cose** sulle quali si eseguono i lavori. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - **garanzia** "*DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA*", se presente in **polizza**;
  - **garanzia** "*LAVANDERIE*", se presente in **polizza**;
- cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- veicoli in sosta durante le operazioni di carico e scarico merci. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione "*Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico*";
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione "*Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate*";
- condutture e impianti sotterranei in genere, a **fabbricati** e ad altre **cose** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, determinati da qualsiasi causa;
- **cose** portate dai clienti nei locali dell'impresa. È la r.c. ai sensi del Codice Civile [(19)]. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** "*COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA*", se presente in **polizza**;

Sono esclusi i danni indennizzabili in base a **garanzie** di altre sezioni presenti in **polizza**.

La **garanzia** "*R.C.T.*" esclude i danni che derivano da:
- proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non sono beni strumentali per svolgere l'attività assicurata. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
  - **garanzia** "*PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI*", se presente in **polizza**;
  - **garanzia** "*SPAZI ESTERNI AL FABBRICATO (DEHORS)*", se presente in **polizza**.

La **garanzia** "*R.C.T.*" prevede inoltre esclusioni specifiche per le seguenti prestazioni:
- "*Attività di ambulante*".
  Esclude i danni da circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- "*Cose in custodia*".
  Esclude i danni:
  - che avvengono presso terzi;
  - che derivano da incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
  - alle **cose** che sono strumenti di lavoro ed a quelle che sono oggetto delle attività dell'**Assicurato**.
- "*Centri estetici, solarium, saune, massaggi e saloni di bellezza di semplice cosmesi e altre attività commerciali nelle quali si effettuano piercing e/o fori per orecchini*".
  Esclude i seguenti danni:
  - da contagio, se causati da mancata, errata o insufficiente sterilizzazione delle attrezzature;
  - che derivano dal fare tatuaggi correttivi permanenti con finalità estetiche.
- *"Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico".*
  Esclude i danni che derivano da mancato uso di natanti.
- *"Danni causati da cose vendute o somministrate".*
  Esclude i danni che derivano da:
  - attività di: produzione, installazione, montaggio o smontaggio, trasformazione o importazione diretta effettuate dall'**Assicurato**;
  - vizio originario delle cose stesse;
  - mancato uso o disponibilità delle **cose** (vendute o somministrate)
  - erogazione di carburante con caratteristiche non conformi all'uso.

  La prestazione esclude inoltre i danni alle cose vendute o somministrate e le spese per le relative:
  - riparazioni;
  - sostituzioni,
  - ritiro, rimpiazzo o loro controvalore;
- *"R.C. per committenza".*
  Esclude la r.c. che non fa capo a:
  - **addetti** dell'**Assicurato**;
  - imprese che eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**;

  Esclude inoltre la r.c. che deriva dalla guida di veicoli:
  - in usufrutto o di proprietà dell'**Assicurato** (o a lui intestati al P.R.A.);
  - locati all'**Assicurato**.

La **garanzia** "*ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI*" non è valida:
- per i lavoratori dipendenti che hanno una ricaduta di malattia professionale già risarcita o risarcibile;
- per le malattie professionali dovute ai seguenti atti dei rappresentanti legali dell'**Assicurato**:
  - mancato rispetto delle disposizioni di legge;
  - mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire il rischio di **malattia**.

  Questa esclusione non vale per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per rimediare alla situazione, si compiono azioni utili in quella circostanza;
- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla fine della **garanzia** o del rapporto di lavoro;
- se le malattie non si manifestano per la prima volta dopo la stipulazione della **polizza**;
- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La **garanzia** "*DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R.C. PER ERRATA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE*" esclude i danni causati da vizio originario del prodotto (carburante).

La **garanzia** "*DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R,C PER VEICOLI IN CONSEGNA*" esclude i danni causati da:
- errata erogazione di carburante;
- furto;
- incendio.

La **garanzia** "*LAVANDERIE*" esclude i seguenti danni:
- avvenuti presso terzi;
- che derivano da incendio, furto, rapina o smarrimento;

- alle **cose** che sono strumenti di lavoro.

La **garanzia** "*PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI*" esclude i danni che derivano da:
- parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private;
- spargimento d'acqua, a meno che causata da rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti solo da umidità, gocciolamento ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- inquinamento graduale;
- attività svolte nei **fabbricati**.

La **garanzia** "*R.C.O.*" esclude i danni che derivano da:
- detenzione o impiego di esplosivi;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- richieste di **risarcimento** per malattie che si sono già manifestate o che si possono manifestare a causa di encefalopatia spongiforme (TSE), come per esempio quella bovina (BSE) o nuove varianti della **malattia** Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- malattie professionali. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** "*ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI*", se presente in **polizza**;.

La **garanzia** "R.C.O." esclude inoltre i danni causati da: trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

La **garanzia** "*RICORSO TERZI*" esclude i danni:
- a **cose** (di terzi) che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per i veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato** e i mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico, e le **cose** trasportate su tali mezzi;
- causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE*" non opera se la contaminazione è dovuta al mancato rispetto, da parte dell'**Assicurato**, di norme e disposizioni:
- in vigore al momento del **sinistro**;
- date da qualunque Autorità.

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 2)*"
esclude i **sinistri** connessi a pandemie o epidemie.
Le pandemie e le epidemie sono malattie dichiarate come tali dall'OMS o dal Governo italiano.
L'esclusione vale a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DA TEST E VACCINI COVID IN FARMACIA (MAX 4)*"
esclude i **sinistri** connessi a pandemie o epidemie.
Le pandemie e le epidemie sono malattie dichiarate come tali dall'OMS o dal Governo italiano.
L'esclusione vale a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI*" esclude i danni:
- agli impianti, attrezzature o **cose** in genere installati, riparati o manutenuti e le spese per la loro sostituzione o riparazione;
- ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- derivanti da opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- causati da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- causati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- per multe o ammende a chiunque inflitte.

La **garanzia** "*SERVIZI DI CATERING*" esclude i danni:
- a beni di terzi in consegna o custodia all'**Assicurato**;
- causati dal prodotto originario. Esclusione non valida per i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.

La **garanzia** "*TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (PRIVACY)*" esclude le sanzioni amministrative, le multe e le ammende inflitte all'**Assicurato** o alle persone di cui deve rispondere per legge.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, a meno di diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
"R.C.T."	€ 500	
"R.C.T." Danni da spargimento di acqua o da rigurgiti del sistema di scarico per rottura accidentale di impianti idrici dell'impresa assicurata	€ 150	
"R.C.T." Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico	€ 150 per ogni mezzo danneggiato	
"R.C.T." Toelettatura di animali vivi	€ 250	
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi		10% min 500 e max € 2.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile		10% con min € 1.500
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		10% con min € 150
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato		10% con min € 250
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni di inquinamento accidentale		10% con min € 2.500

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, a meno di diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni da spargimento di acqua	€ 150	
"COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA"	€ 100	
"CUSTODIA DI MINORI AFFIDATI AI CLIENTI" Danni a cose	€ 250	
"DISTRIBUTORI DI CARBURANTE R.C. PER ERRATA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE"	€ 100	
"DISTRIBUTORI DI CARBURANTE R.C. PER VEICOLI IN CONSEGNA"		10% con min € 250 per i danni a **cose**
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal **Contraente** ed Indicata in **polizza**: € 2.600 oppure € 5.200	
"LAVANDERIE"	• € 300 per capi in pelle e pellicce € 150 per tutti gli altri capi	
"R.C.O."	Nessun **risarcimento** in caso di Invalidità Permanente inferiore a 6% (franchigia relativa 6%)	
"R.C.O." Inadempimento obbligo di avviso in caso di sinistro		10% con min di € 2.500 e max € 25.000, in aggiunta ad eventuali altri **scoperti** o **franchigie** previsti ed applicabili nel caso specifico
"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"		10% con min € 2.500
"RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI"		10% con min € 250 per i danni a **cose**
"SERVIZI DI CATERING"		10% con min € 500 per i danni a cose

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **garanzia** viene fornita nel limite del **massimale** stabilito in **polizza** per ogni **sinistro**. Questo limite resta a tutti gli effetti unico, anche se sono coinvolti più **Assicurati**.

Se sono coinvolti più **Assicurati**, tra cui il **Contraente**, il **massimale** viene usato:
– in via prioritaria a copertura della r.c. del **Contraente**;
– in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della r.c. degli altri **Assicurati**.
Nel caso di conflitto di interessi tra il **Contraente** (assicurato) e gli altri **Assicurati** la **garanzia** vale solo a favore del primo.

Cosa si intende per "limite di risarcimento"?
Per limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di risarcimento € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di risarcimento € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di risarcimento € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

Garanzia o evento	Limite di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi	€ 100.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile	€150.000
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 50.000
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato	€ 30.000
"R.C.T." Toelettatura di animali vivi	€ 2.000 per **sinistro** e € 5.000 per **anno solare**
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni di inquinamento accidentale	€ 55.000
"COSE PORTATE DAI CLIENTI NEI LOCALI DELL'IMPRESA"	€ 520 per ogni danneggiato
"CUSTODIA DEI MINORI AFFIDATI DAI CLIENTI"	50% del **massimale** RCT con max € 500.000 per **sinistro**
"DISTRIBUTORI DI CARBURANTE R.C PER ERRATA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE"	€ 5.000
"DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: R.C. PER DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"	€ 30.000
"LAVANDERIE"	per tutti i capi non di pelle e pelliccia: € 1.000 per **sinistro** con max € 2.500 per anno per i capi di pelle e pelliccia: € 3.000 per **sinistro** con max € 7.500 per anno

Garanzia o evento	Limite di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
"PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI"	50% del **massimale** "*R.C.T.*" con max € 500.000 per **sinistro**
"RICORSO TERZI" Per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi	20% del **massimale**
"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"	€ 250.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI"	€ 150.000 per danni a **cose**
"RISARCIMENTO PER R.C. PER TEST E VACCINI IN FARMACIA (MAX 2)"	€ 1.000.000 o fino a concorrenza del massimale "*R.C.T.*" se inferiore a € 1.000.000
"RISARCIMENTO PER R.C. PER TEST E VACCINI IN FARMACIA (MAX 4)"	€ 1.000.000 o fino a concorrenza del massimale "*R.C.T.*" se inferiore a € 1.000.000
"SERVIZI DI CATERING"	€ 500.000 per **sinistro**
"TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)"	€ 75.000

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o **Vittoria**, entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza [20].
Se non rispetti tale obbligo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto al **risarcimento** [21].

Per la **garanzia** "*R.C.O.*", devi denunciare tutti gli eventi:
- che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi [22]);
- per i quali c'è un'inchiesta penale a norma di legge;
- per i quali non c'è un'inchiesta penale, ma è pervenuta una richiesta scritta di **risarcimento** (da parte del terzo danneggiato).

Se non rispetto rispetti tale obbligo, la **garanzia** opera con i limiti di **risarcimento** e lo **scoperto** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", in aggiunta ad altri **scoperti** o **franchigie** previsti in **polizza** e applicabili nel caso specifico.
Perdi il diritto al **risarcimento** se agisci in accordo con i danneggiati o favorisci le loro richieste.
Devi inoltre inviare a **Vittoria**:
- copia dell'atto di citazione o di qualunque altro atto giudiziario notificato entro 10 giorni dalla notifica;
- documenti ed elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche da parte di **Vittoria** (se **Vittoria** ne ha interesse).

Vittoria non paga le spese sostenute per legali o tecnici se non consegni la copia degli atti sopra descritti, o se incorri nelle decadenze ai termini di legge.

Per la **garanzia** "*ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI*", devi subito denunciare a **Vittoria** l'insorgenza della malattia professionale che rientra in **garanzia** ed inviare, il prima possibile, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la **garanzia** "*RICORSO TERZI*" devi:
- informare subito **Vittoria** delle procedure civili o penali promosse contro di te;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **Vittoria** può assumere la direzione della causa e la tua difesa;
- evitare qualunque transazione o riconoscimento della tua responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria, in caso di vertenze:
- assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**;
- designa, se necessario, legali e tecnici,
- si avvale di tutti i diritti ed azioni che spettano all'**Assicurato** stesso.

Vittoria paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta ai danneggiati supera il **massimale**, le spese vengono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.
Vittoria non indennizza:
- le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da **Vittoria**;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia;**
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso,
- ricevuta la necessaria documentazione
- quantificato e concordato il danno;

- entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;
- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, indicata in **polizza**. E' esclusa la responsabilità solidale [23].

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Avvisare del sinistro l'agenzia alla quale è assegnata la polizza, o Vittoria entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza. Per la garanzia "R.C.O.", devi denunciare tutti gli eventi per i quali: • si sono verificate lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi); • ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge; anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione**.*

(1) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(3) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(4) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(5) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

(6) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(7) Codice civile - Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Codice civile - Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Codice civile - Art. 1786 – Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi.
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

(8) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti . Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202

(9) UNI EN 1176 – 1177 e successive modifiche ed integrazioni.

(10) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124

Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(11) D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(12) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(13) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(14) Artt. 1 e 2 del Decreto ministeriale n. 37 del 2008

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
   a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
   b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
   (lettera così sostituita dal d.m. n. 192 del 2022)
   c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
   d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
   e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
   f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
   g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
   (lettera così modificata dal d.m. n. 192 del 2022)
   b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
   c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
   d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
   e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
   f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;
   (lettera così sostituita dal d.m. n. 192 del 2022)
   g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
   h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e

d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

(15) Art..3 del Decreto ministeriale n. 37 del 2008
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

(16) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(18) Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione.

(19) Codice civile - Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Codice civile - Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o

sigillato.
Codice civile – Art. 1785 bis – Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Codice civile - Art. 1786 – Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

(20) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(21) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(22) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

(23) Codice Civile - Articolo 1292 – Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione (1840, 1854) e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (1296; 61 ss. l. fall.).

Vittoria con te

Commercio

Sezione "ELETTRONICA"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto/Condizioni di vendibilità
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Base	
APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE	Opzionale a pagamento	
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con la garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE INTEGRATIVA	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con la garanzia FRANE EX LEGE N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI	Opzionale a pagamento	
GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA	Opzionale a pagamento	Attivabile: • con la garanzia TERREMOTO EX LEGE N°213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto/Condizioni di vendibilità
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	Opzionale a pagamento	
SUPPORTO DATI	Opzionale a pagamento	

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza.** Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
  Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate:
  – da usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali,
  – dagli argini di corsi naturali ed artificiali,
  – da laghi e bacini,
  determinata da eventi atmosferici naturali, che interessano l'area in cui si trovano i **beni assicurati**, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità.
- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Allagamento**
  Presenza, all'interno del fabbricato, di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:
  – formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
  – fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- **Alluvione – Inondazione**
  Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- **Apparecchiature elettroniche**
  I seguenti beni:
  – sistemi elettronici di elaborazione **dati** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **dati**;
  – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  – personal computer;
  – impianti telefonici e di allarme, di telecomunicazione, di videoregistrazione (TVCC);
  – apparecchi audio e video in genere, condizionatori dedicati ai CED;
  – impianti elettronici al servizio del fabbricato.
- **Beni assicurati**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
  Sono:
  – **apparecchiature elettroniche**;
  – apparecchiature ad impiego mobile;
  anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.
- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Eventi**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
  Sono le calamità naturali e gli eventi catastrofali, avvenuti sul territorio nazionale e individuati

nell'Art. 1, comma 101 della Legge di Bilancio 2024 (come definiti in dettaglio nel Decreto MEF-MIMIT). In particolare:
– **terremoti**;
– **alluvioni**, **inondazioni ed esondazioni**,
– **frane**.
Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **Fenomeno elettrico**
  Corto circuito, variazione di corrente o tensione, sovratensione, altri **fenomeni elettrici** dovuti a cause accidentali.
- **Frana**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
  È il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. L'**evento** deve riguardare l'area in cui si trovano i **beni assicurati**, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice [(1)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Garanzie ex lege n°213/2023**
  Sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
  Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** [(2)].
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Somma assicurata**

Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.

- **Supporto dati**
  Tutti i dispositivi informatici (ad esempio: dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.

- **Terremoto**
  Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene, che interessa l'area in cui si trovano i **beni assicurati**, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

  Per le altre **garanzie** è il movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, e anche sottomarina, costituito da oscillazioni del terreno.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in* **polizza**.

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a **primo rischio assoluto**.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali alle **apparecchiature elettroniche,** anche di proprietà di terzi, utilizzate dall'impresa per svolgere l'attività indicata in **polizza**.
La **garanzia** copre i seguenti eventi accidentali:
- errori di manovra;
- errata manipolazione;
- mancato funzionamento di dispositivi di protezione;
- **incendio**;
- **furto**;
- **fenomeno elettrico**;
- eventi sociopolitici:
  - scioperi,
  - sommosse,
  - tumulti popolari;
- altri eventi accidentali, non esclusi in modo esplicito nell'articolo "*ESCLUSIONI*".

La **garanzia** indennizza anche i danni causati da variazioni di tensione della rete a monte delle **apparecchiature elettroniche** se:
- le **apparecchiature elettroniche** sono alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione;
- il danno dipende dal danneggiamento delle apparecchiature.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa le spese documentate sostenute per:
- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire in adatta discarica i residui del **sinistro**;
- rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare le **apparecchiature elettroniche** non danneggiate;
- gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito.

Se il **sinistro** interessa anche **garanzie** di altre **sezioni**, **Vittoria** indennizza i suddetti onorari una sola volta.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Prestazione furto
Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da **furto** delle cose assicurate, se il ladro entra nei locali (in cui sono contenute le cose) in uno dei seguenti modi:
- violazione delle difese esterne con rottura, scasso, uso di chiavi false (meccaniche o elettroniche), di grimaldelli o di arnesi simili. L'uso fraudolento (con inganno) di una chiava vera è considerato come l'uso di una chiave falsa;
- uso di un percorso diverso da quello normale che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
- in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi. Il **furto** con introduzione clandestina è quello che commette una persona quando approfitta di particolari condizioni ed entra nei locali senza destare sospetti negli addetti alla sorveglianza. Una volta entrato, attende la chiusura dei locali e ruba gli oggetti.

Se nei locali che contengono i beni assicurati ci sono aperture verso l'esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri da:
- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

Vittoria presta l'assicurazione se ognuna di tali aperture:
- è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti;

oppure
- è protetta da inferriate fissate nel muro. Possono essere anche barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro.

I serramenti sono:
- realizzati con i seguenti materiali
  - legno;
  - materia plastica rigida;
  - **vetro antisfondamento**,
  - metallo o lega metallica,
- ben fissati o chiusi con:
  - serrature;
  - lucchetti;
  - altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati.

Se i requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Impianti di condizionamento
Se il costruttore o il fornitore dei beni assicurati richiede, per il loro corretto funzionamento la presenza di un impianto di aria condizionata, **Vittoria** indennizza:
- gli eventuali danni che si verificano per variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali,
- causati da un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto stesso,

solo se:
- è in funzione un impianto di segnalazione ottica od acustica per la variazione dei valori. Questo impianto deve essere del tutto indipendente dall'impianto di condizionamento;
- queste segnalazioni possono far partire un intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **garanzie ex lege n°213/2023** operano a condizione che il fabbricato:
- è adibito alla sola attività dell'Azienda indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione) o il cui utilizzo è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Le apparecchiature ad impiego mobile sono le **apparecchiature elettroniche** che, per loro natura e costruzione, puoi trasportare e usare anche:
- all'aperto;

o
- in luogo diverso da quello indicato in **polizza**.

La **garanzia** è valida anche durante il trasporto di queste apparecchiature, effettuato nel territorio italiano, con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano.
La **garanzia** è valida entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **alluvione**, **inondazione e esondazione**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.3 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **garanzie**, presenti in **polizza**:
- *"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"*;
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*;
- *"SUPPORTO DATI"*;

2.4 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate per effetto di:
- **alluvione**;
- inondazione;
- e **allagamenti**.

La **garanzia** indennizza anche se i suddetti eventi sono causati da **terremoto**.
La **garanzia** non indennizza i danni già indennizzati con altre **garanzie** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*" presenti in **polizza** ed operative.
Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.5 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **frane**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.6 - GARANZIA FRANE INTEGRATIVA

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **garanzie**, presenti in **polizza**:
- *"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"*;
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*;
- *"SUPPORTO DATI"*;

2.7 - INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI

In caso di **sinistro**:
- indennizzabile per la **garanzia** *"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*,
- e che provoca l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle **apparecchiature elettroniche** assicurate,

Vittoria indennizza anche i costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi di terzi;
- spese sostenute per lavoro straordinario.

La **garanzia** è valida entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.8 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **terremoto**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.9 - GARANZIA TERREMOTO INTEGRATIVA

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*", al verificarsi di evento coperto dalla stessa, l'assicurazione opera anche per quanto previsto dalle **garanzie**, presenti in **polizza**:
- *"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"*;
- *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*;
- *"SUPPORTO DATI"*;

2.10 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** per effetto di **terremoto**.
L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio**, **esplosione**, **scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.
Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.
Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.11 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi in licenza d'uso, che l'**Assicurato** utilizza in base ad un contratto con il fornitore.
I programmi in licenza d'uso sono sequenze di istruzioni:
- usate per svolgere una funzione specifica, eseguibili da elaboratori;
- non modificabili dall'**Assicurato** e presenti sul mercato.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** rimborsa i costi necessari sostenuti per:
- duplicare
- o ricomprare

i programmi in licenza d'uso:
- distrutti,
- danneggiati
- o sottratti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.12 - SUPPORTO DATI

Vittoria indennizza:
- i danni materiali e diretti ai **supporti dati**;
- i costi necessari sostenuti dall'**Assicurato** per:
  - ricomprare i **supporti di dati** distrutti, danneggiati o rubati;
  - ricostruire i **dati** contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale,

  quando il **sinistro** è indennizzabile per la **garanzia** *"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili le imprese commerciali:
- con un numero di addetti uguale o maggiore di 50;
- che operano fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- che operano in settori diversi dal commercio.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* ***garanzia****;*
- ***franchigie*** *e* ***scoperti****;*
- *limiti e sottolimiti di* ***indennizzo*** *previsti dalla* ***polizza****.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **garanzie ex lege n°213/2023**

Non sono indennizzabili i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **terrorismo**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni assicurati** a seguito di **eventi**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da **franamento**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- ai **beni assicurati** posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non

espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi** assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi;
- e/o eventi relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Inoltre, sono esclusi:
- indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato in relazione a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali e/o danni non espressamente richiamati nell'Art.1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi**;
- **sinistri** relativi a beni e/o ad attività in violazione della normativa applicabile;
- le spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **garanzia** "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **allagamento**/Flash Floods;
- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'**evento**;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**alluvione**, **inondazione e esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'**alluvione** sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **garanzia** "*FRANE EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **terremoto**, **alluvione**, **inondazione e esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da Frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **alluvione**, **inondazione e esondazione** che sono ricomprese nelle **garanzie** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023*";
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Inoltre, per la **garanzia** "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023*" e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:
- da **allagamento**, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione**, **inondazione e esondazione**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del **terremoto** sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

B) Esclusioni per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**)

Sono esclusi dalla **sezione** i danni:

- causati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da dolo o colpa grave dei familiari conviventi con l'**Assicurato** o il **Contraente**;
- dovuti a usura, corrosione, ossidazione che si verificano come conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o a causa dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- causati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati durante trasporti e trasferimenti, comprese le operazioni di carico e scarico, delle:
  - cose mobili fuori dal luogo di collocazione da te indicato;
  - cose fisse fuori dal luogo di installazione originaria;
- dovuti al mancato rispetto delle regole di manutenzione ed uso indicate dal costruttore e dal fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica, a meno che sono connessi a danni indennizzabili;
- dovuti a difetti già conosciuti dal **Contraente** o dall'**Assicurato** al momento dell'acquisto della **polizza**;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade ed altre fonti di luce, a meno che sono connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi rilevati durante l'inventario;
- causati da atti di guerra occupazione militare ed invasione. Esclusione non valida se il **Contraente** o l'**Assicurato** provano che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- causati da alluvioni, inondazioni, **allagamenti**. Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie** *"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"*, "*ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023* ", se presenti in **polizza**;
- causati da **terremoto**. Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie** "*INDENNIZZO PER TERREMOTO*", "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023* ", se presenti in **polizza**;
- causati in occasione di **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- causati ad apparecchiature con oltre 10 anni di vita;
- che derivano da:
  - danni diretti e indiretti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
  - perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**, compresi i **supporti dati**, causati da attacchi contro il **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
  - indisponibilità di **dati** da malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati,

  se questi danni non sono diretta conseguenza di un danno materiale e diretto coperto da altre **garanzie** presenti in **polizza**;
- causati da difetti o disturbi di funzionamento;
- ai moduli e ai componenti elettronici delle cose assicurate (compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni di norma comprese nei contratti di assistenza tecnica quali:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si verificano durante l'esercizio, senza influenza di cause esterne.

Vittoria non indennizza le spese per eventuali tentativi:

- di riparazione
- di riparazioni provvisorie,
- per modifiche o miglioramenti,
- o le maggiori spese per trasporti aerei.

È inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, in modo diretto o indiretto:

- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con

  una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in

qualsiasi altra sequenza ad essa.
Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

- la sostanza o l'agente include - ma non è limitato a - un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi variazione dello stesso, considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare danni alla salute umana o benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso della proprietà.

Per la **garanzia** *"SUPPORTO DATI"*, sono esclusi i **dati**:

- memorizzati su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali;
- non modificabili dall'**Assicurato**.

Inoltre, sono esclusi i costi che derivano:

- da perdita o alterazione di **dati**, senza danni materiali e diretti a **supporti**;
- da errata registrazione ed eliminazione di **dati**;

e i danni:

- già indennizzati in base a **garanzie** della **sezione** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*, se operative e presenti in **polizza**.

Vittoria indennizza le sole spese per il riacquisto dei **supporti dei dati** privi di informazione, se la ricostruzione dei **dati** contenuti nei supporti:

- non è necessaria
- o non avviene entro 1 anno dal **sinistro**.

Per la **garanzia** *"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"*, sono esclusi i costi che derivano:

- da perdita o alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti,
- e quelli causati dalla loro eliminazione.

Vittoria non paga l'**indennizzo** se la duplicazione o il riacquisto dei programmi:

- non è necessaria o
- non avviene entro 1 anno dal **sinistro**.

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"*, **Vittoria** non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'impresa commerciale e difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato che derivano da provvedimenti di governo o altre autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite durante la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- danni ai **supporti dati**;
- ricostruzione di **dati** e programmi distrutti o danneggiati.

Sono esclusi i costi già indennizzati in base a **garanzie** della **sezione** *"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"*, se presenti in **polizza** ed operative.

Per la **garanzia** "*APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE*", **Vittoria** non indennizza i danni se:

- per natura e costruzione, le apparecchiature non possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi da quelli indicati in **polizza**;
- il trasporto non è necessario per la loro utilizzo;
- durante il trasporto le apparecchiature non si trovano nelle apposite custodie.

Vittoria non indennizza inoltre i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
In caso di **furto**, in fase di sosta durante il trasporto sui veicoli, l'assicurazione è valida se:

- il veicolo è chiuso a chiave, con finestrini chiusi;
- il veicolo ha il tetto rigido o se ha il tetto apribile questo è chiuso;
- il veicolo si trova, dalle ore 22 alle ore 6, in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito;
- le apparecchiature sono conservate nel veicolo solo per il tempo necessario al trasporto;
- le apparecchiature non sono visibili dall'esterno del veicolo.

In caso di **furto** delle apparecchiature durante il loro l'utilizzo in luoghi diversi, anche all'aperto, da quelli indicati in polizza, l'assicurazione è valida se le stesse sono poste in questi luoghi solo per il tempo necessario all'esecuzione delle attività cui sono destinate.

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER TERREMOTO"*, **Vittoria** non indennizza i danni causati:
- da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, se queste circostanze non sono causate dall'effetto diretto del **terremoto** sulle cose assicurate;
- da rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di ogni genere.

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"*, **Vittoria** non indennizza i danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se queste circostanze non sono causate dall'effetto diretto dell'inondazione, **alluvione**, **allagamento** sui beni assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci collocate a meno di 12 cm dal pavimento;
- alle apparecchiature poste nei piani interrati.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"		20% con min € 500 se i sistemi di protezione e stabilizzazione non sono presenti o non sono attivati
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Eventi atmosferici		15% con min € 1.500

Garanzia / Prestazione	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Eventi sociopolitici		15% con min € 1.500
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Furto		25% se i mezzi di chiusura dei locali non sono conformi o non sono messi in funzione
Per qualsiasi danno dove non è previsto uno specifico scoperto		15% con min € 250
"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"		10% con min €250
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"	Indicato in **polizza**	Indicato in **polizza**
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"FRANE INTEGRATIVA"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"TERREMOTO INTEGRATIVA"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicato in **polizza**	Indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"	3 giorni	
"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"		10% con min €250
"SUPPORTO DATI"		10% con min €250

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Fenomeno elettrico	**somma assicurata** per la **garanzia** *"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Furto	**somma assicurata** per la **garanzia** *"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Scioperi, sommosse, tumulti popolari	80% della **somma assicurata**
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Terrorismo e sabotaggio organizzato	50% della **somma assicurata**
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Eventi atmosferici	80% della **somma assicurata**
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Onorari dei periti	5% della **somma assicurata** con max € 1.500
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Spese di demolizione e sgombero	10% della **somma assicurata**
"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"	Indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	Indicato in **polizza**
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE INTEGRATIVA"	Indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"	Indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"	Indicato in **polizza**
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	Indicato in **polizza**
"FRANE INTEGRATIVA"	Indicato in **polizza**
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	Indicato in **polizza**

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"TERREMOTO INTEGRATIVA"	Indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicato in **polizza**
"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"	Indicato in **polizza**
"SUPPORTO DATI"	Indicato in **polizza**

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"*, il periodo di **indennizzo** per singolo **sinistro**:
- inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e
- continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

Se in **polizza** sono presenti **garanzie** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"*:
- le **garanzie** di questa **sezione** operano per la parte di danno che eccede il danno indennizzabile in base alle **garanzie** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"*;
- eventuali **scoperti** o **franchigie** previsti per le **garanzie** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"* restano a carico dell'**Assicurato** e non sono oggetto di questa **sezione**.

Se in **polizza** sono presenti **garanzie** della **sezione** *"Furto e Rapina"*:
- le **garanzie** di questa **sezione** valgono per la parte di danno che eccede il danno indennizzabile in base alle **garanzie** della **sezione** *"Furto e Rapina"*;
- eventuali **scoperti** o **franchigie** previsti per le **garanzie** della **sezione** *"Furto e Rapina"* restano a carico dell'**Assicurato** e non sono oggetto di questa **sezione**.

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articolo seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, oltre a quanto previsto dall'articolo *"ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*, devi:

- fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** [(3)];
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [(4)];.

Devi anche:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo gli eventi di sospetta origine dolosa, nei 5 giorni successivi.
  Nella denuncia devi indicare:
  - il momento d'inizio del **sinistro**,
  - la causa presunta del **sinistro**,
  - l'entità approssimativa del danno.

  Devi inviare a **Vittoria** la copia della denuncia.
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere per questo diritto a nessuna indennità. **Vittoria** può ritirare i residui delle parti sostituite;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione:
  - della qualità,
  - quantità
  - e valore

  delle cose distrutte o danneggiate.
  Se richiesto da **Vittoria** deve anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore.
- mettere a disposizione i tuoi:
  - registri,
  - conti,
  - fatture
  - qualsiasi documento

  che può essere richiesto da **Vittoria** o dai periti per le loro indagini e verifiche.

In caso di **sinistro** si considerano validi i documenti contabili ed amministrativi utili a dimostrare e identificare i beni, la proprietà ed il loro valore.
Le cose assicurate:

- devono essere conservate:
  - con cura
  - e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e destinazione, secondo le norme di buona manutenzione;
- non devono essere:
  - usate per scopi diversi da quelli per cui sono costruite;
  - sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse;
  - collegate ad impianti non adatti alle specifiche indicazioni del loro costruttore.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** [(5)].
Fermi gli obblighi sopra indicati, la riparazione del danno può iniziare subito, ma lo stato delle cose non deve essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di **Vittoria**, a meno che questo non serva per far proseguire in modo regolare l'attività.
Se l'ispezione, per motivi che non dipendono dall'**Assicurato**, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione a **Vittoria**, l'**Assicurato** può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell'attività.
Avvenuto il **sinistro**, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, per i soli danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** l'**Assicurato** che:
- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate,
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere definito in alternativa:
- tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- tra due periti, se richiesto da una delle due **Parti**.
  I due periti sono nominati, con apposito atto, uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

Se c'è disaccordo tra i due periti, o anche prima su richiesta di uno di essi, questi devono nominarne un terzo. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:
- una delle **Parti** non nomina il proprio perito, o
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali;
- riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio che** non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
- stimare e liquidare il danno e le spese di salvataggio, come disposto dal **contratto**.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, uno per ogni **Parte**.
I risultati delle valutazioni degli ultimi due punti sono obbligatori per le **Parti** che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali.
Le **parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito non la firma. Gli altri periti devono riportare questo rifiuto nel verbale di perizia definitivo. I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

A) Se il danno può essere riparato:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del **sinistro**, dell'impianto o dell'apparecchio colpito da **sinistro**;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**indennizzo** è calcolato sottraendo l'importo 2 dall'importo 1.

B) Se il danno non può essere riparato:
L'**indennizzo** è calcolato come al punto A), ma viene riconosciuto solo per impianti ed apparecchi in funzione, e opera se:
- i danni si sono verificati entro i 5 anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro 6 mesi dalla data del **sinistro**;
- il costruttore non ha interrotto la costruzione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o rubato, oppure questi sono ancora disponibili o lo sono i pezzi di ricambio.

Se non è soddisfatta almeno una delle precedenti condizioni:
- si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
- si stima il valore ricavabile dei residui.

L'**indennizzo** è calcolato sottraendo l'importo 4 dall'importo 3.

Un danno è non riparabile quando:
- le spese di riparazione, calcolate come al punto A),

sono uguali o maggiori
- al valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto B).

Vittoria può:
- riparare lei stessa l'impianto, o l'apparecchio, e metterlo di nuovo in funzione,
- o può sostituirlo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

L'**indennizzo** relativo ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio, è calcolato in base:
- alla percentuale di degrado che risulta dai parametri indicati dalla casa costruttrice

o, in mancanza di questi,
- in base alla percentuale di degrado che risulta in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave:
- dell'**Assicurato**,
- dei loro familiari conviventi,
- dei rappresentanti legali
- dei soci a responsabilità illimitata.

5.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** posso esercitare:
- le azioni,
- le ragioni
- e i diritti

che derivano dalla **polizza.**
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.8 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o **franchigie** in base a questa **polizza**:
- per gli **scoperti** viene considerato quello di percentuale più elevata;
- la **franchigia** viene considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**Assicurato**.

5.9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** le **somme assicurate** sono ridotte, da subito e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali **scoperti** e **franchigie**.
Se **Vittoria** recede dalla **polizza** ti rimborsa la parte di **premio**, al netto delle imposte, pagata e non goduta, calcolata sulle **somme assicurate** rimaste in essere.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
• Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; • Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure la **Vittoria**. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: – denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del **danno**; – trasmettere a **Vittoria** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta da **Vittoria**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto da **Vittoria** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice penale – Art. 624 – Furto; Codice penale – Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo.
Art. 624 - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.
Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(4) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(5) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre

l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Commercio

Sezione
“MERCI IN REFRIGERAZIONE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Base	In alternativa a MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO
MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO	Base	In alternativa a MERCI IN REFRIGERAZIONE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico rischio.
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Merci in refrigerazione**
  Beni custoditi in celle frigorifere per la refrigerazione o il processo di surgelamento.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
  Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** (1).
- **Regola proporzionale**
  Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
  – valore assicurato;
  – valore accertato (2).
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
  Improvvisa rottura di contenitori dovuta all'eccessiva pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati **scoppio**.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Valore intero**
  Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.
  Si applica la **regola proporzionale** [3].

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Le **garanzie** di questa **sezione** riguardano i danni materiali e diretti subiti dalle **merci in refrigerazione** e sono abbinate a quelle della **sezione** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*", presenti in **polizza**. Quindi se decade la **sezione** "*INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI*", decade anche questa **sezione**.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in polizza. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Puoi scegliere se attivare le **garanzie** nella forma a **valore intero** o **primo rischio assoluto**. La tua scelta è riportata in **polizza**.

Esempio di applicazione della garanzia in presenza della forma di assicurazione a valore intero
- **Somma assicurata per le merci (indicata in polizza) = € 200.000**
- **Valore effettivo delle merci (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000**
- **Danno subito dalle merci = € 10.000**
- **La somma assicurata risulta inferiore del 20% rispetto al valore effettivo (€50.000 su €250.000)**
- **Il danno viene liquidato €8.000 (riduzione del 20% dell'importo del danno subito: €10.000 - 20% di € 10.000 = €8.000)**

Puoi scegliere in alternativa una delle seguenti due **garanzie**. La scelta è riportata in **polizza**.

1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Vittoria indennizza i danni subiti dalle **merci in refrigerazione** a causa di:
- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti a:
- eventi coperti dalle **garanzie** della **sezione** "*INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI*" presenti in **polizza**, ad esempio: **incendio**, azione meccanica e diretta del fulmine, **esplosione**, **scoppio**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
  - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
  - nei sistemi di adduzione dell'acqua collegati in modo diretto all'impianto frigorifero;
  - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica collegati in modo diretto all'impianto frigorifero.

La **garanzia** vale anche per:
- eventi causati da persone che:
  - partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o
  - compiono, da soli o insieme ad altri, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- merci contenute in banchi e armadi frigoriferi.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:
- le spese e gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato in base all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui

del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO

Vittoria indennizza i danni subiti dalle **merci in refrigerazione** a causa di:
- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti a:
- eventi coperti dalle **garanzie** della **sezione** "*INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI*" presenti in **polizza**, ad esempio: **incendio**, azione meccanica e diretta del fulmine, **esplosione**, **scoppio**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
  - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
  - nei sistemi di adduzione dell'acqua collegati in modo diretto all'impianto frigorifero;
  - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica collegati in modo diretto all'impianto frigorifero.

La **garanzia** vale anche per eventi causati da persone che:
- partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o
- compiono, da soli o insieme ad altri, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Secondo quanto hai dichiarato, il sistema di monitoraggio dell'impianto di refrigerazione può rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo se questa si prolunga per più di 6 ore.
Quando ciò accade, devi avvisare **Vittoria**, con il mezzo più rapido disponibile.
La **garanzia** è valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo dura in modo continuativo per almeno 12 ore.
Se la durata è inferiore a 12 ore sono solo assicurate le merci:
- deteriorate che non hanno ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- contaminate a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- deteriorate per congelazione accidentale non prevista durante la conservazione.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:
- le spese e gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato in base all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurate le merci non coperte da **garanzie** della **sezione** "*INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI*".

3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

3.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).**

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, a meno di diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"MERCI IN REFRIGERAZIONE" Guasti o rotture accidentali		25% con min € 100
"MERCI IN REFRIGERAZIONE" Merci in processo di surgelamento		20% con min € 200
"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo	Periodo continuativo 12h (franchigia relativa)	
"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Merci in processo di surgelamento		20% con min € 200

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno solare.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- **Limite di indennizzo € 200 per sinistro: la società pagherà massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi la società pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);**
- **Limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: la società pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **Limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso la società pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE*" Merci in processo di surgelamento	Valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE*" Onorari dei periti	5% dell'**indennizzo** con max € 5.000
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE*" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro** Se in **polizza** è presente la **garanzia** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*"	Limite in percentuale della **somma assicurata** per la **garanzia** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*": – 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" (4); – 50% con max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE*" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **sinistro** Se in **polizza** non è presente la **garanzia** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*"	10% dell'**indennizzo** con max € 15.000
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO*" Merci in processo di surgelamento	Valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Onorari dei periti	5% dell'**indennizzo** con max € 5.000

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"*MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO*" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro** Se in **polizza** è presente la **garanzia** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*"	Limite in percentuale della **somma assicurata** per la **garanzia** "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE": – 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" (5); – 50% con max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".
"MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro** Se in **polizza** non è presente la **garanzia** "*SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE*" della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*"	10% dell'**indennizzo** con max € 15.000

Cosa fare in caso di sinistro?

4 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri**.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi, oltre a quanto previsto dall'articolo *"Assicurazione presso diversi assicuratori" del documento "Il contratto dalla A alla Z"*:

- fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi per impedire o arrestare l'**incendio**, sono a carico di **Vittoria** [(6)];
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [(7)].

Devi anche:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo gli eventi di sospetta origine dolosa, nei 5 giorni successivi. Nella denuncia devi indicare: il momento d'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Devi inviare a **Vittoria** una copia della denuncia;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino ai seguenti momenti:
  - alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità, o
  - alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato da **Vittoria**;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da **Vittoria** deve anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore. Il **Contraente/Assicurato** deve comunque mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto da **Vittoria** o dai periti per le loro indagini e verifiche;
- mettere a disposizione di **Vittoria**, in caso di danno subito dalle merci, i documenti contabili di magazzino ed ogni altro documento in suo possesso relativo al costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** [(8)].

4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** l'**Assicurato** che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno o
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**,
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate o
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi,
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere definito in alternativa:

- tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- tra due periti, se richiesto da una delle due **Parti**. I due periti sono nominati, con apposito atto, uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

  Se c'è disaccordo tra i due periti o anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti devono nominarne un terzo. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

  Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:
  - una delle **Parti** non nomina il proprio perito, o
  - i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

  Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Se un **sinistro** colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali vengono svolte in modo da non

compromettere, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate in modo diretto dal **sinistro** e nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, quando svolgono il loro lavoro, devono:
- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare la correttezza di descrizioni e dichiarazioni riportate negli atti contrattuali;
- riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che aggravavano il **rischio**;
- verificare se l'**Assicurato** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e determinare il valore che le cose stesse avevano al momento del **sinistro** in base ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- stimare e liquidare il danno e le spese di salvataggio, come disposto dalla **polizza**.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, uno per ogni **Parte**.

I risultati delle valutazioni degli ultimi due punti sono obbligatori per le **Parti**, che rinunciano da subito ad ogni impugnativa, ad eccezione del caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito non la firma. Gli altri periti devono riportare questo rifiuto nel verbale di perizia definitivo. I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno corrisponde al valore delle merci stimato in relazione alla loro natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione che corrispondono allo stato in cui si trovano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali.
Se le valutazioni così effettuate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale solo per la forma **valore intero**.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 15% al valore delle merci stimato in base all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*" si applica la **regola proporzionale** per l'eccedenza rispetto al 15%.

Per i danni di importo inferiore a € 5.000, non si applica la **regola proporzionale**.

Esempio 1
Somma assicurata: € 95.000
Valore delle merci al momento del sinistro: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata)
L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale.
Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2
Somma assicurata: € 85.000
Valore delle merci al momento del sinistro: € 100.000
Importo del danno: € 20.000
Insufficienza: €15.000 (17,6% della somma assicurata)
L'insufficienza è superiore al 15%
Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.
Somma assicurata + 15% = €97.750
Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550

4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave:
- dell'**Assicurato**,
- dei loro familiari conviventi,
- dei rappresentanti legali
- dei soci a responsabilità illimitata.

4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può ottenere, prima della liquidazione del **sinistro**, un anticipo del 50% dell'**indennizzo** stabilito.
L'anticipo è pagato se:
- non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** o del suo presunto importo,
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 500.000.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'anticipo è pagato se non si evidenzia dolo dell'**Assicurato,** dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dello stesso.

Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "*Valore a nuovo*" di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo".

Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose hanno al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** posso esercitare:
- le azioni,
- le ragioni
- e i diritti

che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o **franchigie** in base a questa **polizza**:
- per gli **scoperti** viene considerato quello di percentuale più elevata;
- la **franchigia** viene considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**Assicurato**.

4.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Vittoria rinuncia, eccetto nel caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dal Codice Civile [9] verso:
- le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate [10];
- i clienti;
- i locatori dei fabbricati assicurati;
- i soggetti indicati in **polizza**,

se l'**Assicurato** non esercita l'azione di surroga verso il responsabile e, nel caso dei locatori dei fabbricati assicurati, anche quest'ultimi rinunciano all'azione di surroga (verso l'**Assicurato**).

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; Conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno;	Avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure la **società**. Se si presume che il **sinistro** è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere a **Vittoria** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del **sinistro**, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno alle **merci** mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(2) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

(5) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

(6) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(8) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(9) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non

ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(10) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Vittoria con te

Commercio

Sezione "ASSISTENZA"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia
ASSISTENZA	Base

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Esercizio commerciale**
  Impresa commerciale indicata in **polizza**. E' situata nel territorio della Repubblica Italiana, dove l'**Assicurato** svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Struttura organizzativa (S.O.)**
  Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da tecnici, operatori, attrezzature e presidi. La **S.O.** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni i cui costi sono a carico di **Vittoria**.
- **Viaggio**
  Trasferimento da un luogo ad un altro che dista più di 50 km dal comune di residenza dell'**Assicurato**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** della presente **sezione** valide solo se richiamate in **polizza**.*

Sono previste esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - ASSISTENZA

E' assicurata l'impresa commerciale indicata in **polizza** e il suo titolare.
La **garanzia** comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Fornitura temporanea di energia elettrica
Questa prestazione opera quando in tutti i locali dell'**esercizio commerciale** manca la corrente elettrica a causa di guasti a:
- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica, la **S.O.** trova e invia personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW. Il generatore ha prese per collegare gli apparecchi elettrici principali e gli eventuali fari di illuminazione.

Vittoria paga il costo dell'intervento con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Interventi urgenti per danni da acqua
Questa prestazione opera a seguito di danni all'**esercizio commerciale** causati da spargimento di acqua dovuto a:
- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**esercizio commerciale**;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'**esercizio commerciale,** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente per salvare o risanare i locali e i beni in essi contenuti, la **S.O.** trova e invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Vittoria paga il costo dell'intervento con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Invio di un elettricista per interventi di urgenza
Questa prestazione opera quando in tutti i locali dell'**esercizio commerciale** manca la corrente elettrica a causa di guasti a:
- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un'elettricista la **S.O.** trova e invia un elettricista.

Vittoria paga i costi di usciata e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un fabbro per interventi di urgenza
Questa prestazione opera a seguito di:
- **furto** (anche tentato), smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'**esercizio commerciale**, se tali eventi impediscono l'accesso ai locali;
- **furto** (anche tentato), **incendio**, esplosione, scoppio, allagamento, se tali eventi compromettono la funzione di sicurezza dei sistemi di chiusura dei locali dell'**esercizio commerciale**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un fabbro,la **S.O.** trova e invia un fabbro.

Vittoria paga i costi di usciata e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un frigorista per interventi di urgenza

Questa prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dell'**esercizio commerciale** causato da guasto elettrico del :
- frigorifero;
- valvola termostatica.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un frigorista,la **S.O.** trova e invia un frigorista.

Vittoria paga i costi di usciata e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un idraulico per interventi di urgenza
Questa prestazione opera nei seguenti casi che derivano da guasto all'impianto idraulico o di riscaldamento dell'**esercizio commerciale**:
- impianto idraulico:
  - allagamento nei locali dell'**esercizio commerciale.** L'evento è causato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico.Le tubature sono quelle all'interno dell'**esercizio commerciale;**
  - mancanza d'acqua nei locali dell'**esercizio commerciale.**L'evento è causato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico.Le tubature sono quelle all'interno dell'**esercizio commerciale;**
  - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'**esercizio commerciale.**L'evento è causato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'**esercizio commerciale.**
- impianto di riscaldamento:
  - mancanza totale di riscaldamento nei locali dell'**esercizio commerciale**.L'evento è causato da:
    - rottura o guasto di tubature o valvole dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'**esercizio commerciale**;
    - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'**esercizio commerciale**;
  - allagamento nei locali dell'**esercizio commerciale**.L'evento è causato da guasto delle valvole e delle tubature dell'impianto di riscaldamento dell'**esercizio commerciale**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico,la **S.O.** trova e invia un idraulico.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un serrandista per interventi di urgenza
Questa prestazione opera a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche dell'**esercizio commerciale**, se tali eventi impediscono l'accesso ai locali;
- **furto** (anche tentato), **incendio**, esplosione, scoppio, allagamento, se tali eventi compromettono la funzione di sicurezza dei sistemi di chiusura dei locali dell'**esercizio commerciale.**

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un serrandista,la **S.O.** trova e invia un serrandista.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un sorvegliante
Questa prestazione opera a seguito dei seguenti eventi che colpiscono i locali dell'**esercizio commerciale** e ne compromettono la sicurezza:
- **furto** (anche tentato);
- **incendio**;
- esplosione;
- scoppio;
- **danni** causati dall'acqua;
- atti vandalici.

Se l'**Assicurato** ha urgente bisogno di mettere in sicurezza i locali ,la **S.O.** contatta un istituto di vigilanza per l'invio di una guardia giurata (presso l'**esercizio commerciale).**

Vittoria paga il costo dell'intervento con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Invio di un vetraio per interventi di urgenza
Questa prestazione opera in caso di **furto** (anche tentato) o **incendio** che colpisce l'**esercizio**

commerciale.
Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di vetraio, la **S.O.** invia un vetraio.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Rientro anticipato
Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è in **viaggio**, e ha bisogno di rientrare con urgenza al proprio **esercizio commerciale** a causa :
- di **sinistri** relativi ad una (o più) delle precedenti prestazioni;
- dei seguenti eventi che colpisco l'**esercizio commerciale:**
  - **furto** (anche tentato);
  - **incendio**;
  - atti vandalici;
  - fulmine;
  - esplosione;
  - scoppio.

La **S.O.** gli fornisce all'**Assicurato** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.
Se l'**Assicurato,** per tornare più rapidamente, deve lasciare sul posto il proprio veicolo, la **S.O.** gli fornisce un altro biglietto in modo tale da recuperare il veicolo in un secondo momento.
La prestazione è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Trasloco
Questa prestazione opera quando i locali dell'**esercizio commerciale** a seguito di **sinistro**, sono inagibili per almeno 30 giorni.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di traslocare i mobili presenti dell'**esercizio commerciale,** la **S.O.** organizza il trasloco fino ad un deposito o a una nuova sede in Italia.

L'**Assicurato** deve richiedere la prestazione entro i 60 giorni successivi alla data del **sinistro**

Vittoria paga il cost del trasloco con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
L'**Assicurato** paga il costo dell'eventuale deposito e le altre spese non comprese nei costi di trasloco.

2 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili le imprese:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che operano in settori diversi da commercio;
- con numero di addetti uguale o superiore a 50.

L'**Assicurato** non può ottenere le prestazioni se non contatta la **S.O.** al momento del **sinistro** e la **S.O.** non organizza e autorizza l'intervento di assistenza.
Questa esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia***, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dalla* **polizza***.*

3.1 - ESCLUSIONI

La **garanzia** non opera per eventi provocati o dipendenti da:
- guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- scioperi, saccheggi, atti di terrorismo;
- terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale,
- radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);
- dolo dell'**Assicurato**.

Vittoria non fornisce prestazioni alternative o indennizzi per compensare l'**Assicurato** che non usufruisce delle prestazioni previste in **polizza;**

Per le seguenti prestazioni ci sono inoltre specifiche esclusioni.

"Fornitura temporanea di energia elettrica" e *"Invio di un idraulico per interventi di urgenza"*
Queste prestazioni non operano in caso di:
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**esercizio commerciale**, a monte del contatore.

"Interventi di urgenza per danni da acqua" e *"Invio di un elettricista per interventi di urgenza"*
Queste prestazioni non operano in caso di:
- allagamento o infiltrazione d'acqua provocati da:
  - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili;
  - rottura delle tubature esterne all'**esercizio commerciale**;
  - interruzione di fornitura di acqua da parte dell'ente erogatore;
  - negligenza dell'**Assicurato**;
- tracimazione dovuta a:
  - rigurgito di fogna,
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici;
- mancanza di riscaldamento per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno Assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno Assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno Assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"ASSISTENZA" *Fornitura temporanea di energia elettrica*	€ 500 per **sinistro** e per **anno solare**
"ASSISTENZA" *Tutte le altre prestazioni*	€ 500

I limiti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Ogni prestazione può essere fornita al massimo 3 volte nello stesso **anno solare**.
Quando si verifica un **sinistro**, l'**Assicurato** non può richiedere la stessa prestazione per più di 1 volta.

Cosa fare in caso di sinistro?

4 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Devi sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.).**
Puoi contattare telefonicamente la **S.O**. in funzione 24 ore su 24:
- al numero verde: 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia;
- al numero: +39.015.255.97.41, per chiamate dall'estero.

Se non puoi telefonare, puoi inviare a MAPFRE ASISTENCIA:
- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mawdy.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

Devi comunicare con precisione:
- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo in cui ti trovi;
- recapito telefonico al quale la **struttura organizzativa** può richiamarti nel corso dell'assistenza.

Con questa procedura assolvi all'obbligo di avviso (denuncia) di **sinistro** [(2)].

4.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La **S.O.** può:
- intervenire in modo diretto, o autorizzare altri ad effettuare il servizio;
- richiedere all'**Assicurato** ogni altro documento necessario per concludere l'assistenza.

L'**Assicurato** deve:
- richiedere sempre l'intervento alla **S.O.**;
- rivolgersi alla **S.O.** per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione;
- fornire tutti i documenti richiesti dalla **S.O.**;
- se richiesto, inviare in originale (non le fotocopie): giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

Se l'**Assicurato** ha sottoscritto con altre compagnie polizze con **prestazioni** analoghe a quelle della **polizza** con **Vittoria**, anche in forma di semplice rimborso spese, deve avvisare entro 3 giorni dal **sinistro**:
- **Vittoria** e
- ogni altra compagnia di assicurazione.

Se non lo fa perde il diritto alla **prestazione** [(3)].
Se l'**Assicurato** attiva le **prestazioni** con un'altra compagnia, le prestazioni della **polizza** con **Vittoria** operano solo come rimborso all'**Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati.

Per quanto non disciplinato in questo documento, si applicano le disposizioni di legge.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui hai bisogno, • i propri dati anagrafici, • il numero di **polizza**, • l'indirizzo del luogo dove ci si trova, • il recapito telefonico cui si può essere richiamati nel corso dell'assistenza. Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.	**Struttura organizzativa** in funzione 24 ore su 24 per richieste telefoniche: • Numero verde: 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia, oppure • Numero: +39.015.255.97.41, per chiamate dall'estero. **MAPFRE ASISTENCIA** per richieste scritte: • E-mail:assistenza@mawdy.com; • Fax: +39 015 255 96 04.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice penale
Art. 624 – Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

(3) Codice civile - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Vittoria con te

Commercio

Sezione
“TUTELA LEGALE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
DIFESA PENALE	Base	
DIFESA CIVILE	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 1 DENUNCIA	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 2 DENUNCE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
  Attività svolta tentando una composizione amichevole tra le **parti**, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come: la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**
  Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
  Danno subito per **fatto illecito** commesso da terzi, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
  Reato punito con la multa o la reclusione. Può essere:
  – colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  – preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
  – doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
  Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
  Fatto commesso in violazione di norma di legge.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Polizza.**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
  Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
  Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una

contravvenzione o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sanzione amministrativa**
  Misura prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le **sanzioni amministrative** sono in genere di tipo pecuniario, cioè impongono il pagamento di una somma di denaro.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
  Importo massimo della prestazione assicurativa per **sinistro**.
- **Soccombenza (spese di)**
  Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
  Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**
  Contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal **contratto**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**) e le seguenti persone:

- per le ditte individuali e le imprese familiari:
  - il titolare,
  - i dipendenti iscritti al libro unico del lavoro (LUL)
  - i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le società di persone:
  - i soci,
  - i dipendenti iscritti al LUL,
  - i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività,
  - tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per tuo conto;
- per le società di capitale:
  - il legale rappresentante,
  - gli amministratori,
  - i dipendenti iscritti al LUL,
  - tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per tuo conto;
- altre persone fisiche che per legge ti rappresentano o sono considerate responsabili per le tue azioni.

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.

Il **premio** è calcolato in base al numero degli addetti che partecipano all'attività assicurata. E' il numero che hai dichiarato ed è indicato in **polizza**.

Vittoria indennizza l'Assicurato entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - DIFESA PENALE

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato** è sottoposto a **procedimento penale** per:

- **delitto** colposo o **contravvenzione**. La **garanzia** è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di **reato**;
- **delitto** doloso. In questo caso, la **garanzia** opera se al termine del **procedimento penale** l'**Assicurato** è prosciolto o assolto con sentenza definitiva. delitto doloso. **Vittoria** rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza di assoluzione o proscioglimento diventa definitiva. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause.
  L'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** quando inizia l'azione penale o sa di essere coinvolto nell'indagine penale.
  Vittoria, nell'attesa della decisione del giudizio, anticipa le spese legali e peritali.
  Se la sentenza definitiva accerta elementi di responsabilità per dolo, l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** le spese legali e peritali anticipate in ogni grado di giudizio.

Inoltre, la **garanzia** opera quando l'**Assicurato** deve presentare ricorso al giudice competente per l'Ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa uguale o maggiore di 500 euro.

La garanzia comprende il ricorso o l'opposizione a sanzioni per presunta inosservanza degli obblighi ed adempimenti dei seguenti decreti (esempio non definitivo e completo):

- **Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **Decreto Legislativo n. 155/97: a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda;**
- **Decreto Legislativo n. 196/03, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: normativa in materia di protezione dei dati personali;**
- **Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i.: ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") in tema di Responsabilità amministrativa da reato.**

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

Inoltre, in caso di:

- arresto, minaccia di arresto;
- **procedimento penale** all'estero, in uno dei paesi in cui la **garanzia** è valida;

Vittoria rimborsa:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione richiesta dall'autorità competente. La cauzione è anticipata da **Vittoria** se la sua restituzione è provata da adeguate garanzie bancarie o analoghe garanzie.
  Devi restituire l'anticipo entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine **Vittoria** ti addebita gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** acquistate.
Puoi chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 e dall'estero al numero +39 02 61290887, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una controversia legale;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA

Per insorgenza del **sinistro** si intende il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo iniziano la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

Pertanto, il **sinistro** insorge quando:

- la persona avrebbe commesso il **reato**, in caso di **procedimento penale**;
- si sarebbe verificato l'evento dannoso, in caso di **danno extracontrattuale**;
- una delle parti avrebbe violato per la prima volta le norme contrattuali, in caso di **vertenza contrattuale**.

Per le vertenze relative al contratto di lavoro (subordinato o parasubordinato), in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il **sinistro** insorge il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
Se il comportamento contestato è continuato, si considera la prima presunta violazione.

Fermo quanto indicato nell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*", l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipula della **polizza**, nei seguenti casi:
  - **procedimento penale**;
  - **danni extracontrattuali**;
  - opposizione a **sanzioni amministrative**;
- dopo 60 giorni dalla stipula della **polizza** (carenza) negli altri casi.

Non si applica la carenza se la **polizza** è emessa in sostituzione di (precedente) **polizza Vittoria** che ha coperto gli stessi rischi per più di 60 giorni.

La **garanzia** è estesa ai **sinistri** insorti durante il periodo di validità della **polizza**, per i quali l'**Assicurato** ne viene a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della **polizza** e li denuncia nei termini previsti dalla legge.

L'assicurazione opera anche prima della notifica all'**Assicurato** della "informazione di garanzia", nei seguenti casi:

- "presentazione spontanea" (1),
- di "invito a presentarsi" (2);
- "accompagnamento coattivo" (3).

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal pubblico ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Cos'è l'"invito a presentarsi"?

È l'invito che il pubblico ministero fa al soggetto indagato per svolgere atti che richiedono la sua presenza. Nell'invito è indicato giorno, ora e luogo di presentazione e l'autorità di riferimento.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"?

È l'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal pubblico ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **sinistri** che insorgono (e per i processi che avvengono):

- nel caso di **procedimento penale:** in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di opposizione alle **sanzioni amministrative:** in Italia, Città del Vaticano e San Marino.
- nel caso di **danni extracontrattuali**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di **vertenze contrattuali**: in tutti i paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino;

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Le **garanzie** prevedono un aumento del **premio** e sono valide se indicate in **polizza**.
Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con esclusioni e limiti indicati nei successivi articoli.

2.1 - DIFESA CIVILE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.
La **garanzia** opera quando l'**Assicurato**:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
- deve affrontare controversie relative a richieste di **risarcimento** di **danni extracontrattuali** fatte da terzi a seguito di un suo presunto comportamento illecito.
  In questo caso, la **garanzia** opera se l'**Assicurato** ha già una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi ("*R.C.T.*"). La **garanzia** (di tutela legale) opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla **polizza** "*R.C.T.*" per spese legali di resistenza e di **soccombenza** ai sensi del codice civile [(4)]
  Se l'assicurazione *"R.C.T"* non copre il caso in esame, la **garanzia** (di tutela legale) copre in primo rischio.
- deve affrontare controversie di **diritto civile** che nascono dal mancato rispetto di obblighi contrattuali, propri o di controparte. La **garanzia** opera se il valore della lite è superiore a 200 euro.
  Ad esempio vertenze relative a:
  - contratti di fornitura o prestazione di beni e servizi (commissionati o ricevuti);
  - acquisto, costruzione, vendita, locazione, proprietà o ad altri diritti reali dell'immobile (identificato in **polizza**) in cui l'impresa svolge l'attività assicurata;
  - contratti individuali di lavoro. Vertenze riferite a dipendenti iscritti a libro paga e matricola, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Anche le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;

La **garanzia** compre anche le vertenze nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **soccombenza**;
- conseguenti ad una **transazione** autorizzata da **Vittoria**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale che intervengono quando una controversia che rientra in **garanzia** deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari), se non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA

La **garanzia** *"DIFESA CIVILE"* è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, San Marino).
Il limite è di 1 (un) **sinistro** per **anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria**, svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE

La **garanzia** *"DIFESA CIVILE"* è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, San Marino).
Il limite è di 2 (due) **sinistri** per **anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria,** svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI

Le **garanzie** "*VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 1 DENUNCIA*" e "*VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – 2 DENUNCE*" sono estese alle **vertenze contrattuali** che insorgono e i cui processi avvengono in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. Le

vertenze contrattuali sono relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**. È compreso il recupero di crediti.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili le imprese:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che operano in settori diversi da commercio;
- con numero di addetti uguale o superiore a 50.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non è valida per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa. Esclusione non valida nei seguenti casi:
  - imputazioni penali;
  - ricorso o opposizione a **sanzioni amministrative**;
- controversie e **procedimenti penali** riferiti a beni immobili Esclusione non valida per gli immobili indentificati in **polizza** e utilizzati per svolgere l'attività assicurata;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e **procedimenti penali** che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuati dall'**Assicurato**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI"*;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie relative a rapporti fra soci e amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione d'impresa;
- multe o ammende e gli oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della **vertenza**. Esclusione non valida per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).
- controversie di natura contrattuale con **Vittoria**.

In caso di controversia tra te (il **Contraente**) ed un altro **Assicurato**, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

In caso di controversia tra più **Assicurati**, le **garanzie** operano solo a favore del **Contraente**.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
Spese per assistenza interprete	10 ore lavorate
Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Anticipo della cauzione	€ 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e peritali	€ 2.000
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario Per **sinistro** e per **anno solare**
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito	Solo i primi 2 tentativi

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Vittoria gestisce i **sinistri** di tutela legale [5] e fornisce la relativa consulenza tramite una propria struttura dedicata.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi:
- denunciare l'evento il prima possibile a **Vittoria**:
  - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 02 61290887 (dall'estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
  - e-mail a: sinistri.tutelalegale@Vittoriaassicurazioni.it.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:
- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, devi:

- informare **Vittoria** il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di **Vittoria** prima di procedere;
- ottenere la conferma di **Vittoria** prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di **Vittoria** prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se **Vittoria** deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** [6].

Vittoria svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti.

Vittoria autorizza l'azione in giudizio:
- se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **procedimento penale** o amministrativo;
- per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **Vittoria** valuta le possibilità di successo in base alle informazioni e argomentazioni fornite dall'**Assicurato**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato come segue:
- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia, altrimenti lo sceglie **Vittoria**;
- l'**Assicurato** deve:
  - dare regolare mandato al legale scelto;
  - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal precedente legale. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- se l'**Assicurato** sceglie un legale di propria fiducia che non risiede nel circondario del tribunale competente, **Vittoria** garantisce gli onorari del domiciliatario con i limiti previsti nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La scelta del legale fatta dall'Assicurato opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di

conflitto di interesse con **Vittoria**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:
- per vertenze promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento (fatto) in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:
- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto.
Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione [7] prima dell'azione civile.

5.5 - RECUPERO DI SOMME

L'**Assicurato** ha diritto a tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi; mentre **Vittoria** ha diritto di quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** sia in sede stragiudiziale che giudiziale per spese, competenze ed onorari.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:
- paga l'**indennizzo**;

o
- comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Informare il prima possibile **Vittoria** e trasmetterle tutti gli atti e documenti necessari.	DENUNCIA TELEFONICA A **VITTORIA**: Numero Verde 800.666.000 e dall'estero +39 02 61290887 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. DENUNCIA SCRITTA A **VITTORIA** – posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it. – posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice di Procedura Penale - Articolo 374 - Presentazione spontanea.
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(2) L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
1. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369- bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
2. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(3) Codice di Procedura Penale - Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.
Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(4) Codice Civile - Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

(5) CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164

(6) Codice delle assicurazioni private - Articolo 164 - Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(7) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

Commercio

Sezione
“TUTELA LEGALE IN”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia
TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE	Base
PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO	Opzionale a pagamento
PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT	Opzionale a pagamento
PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA	Opzionale a pagamento
PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA	Opzionale a pagamento
RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI	Opzionale a pagamento
TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI	Opzionale a pagamento
TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO	Opzionale a pagamento
TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO	Opzionale a pagamento
TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO	Opzionale a pagamento
ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO	Opzionale con riduzione del premio

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza** e ha l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
  Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Controversia**
  Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **diritto civile**.
- **Danno extracontrattuale**
  Danno subito per **fatto illecito** commesso da terzi, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
  Reato punito con la multa o la reclusione. Può essere:
  – colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  – preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
  – doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
  Parte del diritto privato, che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
  Fatto commesso in violazione di norma di legge.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Libro unico del lavoro (LUL)**
  Documento in cui il datore di lavoro registra lo stato di ogni rapporto. Il **LUL** rappresenta lo stato occupazionale dell'esercizio commerciale.
- **Periodo di assicurazione**
  Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.
- **Periodo di carenza**
  Intervallo di tempo, dopo la decorrenza della **polizza**, in cui le **garanzie** non sono valide.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Procedimento penale**
  Successione degli atti, avviati dall'autorità giudiziaria, che conduce dall'iscrizione della notizia di **reato** alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. Per la **garanzia** di **polizza** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

- **Proprietà industriale**
  Campo del diritto che riguarda la protezione legale di: marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni commerciali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di **proprietà industriale** si acquistano mediante brevetti, registrazione o negli altri modi previsti dal "Codice della proprietà industriale".
- **Reato**
  Azione od omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. I **reati** si distinguono in **contravvenzioni** e **delitti** a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Risoluzione amichevole delle controversie**
  Modo per risolvere in modo amichevole una **controversia** senza dover andare in tribunale. Comprende procedure come: mediazione civile, negoziazione assistita e conciliazione paritetica.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sanzione amministrativa**
  Misura prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le **sanzioni amministrative** sono in genere di tipo pecuniario, cioè impongono il pagamento di una somma di denaro.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Soccombenza (spese di)**
  Spese che paga la parte che perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
- **Somma assicurata**
  Importo massimo della prestazione assicurativa per **sinistro**.
- **Transazione**
  Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza***.*

1.1 - TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** negli eventi relativi all'attività d'impresa svolta dal **Contraente**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicato in **polizza** e con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** comprende le prestazioni di seguito descritte:

Prestazioni di Tutela legale
Vittoria copre il **rischio** di **assistenza stragiudiziale** e giudiziale necessaria per tutelare dei diritti dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** è tutelato se:
- è sottoposto a **procedimento penale**, con i limiti previsti per i **delitti** dolosi all'articolo "*ESCLUSIONI*";
- deve presentare un ricorso all'autorità competente contro una **sanzione amministrativa** per una presunta violazione di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.

Oltre che a tuo favore, la **garanzia** opera per i seguenti soggetti:

- per le ditte individuali e le imprese familiari:
  - il titolare,
  - i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività,
  - i dipendenti iscritti nel **libro unico del lavoro (LUL)**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti;
- per le società di persone:
  - i soci,
  - i dipendenti iscritti nel **LUL**,
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le società di capitale:
  - il legale rappresentante e gli amministratori,
  - i soci lavoratori,
  - i dipendenti iscritti nel **LUL**;
  - i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

Se l'**Assicurato** deve presentare un ricorso all'autorità competente contro una **sanzione amministrativa** per una presunta violazione di una norma di legge, la **garanzia** copre anche le persone che per legge:
- rappresentano il **Contraente**,
- svolgono attività relative al commercio, come ad esempio;
  - i responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
  - i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro,
  - i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Per questi eventi, **Vittoria** offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali necessarie per affrontare il **procedimento penale** o amministrativo in ogni sua fase.

Vittoria indennizza fino all'importo della somma **assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A titolo esemplificativo la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- **Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;**
- **Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento Europeo Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016, GDPR), in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;**
- **Decreto Legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), e successive integrazioni e modifiche in tema di Responsabilità amministrativa da reato;**
- **Decreto Legislativo 193/2007 ("HACCP" – Decreto Legislativo 193/2007), successive integrazioni e modifiche in tema di Controlli in materia di sicurezza alimentare;**
- **Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.**

Prestazioni per perdite pecuniarie da sicurezza, privacy e cyber
L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria copre il **rischio** delle perdite economiche che subisci per:

- Rimozione dei contenuti lesivi della reputazione
  Vittoria rimborsa le spese che sostieni per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online a seguito di attacco informatico o di un furto d'identità. Questi contenuti possono danneggiare sia la tua reputazione che quella del legale rappresentante o del titolare.
  L'attacco informatico o il furto d'identità portano l'accesso non autorizzato a:
  – sistemi informatici aziendali;
  – account aziendali di posta elettronica;
  – profili aziendali su siti web o social media.
  Questa prestazione è valida se hai denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.
  Come esempio non definitivo e completo, la **garanzia** è valida per:
  – rimuovere i contenuti dai motori di ricerca;
  – richiedere la chiusura di profili falsi;
  – rimuovere testi, immagini, video e audio;
  – moderare i risultati di ricerca e filtrare quelli non graditi.
- Modello organizzativo riparatorio
  Se l'**Assicurato** è coinvolto in un **procedimento penale** o amministrativo per una presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e, dopo le indagini, risulta che non ha adottato un adeguato modello di organizzazione e gestione, **Vittoria** rimborsa le spese per:
  – scrivere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
  – predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
  – la consulenza tecnica d'ufficio che deve pagare l'**Assicurato**.
- Piano di rimedio in caso di violazione dei dati personali
  Se l'**Assicurato** deve affrontare un **procedimento penale** o amministrativo, **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge sulla protezione dei dati personali, per:
  – scrivere un piano per rimediare e ridurre il **rischio** di violazione dei dati personali;
  – la consulenza necessaria per implementare o rivedere le procedure su:
    - privacy,
    - cookie e
    - informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del **Contraente**.

Vittoria indennizza le prestazioni entro i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** acquistate.
Puoi chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 e dall'estero il numero +39 02 61290887 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una **controversia** legale;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Un **sinistro** rientra in **garanzia** se avviene nel **periodo di assicurazione**.
La **garanzia** è estesa agli eventi avvenuti nel **periodo di assicurazione** e che si manifestano nei 2 anni successivi al termine di tale periodo.
In caso di **controversia** tra te ed altri **Assicurati**, la **garanzia** opera solo in tuo favore.
La **garanzia** è valida anche prima della notifica all'**Assicurato** della "informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea" (1), "invito a presentarsi" (2) e "accompagnamento coattivo" (3).

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal pubblico ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Cos'è l'"invito a presentarsi"?

È l'invito che il pubblico ministero fa al soggetto indagato per svolgere atti che richiedono la sua presenza. Nell'invito è indicato giorno, ora e luogo di presentazione e l'autorità di riferimento.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"?

È l'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal pubblico ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

Periodo di carenza
In caso di:

- **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale;
- eventi previsti dalla **garanzia** "*PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA SLEALE*",

l'assicurazione opera se il **sinistro** avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza della **polizza.** Questa limitazione (**periodo di carenza**) non vale se la **polizza** sostituisce un'altra precedente polizza stipulata con **Vittoria** per gli stessi **rischi** da almeno 90 giorni.

Per la **garanzia** "*PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA*" un **sinistro** è in **garanzia** se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza della **polizza (periodo di carenza)**. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un'altra precedente **polizza** stipulata con **Vittoria** per gli stessi **rischi** e con durata di almeno 180 giorni.

Data del sinistro
La data del **sinistro** è:

- per **danni extracontrattuali** subiti o causati dall'**Assicurato**: la data del primo evento che determina la richiesta di risarcimento;
- nei casi di ricorso per **sanzioni amministrative**: la data in cui è compiuta la prima violazione accertata;
- in caso di citazione in giudizio da parte di una società per responsabilità civile: la data in cui è

avvenuta la sua prima violazione;
- negli altri casi: la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di **contratto**, da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo.

Se l'evento continua con più violazioni successive della stessa natura, **Vittoria** considera la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

Le **garanzie** valgono per i **sinistri** che insorgono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
- nel caso di **procedimento penale**: in tutti gli stati d'Europa;
- nel caso di **danni extracontrattuali**: in tutti gli stati d'Europa;
- nel caso di **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale e per le **controversie** che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale: nei paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- in caso di ricorso per **sanzioni amministrative**: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- per **controversie** incluse nella **garanzia** "*PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA*": in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione "*Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber*" della **garanzia** "*TUTELA DELL'IMPRESA COMMERCIALE*" vale per gli eventi denunciati all'autorità competente in Italia.

La "*CONSULENZA TELEFONICA*" vale per **sinistri** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Tali opzioni:
- sono valide solo se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli;
- possono prevedere un aumento o una riduzione del **premio**.

Opzioni con aumento del **premio**

2.1 - PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** vale per affrontare **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
- forniture di beni o prestazioni di servizi da te richiesti o commissionati a fornitori esterni, compresi i contratti di appalto e subappalto, e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza, ad esempio, via web;
- vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel **LUL**, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in tuo favore;
- diritto di proprietà e altri diritti reali riferiti agli immobili assicurati.

Per questi eventi, **Vittoria** paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali necessarie per la **risoluzione amichevole delle controversie** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** vale per affrontare **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
- forniture di beni o prestazioni di servizi da te richiesti o commissionati a fornitori esterni, compresi i contratti di appalto e subappalto, e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza, ad esempio, via web;
- forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

Per questi eventi, **Vittoria** paga le spese legali, peritali e investigative necessarie solo per la **risoluzione**

amichevole delle controversie. per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun **anno solare.**

Vittoria paga le spese legali, peritali e investigative anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in uno (1) dei due (2) casi sopra indicati per ciascun **anno solare,** se il valore economico della **controversia** è pari o superiore a € 3.000 euro.
Vittoria paga o rimborsa le spese fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.3 - PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** vale per:

- affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale [(4)].
  In questo caso, la **garanzia** opera quando hai bisogno dell'assistenza tecnica di un difensore abilitato [(5)], per la tua difesa contro le autorità fiscali e per presentare un ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente;
- affrontare **controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali che non riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

Vittoria paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali necessarie per affrontare la **controversia** o il procedimento.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** vale per:

- sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per **fatto illecito** di terzi:
  - in tema di diritto di **proprietà industriale**, registrata o brevettata secondo la normativa vigente,
  - in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva,
  - per danni subiti da concorrenza sleale.

  La **garanzia** vale solo se le richieste dell'**Assicurato** sono del tutto accolte con sentenza non contestabile o provvedimento definitivo;
- sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto **fatto illecito** dell'**Assicurato**:
  - in tema diritto di **proprietà industriale**,
  - in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva
  - per danni da concorrenza sleale.

  La **garanzia** vale solo se le richieste di controparte sono del tutto respinte con sentenza non contestabile o provvedimento definitivo.

Per questi eventi, **Vittoria** paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI

La **garanzia** *"TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE"*, in caso di **procedimento penale**, vale anche per fatti avvenuti 2 anni prima della decorrenza della **polizza**, ma di cui si è venuti a conoscenza nel **periodo di assicurazione**.
Per determinare il momento in cui avviene il fatto, si considera la data in cui l'**Assicurato** compie la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.

2.6 - TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI

Gli **Assicurati** sono gli stessi della **garanzia** "*TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE*".
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** vale per:

- avere assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** a causa di **fatto**

illecito di terzi, fino all'importo della somma **assicurata** indicata in **polizza**;
- difendersi da richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** da parte di terzi, in conseguenza di un presunto **fatto illecito** dell'**Assicurato**. Questa **garanzia** vale alle seguenti condizioni:
  - se c'è una copertura assicurativa per la responsabilità civile (R.C.) che copre l'evento: la **garanzia** di tutela legale copre le spese di resistenza e di **soccombenza** [(6)] a seguito dell'intervento dell'assicurazione di R.C.;
  - se c'è una copertura assicurativa per l'R.C. che non può essere attivata perché esclusa o perché l'evento non è coperto: la **garanzia** di tutela legale copre le spese di resistenza e **soccombenza;**
  - se c'è una copertura assicurativa per l'R.C. che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti (eccetto il dolo dell'**Assicurato**), o perché è prevista una franchigia o uno scoperto: la **garanzia** di tutela legale opera in primo rischio, e per **sinistro**, per le spese di resistenza e **soccombenza**;
  - se non c'è una copertura assicurativa per l'R.C.: la **garanzia** opera in primo rischio per le spese di resistenza e **soccombenza**;
- richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'impresa che assicura la responsabilità civile.

Per questi eventi, **Vittoria** paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali necessarie per la **risoluzione amichevole delle controversie** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi da te effettuate a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
La **garanzia** opera per le **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale per presunti inadempimenti propri o di controparte.

Per questi eventi, **Vittoria** paga le spese legali, del perito, ed investigative necessarie solo per la **risoluzione amichevole delle controversie**, per massimo 3 casi per **anno solare**.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.8 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi da te effettuate a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
La **garanzia** opera per le **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale per presunti inadempimenti propri o di controparte.

Per questi eventi, **Vittoria**:
- paga le spese legali, del perito e investigative necessarie solo per la **risoluzione amichevole delle controversie**, per massimo 5 casi per **anno solare**.
- paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per massimo 2 dei 5 casi di cui sopra per **anno solare**.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.9 - TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).
Vittoria tutela i tuoi diritti per eventi relativi all'attività di impresa da te svolta.
La **garanzia** riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi da te effettuate a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
La **garanzia** opera per le **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale per presunti inadempimenti propri o di controparte.

Per questi eventi, **Vittoria**:
- paga le spese legali, del perito e investigative necessarie solo per la **risoluzione amichevole delle**

controversie, per massimo 10 casi per **anno solare**.
- paga o rimborsa le spese legali, del perito, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per massimo 2 dei 10 casi di cui sopra per **anno solare**.

Vittoria indennizza fino alla **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Opzioni con riduzione del **premio**

2.10 - ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO

Questa **garanzie** riduce la copertura delle altre **garanzie** presenti in **polizza**.
Esclude tutte le **controversie** e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili le imprese:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che operano in settori diversi da commercio;
- con numero di addetti uguale o superiore a 50.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Tutte le **garanzie** non valgono per:
- eventi che derivano da fatto **doloso** dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** è sospettato o accusato per **delitto** doloso, la **garanzia** vale solo nei seguenti casi:
  - l'**Assicurato** viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva;
  - la causa viene archiviata perché l'accusa di **reato** è senza fondamento [(7)];
  - il **reato** passa da doloso a colposo;
  - il **reato** viene prescritto [(8)];
  - il procedimento si conclude con patteggiamento [(9)];
- **controversie** e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- **controversie** che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le controversie con inquilini che riguardano immobili di tua proprietà dati in affitto;
- **controversie** che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- **controversie** e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e amministratori e fra società e amministratori;
- **controversie** e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- fatti che derivano da guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- valore economico della **controversia** o valore della **sanzione amministrativa** al netto di oneri accessori e spese di notifica inferiore a 500 euro. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO*".

Le **garanzie** non valgono inoltre per:
- la materia amministrativa, fiscale e tributaria. Esclusione non valida per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato in maniera esplicita in altre **garanzie** presenti in **polizza**;
- **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale. Esclusione non valida per quanto indicato in maniera esplicita in altre **garanzie** presenti in **polizza**;
- **controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. Esclusione non valida

se è attiva la **garanzia** "*PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA*";
- **controversie** e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale. Esclusione non valida per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato in maniera esplicita nella **garanzia** "*PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA SLEALE*".

Vittoria non paga le spese:
- non concordate con **Vittoria** anche se preventivate, in base a quanto previsto nel capitolo "*Cosa fare in caso di sinistro?*";
- per gestire una **controversia** prima dell'azione in giudizio, in relazione ad incarichi dati dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria**;
- legali per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella;
- legali che superano i limiti previsti [10];
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che, per eseguire l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- per l'intervento di altri legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- dovute da altri soggetti debitori pagate dall'**Assicurato** per il principio di solidarietà [11];
- rimborsate dalla controparte;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **controversia**, se questa si conclude con una **transazione** non concordata con **Vittoria**;
- diverse da quelle legali, del perito e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il trovare documenti per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- per gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- per multe, ammende, sanzioni in genere.

Per la **garanzia** *"TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE"*, sono inoltre escluse:
- le **controversie** di **diritto civile** in genere;
- i ricorsi a **sanzioni amministrative** in materia fiscale e tributaria.

Per la **garanzia** *"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"* sono inoltre escluse:
- **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale, tranne quanto previsto per la chiamata in causa dell'impresa che assicura la responsabilità civile;
- richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** avanzate da terzi, se l'**Assicurato** ha una assicurazione di responsabilità civile non in regola con il pagamento dei **premi**.

Per la **garanzia** *"PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"* sono inoltre escluse le **controversie** di **diritto civile** di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi da te effettuate a clienti.
In caso di **controversia** di lavoro nei confronti di un tuo fornitore che vuole essere riconosciuto come un tuo lavoratore dipendente, la **garanzia** vale solo se la richiesta della controparte viene del tutto respinta con provvedimento definitivo.

Per la **garanzia** "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT" sono inoltre escluse le **controversie**:
- di lavoro;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, la **garanzia** non vale per l'azione in giudizio se nei confronti dei tuoi debitori risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni
- pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da **Vittoria**.

In questi casi **Vittoria** indennizza solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **garanzia** *"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"*, sono inoltre escluse le **controversie**:
- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, la **garanzia** non vale per l'azione in giudizio se nei confronti dei tuoi debitori risultano:
- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni
- pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale,

attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da **Vittoria**.

In questi casi **Vittoria** indennizza solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **garanzia** *"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"* sono inoltre escluse le **controversie**:

- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, la **garanzia** non vale per l'azione in giudizio se nei confronti dei tuoi debitori risultano:

- situazioni economiche pregiudizievoli;
- verifiche di carenza beni;
- pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da **Vittoria**.

In questi casi **Vittoria** indennizza solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **garanzia** *"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"* sono escluse le **controversie**:

- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, la **garanzia** non vale per l'azione in giudizio se nei confronti dei tuoi debitori risultano:

- situazioni economiche pregiudizievoli;
- verifiche di carenza beni;
- pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da **Vittoria**.

In questi casi **Vittoria** indennizza solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la **garanzia** *"PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"* sono esclusi:

- i ricorsi a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- le richieste di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- i procedimenti di natura fiscale e tributaria, se la violazione è compiuta con dolo o colpa grave [12];
- **controversie** sul mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Per la **garanzia** *"PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"* sono escluse:

- le richieste dell'**Assicurato** che non vengono del tutto accolte, o le richieste della controparte che ha agito in giudizio e che non vengono del tutto respinte;
- le diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;
- le **controversie** che si concludono con una **transazione** o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- i procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di **proprietà industriale**, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- le **controversie** di **diritto civile**, a meno di quelle indicate in modo esplicito in **garanzia**.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia/prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro a meno di diversa indicazione)
Anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso	€ 5.000
"TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE" Rimozione contenuti lesivi della reputazione	€ 3.000
"TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE" Modello organizzativo riparatorio	€ 5.000
"TUTELA IN AZIENDA – PACCHETTO BASE" Piano di rimedio in caso di violazione dei dati personali	€ 5.000
"PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 2 **sinistri anno solare**
"PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"	Fino alla metà dell'importo del **massimale** indicato in **polizza**, e comunque fino a € 25.000
"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"	€ 2.500 in caso di citazione in giudizio dell'impresa di assicurazione che copre l'RC

Garanzia/prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"	€ 5.000 se: – l'**Assicurato** non ha una copertura assicurativa di RC, – o se ce l'ha: la copertura non può essere attivata per motivi diversi rispetto a quelli previsti da un'esclusione (tranne per il dolo dell'**Assicurato)**, o perché si prevede una **franchigia** o uno **scoperto**
"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 10 **sinistri** per **anno solare**
"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 3 **casi** per **anno solare**
"TUTELA PER CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 5 **sinistri** per **anno solare**
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo	Solo i primi 2 tentativi
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo € 3.000 per gli onorari del domiciliatario per **sinistro** e per **anno solare**

Per la **GARANZIA** *"RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"*.
Se l'**Assicurato** ha un'altra **polizza** di tutela legale stipulata con un'altra compagnia prima di quella con **Vittoria**, la **polizza** con **Vittoria** opera a esaurimento del **massimale** della prima **polizza**.
Se la **polizza** sottoscritta con l'altra compagnia prevede che la copertura opera anch'essa in secondo rischio, la **garanzia** della **polizza** di **Vittoria** opera in proporzione al **massimale** complessivo assicurato con tutte le **polizze** sottoscritte.

La **garanzia** *"PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"* non vale per l'azione in giudizio se il valore economico oggetto della **controversia** è inferiore a € 3.000.

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Vittoria gestisce i **sinistri** di tutela legale [13] e fornisce la relativa consulenza tramite una propria struttura dedicata.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi:
- denunciare l'evento il prima possibile a **Vittoria**:
  - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 02 61290887 (dall'estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
  - e-mail a: sinistri.tutelalegale@Vittoriaassicurazioni.it.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:
- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, devi:
- informare **Vittoria** il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di **Vittoria** prima di procedere;
- ottenere la conferma di **Vittoria** prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di **Vittoria** prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se **Vittoria** deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** [14].

Vittoria svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti.

Vittoria autorizza l'azione in giudizio:
- se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **procedimento penale** o amministrativo;
- per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **Vittoria** valuta le possibilità di successo in base alle informazioni e argomentazioni fornite dall'Assicurato. Se **Vittoria** ritiene che la causa non può essere vinta e l'**Assicurato** non è d'accordo con questa ipotesi, può procedere comunque per proprio conto. Se l'**Assicurato** vince la causa con sentenza definitiva, può chiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato come segue:
- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia, altrimenti lo sceglie **Vittoria**;
- l'**Assicurato** deve:
  - dare regolare mandato al legale scelto; .
  - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal precedente legale. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- se l'**Assicurato** sceglie un legale di propria fiducia che non risiede nel circondario del tribunale

competente, **Vittoria** garantisce gli onorari del domiciliatario con i limiti previsti nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La scelta del legale fatta dall'Assicurato opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interesse con **Vittoria**.

In caso di **procedimento penale** per **delitto** doloso, le prestazioni vengono sospese ed erogate solo nei seguenti casi:
- l'**Assicurato** viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva;
- la causa viene archiviata perché l'accusa di **reato** era senza fondamento;
- il **reato** passa da doloso a colposo;
- il **reato** viene prescritto;
- il procedimento si conclude con il patteggiamento.

Vittoria gestisce un unico **sinistro** per:
- vertenze, promosse da (o contro) una o più persone e che riguardano casi identici o simili;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:
- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - ANTICIPO SPESE

L'**Assicurato** può richiedere a **Vittoria** l'anticipo:
- delle spese necessarie per un **procedimento penale** per **delitto** doloso in attesa della definizione del giudizio, entro i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".
  L'**Assicurato** deve restituire l'anticipo a **Vittoria**:
  - se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura:
  - entro 60 giorni da quando riceve la notizia che la **garanzia** non è valida.

  Il **Contraente** e l'**Assicurato** sono entrambi obbligati a restituire tali somme.
- della cauzione disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **procedimento penale**, entro i limiti del **massimale** indicato in polizza. L'**Assicurato** deve restituire l'anticipo a **Vittoria** entro 60 giorni dalla sua erogazione.

5.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a Vittoria il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della **somma assicurata** prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione [15] prima dell'azione civile.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:
- paga l'**indennizzo**;

o
- comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Informare il prima possibile **Vittoria** e trasmetterle tutti gli atti e documenti necessari.	DENUNCIA TELEFONICA A **Vittoria**: al numero verde 800.666.000 e dall'estero +39 02 61290887 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. DENUNCIA SCRITTA: – posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it. – posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via - Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice di Procedura Penale - Articolo 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(2) Codice di Procedura Penale - Articolo 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(3) Codice di Procedura Penale - Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.
Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(4) Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

(5) Codice del processo tributario - Articolo 12 -Assistenza tecnica (Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche).

(6) Codice Civile - Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(7) Codice di Procedura Penale - Articolo 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

(8) La prescrizione è l'estinzione del reato dopo un certo periodo di tempo. Non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel Codice Penale agli articoli da 157 a 161.

(9) Codice di Procedura Penale - Articolo 444 - Applicazione della pena su richiesta

(10) Riferimento al Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni.

(11) Codice Civile - Articolo 1292 - Nozione della Solidarietà

(12) Così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97

(13) CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164
1.L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2.L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(14) Codice delle assicurazioni private - Articolo 164 - Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2.L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(15) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

Commercio

Sezione
“CYBER RISK”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA MALWARE	Base	
RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	Base	
RIPRISTINO DEI DATI	Base	
RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	Base	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	Base	Solo con forma copertura Top
DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: • Smart; • Top.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza.** Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Attacco informatico**
  Azioni premeditate fatte per danneggiare il **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Questi attacchi possono essere effettuati in diversi modi, come **malware**, **errore umano**, **Denial of Service**, **furto**.
- **Attività multimediale**
  Testi, immagini, video o suoni condivisi tramite:
  – pagine web dell'**Assicurato**;
  – social media;
  – e-mail.
- **Atto doloso**
  Azione illegale fatta per danneggiare o accedere a **dati**, **sistema informatico e reti** dell'**Assicurato**.
- **Atto di transazione e quietanza**
  Dichiarazione unilaterale con la quale il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dal pagamento dell'**indennizzo**.
- **Circostanza**
  – Rilievo o contestazione rivolto in modo diretto all'**Assicurato**. Riguarda la sua condotta, da cui può originare una **richiesta di risarcimento** per un **evento assicurato** non conosciuto dall'**Assicurato** alla data di stipula della **polizza**;
  – Atto o fatto conosciuto dall'**Assicurato** che potrebbe originare una **richiesta di risarcimento** o un **evento assicurato**.
- **Danno**
  Alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati**. Ad esempio: **informazioni sensibili** e **dati personali** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Dati**
  Qualsiasi informazione digitale memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
  Informazioni, relative all'attività dell'**Assicurato**, che identificano o rendono identificabile una persona fisica.
- **Diaria**
  Indennizzo massimo pagato per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'attività assicurata.
- **Dipendente**
  Persona che lavora o presta un servizio per l'**Assicurato**, in base ad uno specifico contratto. Comprende anche il personale esterno che fornisce **servizi** all'**Assicurato** e opera:
  – nell'ambito della struttura aziendale;
  – sotto la responsabilità dell'**Assicurato**.
  Sono esclusi **dirigenti e amministratori**.
- **Dirigenti e amministratori**
  Amministratori, dirigenti, direttori, funzionari, o altro personale con alto grado di responsabilità e potere decisionale. Agiscono per conto dell'**Assicurato**.
- **D.o.S. (Denial of Service)**

Attacco mirato a sovraccaricare il **sistema informatico** dell'**Assicurato** mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati.
Il flusso eccessivo:
– esaurisce le risorse del **sistema informatico**;
– causa interruzione o indisponibilità (totale o parziale) del **sistema informatico** e dei servizi di rete.
La definizione comprende anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

- **Errore di programmazione**
  Errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o di un sistema operativo.
  L'errore provoca:
  – malfunzionamento del **sistema informatico**;
  – elaborazione errata dei **dati**.
- **Errore umano**
  Errore operativo o negligenza di un **dipendente** che comporta un **danno**.
  Ad esempio:
  – errata scelta del software;
  – errore di impostazione dei parametri.
  Non è considerato errore la cancellazione di **dati** o archivi.
- **Esperto**
  Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata in modo diretto da **Vittoria** o dal **fornitore di servizi**.
- **Estorsione cyber**
  Minaccia credibile da parte di un **Terzo** all'**Assicurato**.
  La minaccia è di:
  – rivelare **informazioni sensibili** o personali
  – causare **danni** a **sistemi informatici**,
  se l'**Assicurato** non paga il riscatto.
- **Evento assicurato**
  Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**, cyber crime come specificato nella **garanzia** "*INDENNIZZO PER CYBER CRIME*".
- **Fatturato**
  Volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.
- **Fornitore esterno**
  Soggetto **Terzo**, indicato in **polizza**, che fornisce servizi IT e cloud all'**Assicurato**, esclusi i soggetti che forniscono **servizi internet**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
- **Fornitore di servizi**
  Soggetto che fornisce all'**Assicurato** i **servizi** tecnici e di consulenza per risolvere e gestire il **sinistro** anche con la collaborazione di **esperti**.
- **Franchigia**
  Parte del **danno** indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espresso in euro.
- **Franchigia temporale**
  Parte del **danno** indennizzabile espressa in ore di inattività, totale o parziale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.
- **Furto**
  Copia o appropriazione illecita di **informazioni sensibili**, **dati personali** e **dati**, dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Guerra**
  I seguenti eventi:
  – uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato
  – uso della forza fisica nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
  – usurpazione (anche con forze militari);
  – confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione, danneggiamento di beni o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra è dichiarata o meno.
- **Guerra informatica**

Uso di un **sistema informatico** da parte o per conto di uno stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un **sistema informatico** di o in un altro stato.

- **Hardware**
  Componenti fisici del **sistema informatico** o dispositivo usato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **dati** compresi i **supporti dati**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Informazioni sensibili**
  Informazioni aziendali e commerciali, confidenziali o meno, non disponibili al pubblico.
- **Infrastruttura**
  Apparecchiature di comunicazione, impianti di aria condizionata, impianti di alimentazione continua, generatori autonomi, unità di conversione di frequenza, trasformatori, altre apparecchiature e **servizi** utili al funzionamento del **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Intranet**
  Rete dati aziendale privata.
- **Malware**
  Software progettato per danneggiare o accedere senza autorizzazione al **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Esistono vari tipi di **malware** tra cui: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, ecc... I **malware** possono infettare computer e dispositivi mobili e causare una serie di problemi come il **furto** di **dati personali**, **danni** ai file, rallentamenti del sistema o accesso non autorizzato al dispositivo.
- **Massimale**
  Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)**
  Insieme di standard di sicurezza informatica progettati per garantire che tutte le aziende che gestiscono, elaborano, archiviano o trasmettono informazioni relative a carte di credito proteggano in modo adeguato questi **dati** sensibili. L'obiettivo è ridurre il **rischio** di **furti** di **dati** e le frodi relative alle carte di pagamento.
- **Periodo di assicurazione**
  Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva, se il **contratto** ha durata annuale o pluriennale. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.
- **Periodo di denuncia postuma**
  Periodo di 12 mesi successivo al **periodo di assicurazione**. Durante questo periodo l'**Assicurato** può comunicare a **Vittoria** le richieste di **risarcimento** e/o gli **eventi assicurati** accaduti nel **periodo di assicurazione**, anche se tali eventi sono stati resi noti a **Vittoria** per la prima volta dopo la scadenza del suddetto **periodo**. In sintesi, si tratta di un periodo successivo alla validità della **polizza** in cui sono ancora possibili le richieste di **risarcimento** per eventi accaduti durante la validità della **polizza** stessa.
- **Periodo di tutela**
  Periodo in cui i costi per le attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'**Assicurato** vengono risarciti. Questo periodo dura 6 mesi, a meno di diversi accordi tra le **Parti** dichiarati in **polizza**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rete**
  Insieme sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **intranet** e reti private virtuali) per scambiare i **dati**.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Servizi internet**
  Insieme dei **servizi** necessari all'uso di internet; ad esempio, sono compresi:
  – gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'**hardware** necessario all'accesso e uso di internet;
  – fornitori di **servizi DNS**;
  – altri fornitori di **servizi**, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'**Assicurato**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
- **Servizi**
  Servizi IT per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **sistema informatico**.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
  Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.
- **Terrorismo**
  Atto commesso da persona (o gruppo) che agisce:
  – per suo conto;
  – per conto di un'organizzazione o un governo;
  – in connessione con un'organizzazione o un governo.
  L'atto è commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari. Include l'intenzione di influenzare un governo o provocare nelle persone, o in parte di esse, uno stato di terrore.
- **Terzo**
  Persona fisica o giuridica diversa da: **Assicurato**, **dirigenti e amministratori**, **dipendenti**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza***.*

Sei assicurato tu (il **Contraente**).

Le **garanzie** tutelano l'**Assicurato** contro i **rischi** relativi ad attacchi informatici.

Vittoria indennizza l'**Assicurato**, fino al **massimale** indicato in **polizza**. Sono previsti **franchigie** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - FORME DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "*Forme di copertura*". La scelta è riportata in **polizza**.

- Cyber Smart
  Comprende le seguenti **garanzie** base:
  – *"ASSISTENZA MALWARE";*
  – *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";*
  – *"RIPRISTINO DEI DATI".*
  E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 300.000.
- Cyber Top
  Comprende le seguenti **garanzie** base:
  – *"ASSISTENZA MALWARE"*;
  – *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER"*;
  – *"RIPRISTINO DEI DATI"*;
  – *"RIMBORSO SPESE LEGALI PER AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"*
  – *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"*
  – *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"*;
  – *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"*.
  E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 25.000.000.

Le seguenti **garanzie** base valgono per entrambe le "*Forme di copertura*".

1.2 - ASSISTENZA MALWARE

Vittoria mette a disposizione dell'**Assicurato** un **fornitore di servizi** per risolvere i problemi software che il **malware** causa a computer portatili o fissi usati nell'attività assicurata. L'attività è indicata in **polizza**.

Il **fornitore di servizi** mette in comunicazione telefonica l'**Assicurato** con un tecnico informatico che cerca di risolvere il problema:

- da remoto,
  o
- nella sede dell'attività assicurata, se l'intervento da remoto non è sufficiente e **Vittoria** ritiene necessario l'intervento diretto.

Vittoria paga le spese per il servizio di pronto intervento informatico, offerto dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto**, entro il **massimale** indicato in **polizza** per **sinistro** e per **anno solare**.

1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER

Vittoria rimborsa le seguenti spese, sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** per contrastare una **estorsione cyber**:

- pronto intervento informatico;
- attività di **esperti**;
- ripristino dei **dati** e dell'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminazione dal **malware** del **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristino delle condizioni iniziali del **sistema informatico**.

1.4 - RIPRISTINO DEI DATI

Vittoria paga le spese sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** a seguito dei danni causati da un **attacco informatico** per:

- ripristinare i **dati** e l'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminare dal **malware** il **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristinare le condizioni iniziali del **sistema informatico**.

La **garanzia** opera solo per computer portatili o fissi che operano in ambiente Windows o OSX.

Vittoria paga le spese entro il **massimale** indicato in **polizza** per sinistro e per **anno solare**.

Le seguenti **garanzie** base valgono solo per la forma copertura "*Cyber Top*".

1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO

Vittoria paga le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per difendersi contro un'azione legale degli organi di controllo.
Vittoria paga con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito di un **attacco informatico** per:

- le attività investigative svolte per risalire all'origine e alle circostanze dell'**evento assicurato**, in riferimento alle richieste di **risarcimento** relative alle **garanzie**:
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE",*
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";*
- conformarsi ad ogni legge o normativa in vigore sulla protezione dei **dati** (ad esempio i costi per informare le persone coinvolte e le autorità quando si verifica una violazione della Privacy);
- i servizi di monitoraggio:
  - del credito,
  - del **furto** d'identità,
  - dei social media,

  per una durata pari al **periodo di tutela**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**;
- i servizi utili a gestire e risolvere l'emergenza, compreso l'utilizzo di **esperti**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **furto**, o la divulgazione a **terzi** non autorizzati di **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- un accesso non autorizzato o un **danno** a **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE

Vittoria copre i costi dei risarcimenti che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **danno** o un **furto** subito dal **sistema informatico** di **terzi**;
- un attacco dannoso che interrompe o rende indisponibile il **sistema informatico** di **terzi**;
- un **danno** ai beni di **terzi** causato in modo diretto da:
  - un **atto doloso**;
  - un **malware** che ha colpito il **sistema informatico** dell'**Assicurato** e che non è riuscito (l'**Assicurato**) ad evitare.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

I seguenti articoli valgono per tutte le **garanzie**.

1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

A meno di diversi accordi tra le **Parti** indicati in **polizza**, tutte le **garanzie** valgono solo se l'**Assicurato** soddisfa tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:

- esegue il backup dei dati almeno 1 volta a settimana e lo salva in ambienti separati dalla rete;
- protegge il sistema informatico con un software anti-malware:
  - installato;
  - mantenuto sempre attivo;
  - aggiornato almeno 1 volta a settimana;
- mantiene attivo ed operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da **terzi** tramite internet o altre reti esterne;
- protegge tutti i dispositivi coperti in polizza con password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) da aggiornare almeno ogni 3 mesi;
  - protegge le reti wireless con password
  - utilizza reti wireless con tecnologia WPA2;
- ha le licenze dei software installati;
- utilizza un sistema operativo aggiornato in modo periodico dalla software-house che ha rilasciato la licenza.

Alla stipula della **polizza** dichiari di possedere tutti i predetti requisiti.

1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata nella forma "*Claims made*".

Vittoria copre i sinistri denunciati per la prima volta nel **periodo di assicurazione** se:

- la richiesta di **risarcimento** o **indennizzo** è conseguenza di un attacco informatico avvenuto dopo la data di retroattività indicata in **polizza**,
  e
- il **Contraente** non è conoscenza dell'**attacco informatico** al momento della stipula del **contratto**.

Se in **polizza** non è indicata la data di retroattività, allora la stessa coincide con la data di effetto della **polizza**.

Se la presente polizza è emessa per sostituire un'altra polizza stipulata con **Vittoria**, è escluso qualsiasi cumulo di **garanzie**. Quindi, in caso di **sinistro** coperto da entrambe le **polizze**, vengono applicate solo le disposizioni della presente **polizza**.

1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

Il **premio** è determinato anche in base al tuo **fatturato** e al settore di attività della tua impresa. Alla stipula della **polizza** devi comunicare a **Vittoria** il **fatturato** relativo all'anno di imposta precedente l'anno di stipula.

Il **premio** di **polizza** si intende quale premio minimo acquisito.

Prima di ogni scadenza anniversaria di **polizza** devi comunicare a **Vittoria** l'aggiornamento del **fatturato** (riferito all'anno di imposta appena trascorso).

Se non comunichi il **fatturato** o lo fai in modo errato, **Vittoria** può recedere dal **contratto** e tu puoi subire la perdita totale o parziale dell'**indennizzo**[1].

Vittoria ha il diritto di fare verifiche e controlli e tu devi collaborare (fornire le informazioni e i documenti necessari alla verifica).

In particolare:

- per la forma di copertura "*Cyber Smart*": devi comunicare il **fatturato** se il valore supera il limite di € 300.000. In questo caso, la copertura cessa a partire dell'annualità successiva.
  Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica;
- per la forma di copertura "*Cyber Top*": devi comunicare il **fatturato** nei seguenti casi:
  - se il valore supera il limite di €25.000.000. In tal caso, la copertura cessa alla naturale scadenza anniversaria.
    Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica
  - se il valore comporta, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di fatturato differente rispetto a quella indicata in **polizza**. Il tal caso **Vittoria** adegua il **premio** a partire dall'annualità successiva (alla tua comunicazione).
    Fasce di fatturato usate per determinare il **premio**:
    - fino a € 1.000.000;
    - oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000;
    - oltre € 2.500.000 fino a € 5.000.000;
    - oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000;
    - oltre € 10.000.000 fino a € 25.000.000.

Esempio

- **decorrenza contratto 1/11/2024. Forma di copertura "Cyber Top"**
- **fatturato anno di imposta 2023: € 900.000**
- **premio fascia di fatturato "fino a € 1.000.000" = € 200**
- **fatturato anno di imposta 2024: € 1.300.000 (da comunicare prima dell'1/11/2025)**
- **premio fascia di fatturato "Oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000" = € 300.**
- **data sinistro 1/05/26**
- **ammontare del danno indennizzabile € 10.000.**

Ipotesi A
Dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 – 1/11/26 al premio di € 300.
L'indennizzo del sinistro è pari a € 10.000.

Ipotesi B:
Non dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 – 1/11/26 allo stesso premio dell'annualità precedente (€ 200).
L'indennizzo del sinistro è pari a € 6.666,67 calcolato in base al rapporto esistente tra il premio pagato (€ 200) e quello dovuto (€ 300) in base al fatturato corretto (€ 1.300.000).

1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

Vittoria può accedere e ispezionare:
- i locali;
- gli archivi;
- il **sistema informatico**;
- la **rete**.

dell'**Assicurato** e di qualsiasi **fornitore esterno**, in ogni momento ed entro 1 anno dalla scadenza o dalla cancellazione della **polizza**.
Questo diritto di **Vittoria** non esonera l'**Assicurato** da nessuno degli altri obblighi a suo carico.
L'**Assicurato** deve inoltre fornire a **Vittoria** tutte le informazioni necessarie richieste.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura "*Cyber Top*" con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro il **massimale** indicato e con esclusioni, **franchigie** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La copertura agisce in caso di **attacco informatico** che rende indisponibile, in maniera diretta, il **sistema informatico** dell'impresa assicurata.

In questo caso, **Vittoria** indennizza le conseguenze economiche negative causate da una riduzione o interruzione dell'attività dell'impresa.

Il periodo di interruzione dell'attività sono i giorni consecutivi durante il quale il **sistema informatico** dell'**Assicurato** è parzialmente o totalmente indisponibile. Dura fino a quando il **sistema informatico** riprende la sua completa funzionalità.

Vittoria paga all'**Assicurato** una **diaria** per ogni giorno di inattività totale dell'impresa. Per i giorni di inattività parziale, l'importo della **diaria** è ridotto in proporzione.

L'importo della **diaria** è indicato in **polizza**. E' stabilito in base alla tua dichiarazione. Non può superare 1/360 del margine di contribuzione che la tua impresa ha realizzato durante l'annualità precedente al **periodo di assicurazione**. Per margine di contribuzione si intende la differenza tra i ricavi (di vendita o dei **servizi** erogati) e i costi variabili.

Se, successivamente al perfezionamento della **polizza**, l'importo della diaria indicato in **polizza** supera 1/360 del margine di contribuzione, devi chiedere a **Vittoria** di ridurre l'importo. In caso di **danno**, **Vittoria** può chiedere ai periti di procedere a nuova determinazione della **diaria**. Tale valore è preso come riferimento per la determinazione dell'**indennizzo**.

Denunciato un **sinistro**, si procede alla liquidazione dell'**indennizzo**. Si determina:
- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **sinistro**, un importo pari alla **diaria** moltiplicato per il numero di giorni di **franchigia temporale** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A titolo di esempio, se:

- **la diaria è € 500**
- **la franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)**

l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME

Vittoria rimborsa all'**Assicurato** le somme trasferite in modo illegale dai suoi conti bancari a seguito di:
- accesso diretto e non autorizzato a tali conti;
- alterazione dei **dati** nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria rimborsa se l'**Assicurato** non può recuperare tali importi.

La **garanzia** opera se l'**Assicurato**:
- denuncia il fatto in maniera tempestiva (non oltre 3 giorni) alla Polizia postale;
- garantisce che la conoscenza della copertura assicurativa è mantenuta strettamente confidenziale.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE

Vittoria risarcisce le spese che l'**Assicurato** sostiene, a seguito di un **attacco informatico**, per tutelare la sua immagine e reputazione.
Le spese sono rimborsate:
- nel periodo successivo, non superiore a 7 giorni, alla prima comparsa di un contenuto denigratorio o diffamatorio sui mezzi di informazione,
- entro il **periodo di tutela**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza.**

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile civile per:
- diffamazione o **danno** reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza della sua **attività multimediale**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.5 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS

La **garanzia** opera in caso di violazione dello standard **PCI-DSS** causata da un **attacco informatico**.
Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per:
- pagare un **esperto** per indagare su violazione dei **dati**:
  - delle carte di credito,
  - di debito,
  - prepagate;
- riottenere la certificazione **PCI-DSS**;
- emettere di nuovo le carte di credito, di debito, o prepagate,

La **garanzia** opera se, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** ha una certificazione **PCI-DSS** valida.

Vittoria indennizza con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalla copertura assicurativa*

La copertura assicurativa non è valida per le imprese commerciali:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- con numero addetti uguale o superiore a 50;
- senza i requisiti elencati all'articolo "*REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA*";
- relative ai seguenti settori:
  - banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;
  - aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua;
  - cliniche, ospedali, case di cura, ASL;
  - produzione o vendita di armi;
  - fornitore di servizi per applicazioni, internet e cloud;
  - compagnie telefoniche;
  - managed fornitore di servizi;
  - social network provider;
  - specializzate nel commercio on line;
  - gioco d'azzardo on line;
  - associazioni no profit;
  - comuni;
  - CAF;
  - call center.

Per le **garanzie**:
- *"ASSISTENZA MALWARE",*
- *"RIPRISTINO DEI DATI"*
- *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER",*

l'**Assicurato** non ha diritto alle prestazioni se si rivolge a soggetti diversi dal **fornitore di servizi** o da **esperti**.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni dovuti a:
- **eventi assicurati** accaduti prima del periodo di retroattività (se indicato in **polizza**);
- dolo dell'**Assicurato**, dei **dirigenti** e **amministratori**;
- lesioni personali, malattia, morte;
- confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- guasti, difetti, errori nella progettazione del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- **errore di programmazione**;
- **errore umano** di un **fornitore esterno**;
- errori, omissioni, o negligenza dell'**Assicurato** nello svolgimento dell'attività professionale;
- errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'**attività multimediale**;
- guasti, interruzioni, indisponibilità di:
  - sistemi di comunicazione,
  - **internet service**;
  - fornitura di elettricità;
  - qualsiasi altra **infrastruttura** esterna che non è sotto il controllo dell'**Assicurato**.

  Esclusione non valida per i **fornitori esterni**;
- **danno** materiale diretto alle proprietà dell'**Assicurato**, compreso il **sistema informatico**;
- violazione di leggi da parte dell'**Assicurato** o dei **fornitori esterni**;

- interruzioni previste e pianificate del **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- **furto** o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. Esclusione valida per la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI"*;
- mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di **terzi**, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'**Assicurato**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a:
- **servizi** che un **fornitore esterno** ha subappaltato a terzi;
- responsabilità contrattuali.

Inoltre, l'assicurazione non copre:
- spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, sostenute dall'**Assicurato** per rimettere in efficienza il **sistema informatico**;
- richieste di **risarcimento** conseguenti a fatti noti all'**Assicurato** prima della data di inizio della **polizza**, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- eventuale riscatto pagato dall'**Assicurato** per terminare una **estorsione cyber**;
- perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire:
  - operazioni commerciali;
  - investimenti
  - cessioni,
  - compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- richieste di **risarcimento** fatte da o per conto di:
  - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'**Assicurato**;
  - società controllate dall' **Assicurato**;
  - un soggetto giuridico su cui l'**Assicurato**, o sue controllate, esercita un controllo;
  - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'**Assicurato**;
  - un soggetto giuridico in cui l' **Assicurato** ha un qualsiasi interesse finanziario;
- qualsiasi partnership o joint-venture in cui l' **Assicurato** è coinvolto;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di:
- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Esclusioni non valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha rapporto con i suddetti eventi;
- attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **terrorismo**, **guerra**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su:
- siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso;
- siti web che non sono controllati in modo diretto dall' **Assicurato**;

Infine, l'assicurazione non copre i danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una **guerra** o di una **guerra informatica**.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Per ogni **evento assicurato**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** (o il **risarcimento**) con applicazione della **franchigia** riportata in **polizza**.

Per ogni indennizzo (o **risarcimento**) corrisposto da **Vittoria** in modo diretto a un **terzo**, l'**Assicurato** deve rimborsare a **Vittoria** la **franchigia** prevista.

In caso di **sinistro**, se vengono coinvolte più **garanzie** per lo stesso **evento assicurato**, si applica la **franchigia** maggiore tra quelle previste per le singole **garanzie** interessate.

Questo non vale per la **garanzia** *"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"*, che prevede una **franchigia temporale**.

Esempio di applicazione della franchigia temporale:
- **diaria è € 500**
- **franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)**

l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia
"RIMBORSO SPESE PER LA DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER R.C DA ATTIVITA' MULTIMEDIALE"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"	**franchigia temporale** 12 ore
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	€ 5.000

4.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	50% del **massimale** indicato in **polizza** con il massimo di € 50.000 per **sinistro** e per anno

Il **massimale** indicato in **polizza** è l'importo massimo complessivo a carico di **Vittoria** per la totalità dei **sinistri** che colpiscono una o più **garanzie** per ogni annualità assicurativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di **sinistro**, le **garanzie** operano se l'**Assicurato** chiama subito il servizio assistenza clienti ai numeri:
- **800.569.678** per chiamate dall'Italia;
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

I numeri sono attivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato.

DXC Technology fornisce il servizio di assistenza e gestione delle emergenze che **Vittoria** offre a complemento delle **garanzie** assicurative.

Inoltre, nei seguenti casi, l'**Assicurato** deve inviare comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it, entro 30 giorni da quando ne è a conoscenza.

I casi sono:
a) richieste di **risarcimento** avanzata nei suoi confronti;
b) intenzione formalizzata da un **terzo** o dai collaboratori durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, di ritenerlo responsabile di un **evento assicurato**;
c) **circostanze**, durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, che possono portare ad una richiesta di **risarcimento** o un **sinistro**;

d) **sinistri** relativi ad una o più delle seguenti **garanzie**:
- *"RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO";*
- *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";*
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";*
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE";*
- *"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"*;
- *"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME";*
- *"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE";*
- *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS".*
- *"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";*

In riferimento ai casi c) e d), se la comunicazione dell'**Assicurato** avviene:
- nel **periodo** di **assicurazione**,
- o nel **periodo di denuncia postuma**,

qualsiasi richiesta di **risarcimento** presentata dopo tali periodi è considerata da **Vittoria** come avanzata nel **periodo di assicurazione** o nel **periodo di denuncia postuma**.

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inoltre:
- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
  - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
  - stabilire la causa e l'entità del **danno**;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
  - software,
  - **hardware**,
  - e **dati**

  colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**;
- avvalersi degli avvocati indicati da **Vittoria**.

L'**Assicurato** inoltre non deve:
- ammettere responsabilità,
- quantificare, pagare o respingere qualsiasi richiesta di **risarcimento**

senza il consenso scritto di **Vittoria**.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo [(2)] e l'applicazione dell'articolo 1916 del Codice Civile [(3)].

L'**Assicurato** deve anche permettere a **Vittoria** di trattare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di **terzi**.

Per la validità della **garanzia** "*RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER*", l'**Assicurato** deve:
- denunciare di essere vittima di **estorsione cyber** il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

Per la validità della **garanzia** "*INDENNIZZO PER CYBER CRIME*", l'**Assicurato** deve:
- denunciare il fatto il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Se una serie di **eventi assicurati** ha la stessa causa, **Vittoria** li considera come un unico **evento assicurato**. La data di accadimento coincide con quella del primo **evento** della serie.

5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari richiesti da **Vittoria** per accertare e liquidare i **danni**.
L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
L'indennizzo liquidato nei termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** l'**Assicurato** che:
- esagera con dolo l'ammontare del **danno**;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di richiesta di **risarcimento** o di un **evento assicurato**, se l'**Assicurato**:
- non accetta una proposta di transazione da parte di **Vittoria**;
- sceglie di impugnare o proseguire i procedimenti legali,

Vittoria non può pagare una somma superiore rispetto a quella che doveva altrimenti pagare, compresi costi e spese accumulate, fino al momento del rifiuto dell'**Assicurato**.
L'importo pagato da **Vittoria** non può superare il **massimale** indicato in **polizza**.

L'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** ogni somma ricevuta, compresi gli interessi, se non ha diritto alla copertura assicurativa.

5.6 - ONERE DELLA PROVA

Se **Vittoria** valuta che un **danno** non è risarcibile o indennizzabile, l'**Assicurato** deve dimostrare che tale **danno** rientra tra le **garanzie** previste dalla **polizza** stessa.

Fermo restando l'onere della prova della **Vittoria** nel determinare l'attribuzione di una **guerra informatica** contro uno Stato, l'**Assicurato** e **Vittoria** considerano le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato (oggetto di **guerra informatica** in cui si trova fisicamente il **sistema informatico** dell'**Assicurato**) a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'**indennizzo** (o del **risarcimento**) avviene con modi e tempi diversi a seconda della **garanzia** interessata.

Per le **garanzie**:
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE",*
- *"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE",*

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**,
- accertata la legittimazione,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- valutato e concordato il **danno**,

liquida il **risarcimento** entro 30 giorni ed invia l'atto di transazione e quietanza.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro, Vittoria** può richiedere il documento di chiusura istruttoria che dimostra che non ci sono limitazioni o esclusioni di **polizza**.

Per le **garanzie**:
- "*RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER*",
- *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
- *"RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO",*

il perito:
- effettuati gli accertamenti,
- raccolta la necessaria documentazione,

invia all'**Assicurato** l'atto di liquidazione amichevole o l'atto di accertamento conservativo del danno.
Entro 60 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o dell'atto di accertamento del **danno, Vittoria**:
- invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza
- e paga l'**indennizzo** entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo

o
comunica all'**Assicurato** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'**indennizzo**.

Per la **garanzia** "*DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ*" **Vittoria**, per la liquidazione dell'**indennizzo**, determina:
- il numero dei giorni consecutivi necessari a:
- ripristinare la piena operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, per riportarlo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo in parte e la quota dovuta per ciascun giorno.

Entro 180 giorni dalla denuncia del **sinistro**, **Vittoria** comunica all'**Assicurato**:
- una proposta scritta di liquidazione;

o
- i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta di liquidazione, **Vittoria** invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga l'**indennizzo** entro 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza firmato, con gli eventuali allegati specificati nell'atto stesso.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Contattare subito il servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology ai numeri:

- **800.569.678** per chiamate dall'Italia
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

Scrivere:

- all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoria assicurazioni.it
- entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'evento dannoso.

L'**Assicurato** deve inoltre:

- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
  - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
  - per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
  - **software**,
  - **hardware**
  - e **dati**

  colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** e/o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(2) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(3) Codice civile - Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te

Esercizi Commerciali

Sezione "Mutui"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Base	
ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile insieme a ACQUA CONDOTTA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile insieme a entrambe: • ACQUA CONDOTTA; • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO.

ALTRE OPZIONI

È una rappresentazione sintetica delle altre opzioni. Il contenuto è spiegato nei successivi paragrafi del documento.

Forma di copertura (tra loro alternative)	Puoi scegliere: • Valore intero; • Primo rischio assoluto a capitale residuo; • Primo rischio assoluto a capitale costante.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato**
  L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**. Può essere costituito anche da più corpi:
  - tra loro separati o contigui,
  - comunicanti o no,
  - aperti su uno o più lati o incompleti nei **serramenti**,
  - con diverse altezze entro e fuori terra.

  Sono compresi i seguenti beni:
  - abitazione dell'**Assicurato**, o del custode, se comunicanti,
  - opere di fondazione o interrate,
  - piazzali, lastricati, strade interne,
  - ascensori, montacarichi, scale mobili,
  - **fissi** ed **infissi**,
  - serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
  - cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili,
  - antenne, tendo e tensostrutture fissate in modo stabile a terra;
  - pannelli solari termici e fotovoltaici;
  - moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere;
  - decorazioni, abbellimenti, mosaici, affreschi e statue (inamovibili), se privi di valore artistico;
  - impianti al servizio della costruzione edile e considerati immobili per natura o per destinazione. Ad esempio, gli impianti:
    - idrici, idonei alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana,
    - igienici e sanitari,
    - termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), condizionamento,
    - elettrici o elettronici,
    - di illuminazione, di segnalazione e comunicazione,
    - di estinzione,
    - di allarme.
- **Fissi**
  Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in euro.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Implosione**
  Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di sinistro.
- **Infissi**
  Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.
- **Massimale**
  Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimite di **risarcimento**, il sottolimite non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimite è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
  Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimite di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice Civile [(2)].
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
  Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **esplosione.** Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.
- **Serramenti**
  Strutture mobili (esterne o interne) in legno, ferro ed alluminio che servono a chiudere finestre e porte, tetti o soffitti.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Solaio**
  Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.
- **Tetto**
  Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore a nuovo**
  La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del **fabbricato**, escluso il valore dell'area.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Sono assicurati i **fabbricati**, su cui è iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo, destinati ad attività commerciali, anche se ancora vuoti o in corso di costruzione o ristrutturazione.

Per attività commerciali si intendono le attività economiche organizzate per la sola vendita al dettaglio, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa.

Sono escluse le operazioni che hanno per scopo la trasformazione o la lavorazione della materia, ad eccezione delle attività svolte in:
- bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde;
- macellerie, pollerie, frutta e verdura, pescherie, torrefazioni, panetterie e negozi di gastronomia o di alimentari in genere.

Sono in ogni caso comprese le seguenti operazioni:
- misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione di imballaggi);
- cernita, calibratura e pulitura, solo se effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore;
- manutenzione e riparazione delle attrezzature e di impianti;
- conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di merci.

Le **garanzie** di questa **sezione:**
- prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di danni materiali e diretti al **fabbricato** indicato in **polizza**, causati da **incendio** o da uno degli altri eventi indicati;
- coprono la responsabilità civile del proprietario del **fabbricato** (l'**Assicurato**) quando causa, accidentalmente, i seguenti danni a terzi:
  - morte;
  - lesioni personali;
  - danni a cose o animali.

Vittoria indennizza le somme che l'**Assicurato** deve pagare a terzi per:
  - capitale;
  - interessi;
  - spese.

Le **garanzie** sono valide entro la **somma assicurata** o il **massimal**e indicati in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **indennizzo** o di **risarcimento** indicati nel dettaglio nel Capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - FORMA DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "*Forme di copertura*" per il **fabbricato** assicurato. La scelta è riportata in **polizza**.

- Valore Intero
  L'assicurazione copre la totalità del valore del **fabbricato** assicurato. La **somma assicurata** è indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**. Se al momento del **sinistro** il valore del **fabbricato** risulta superiore alla **somma assicurata**, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**Assicurato** (regola proporzionale) [3].

- Primo Rischio Assoluto a capitale costante
  La **somma assicurata** è indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**.
  In caso di **sinistro**, non si applica la regola proporzionale [4]..

- Primo Rischio Assoluto a capitale residuo
  La **somma assicurata** indicata in **polizza** corrisponde al capitale inizialmente erogato.
  In caso di sinistro, non si applica la regola proporzionale [5].
  Il limite dell'**indennizzo** è pari all'importo del debito residuo (capitale residuo) al momento del **sinistro**. Il debito residuo è quello previsto dal piano di ammortamento del mutuo.
  In caso di mancato pagamento di una o più rate del mutuo, l'importo ad esse relativo è compreso nell'**indennizzo**.

1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati dai seguenti eventi:
- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- **implosione**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, non in uso o di proprietà dell'**Assicurato**;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore.
  Gli impianti sono quelli che:
  – fanno parte del **fabbricato**;
  – e sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture.
  Non sono coperti i guasti determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.
- **furto** di **fissi e infissi** di proprietà comune o che costituiscono accesso ai singoli appartamenti e i guasti causati agli stessi dai ladri. In caso di **fabbricato** adibito a dimora unifamiliare sono compresi i danni solo per quanto è posto a protezione degli accessi esterni.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se conseguenti agli eventi sopra elencati, che colpiscono:
- le cose assicurate;
- altri enti in un raggio di 20 metri (dalle cose assicurate);

Vittoria indennizza anche:
- i danni (alle cose assicurate) causati da:
  – sviluppo di fumi, gas, vapori;
  – mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
  – mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  – colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti alle cose assicurate dovuti ad azioni:
  – ordinate dalle **Autorità**;
  – o eseguite per impedire o arrestare l'**incendio**.

Vittoria rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Vittoria copre l'**Assicurato** per le somme (capitale, interessi e spese) che deve pagare se è civilmente responsabile per:
- danni materiali e diretti a cose di terzi, derivanti da:
  – **incendio;**
  – **implosione;**
  – **esplosione;**
  – **scoppio.**
  che colpiscono il **fabbricato**.

È coperto anche il caso di colpa grave dell'**Assicurato.**

La **garanzia** comprende i danni causati dalle interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:
- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa aggiungendo una o più delle seguenti **garanzie** opzionali con il pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** o il **massimale** indicati e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** o di **risarcimento** previsti nei successivi articoli.

2.1 - ACQUA CONDOTTA

In caso di rottura accidentale di:
– pluviali e grondaie;
– impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel **fabbricato**;
Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da fuoriuscita di acqua.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.2 - EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:
- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- grandine,

se caratterizzati da violenza riscontrabili dagli effetti su una pluralità di cose.

La copertura comprende anche i danni materiali da bagnamento all'interno del **fabbricato**:
- se direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine;
- attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al **tetto**, pareti o **serramenti**.

In caso di **sinistro** indennizzabile, **Vittoria** rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*"

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

Le **Parti** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **garanzia**, con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.
Se **Vittoria** recede, ti rimborsa entro 15 giorni la parte di **premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.3 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:
- **incendio, esplosione** e **scoppio** verificati in conseguenza di:
  - scioperi;
  - tumulti popolari, sommosse;
  - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, in forma individuale o in associazione.

Sono compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

Se conseguenti agli eventi sopra descritti, **Vittoria** indennizza anche i danni causati da:
- sviluppo di fumi, gas, vapori, che colpiscono:
  - il **fabbricato**
  - o altri beni che sono in un raggio di 20 metri (dal **fabbricato**).

In caso di **sinistro** indennizzabile, **Vittoria** rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*"

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

Le **Parti** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **garanzia**, con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.
Se **Vittoria** recede, ti rimborsa entro 15 giorni la parte di **premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.4 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:
- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

Sono indennizzati i danni a macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio del **fabbricato** anche se posti su recinzioni o cancelli che fanno parte del **fabbricato**.
L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto. L'**indennizzo** avviene sino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale [(6)].
Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.5 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

Questa **garanzia** opera in caso di sinistro indennizzabile in base alla **garanzia** "*ACQUA CONDOTTA*".
Vittoria rimborsa le spese sostenute per:
- la ricerca e riparazione della rottura;
- la sostituzione delle tubature danneggiate;
- il ripristino delle parti di **fabbricato** danneggiate, se le tubature danneggiate sono installate nel **fabbricato**.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".
Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per gli eventi relativi alla proprietà del **fabbricato** indicato in **polizza**.
Se il **fabbricato** fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende:
- la responsabilità per i danni dei quali l'**Assicurato** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere che deriva da (eventuali) obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini.

La **garanzia** opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la **garanzia** opera solo per il rischio della committenza [7].

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni causati a terzi da:
- spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentali di:
  - pluviali,
  - grondaie,
  - impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato**.

Sono compresi i danni a cose che si trovano in locali interrati o seminterrati:
- adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,
- anche se costituiscono deposito per tali attività.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati **fabbricati**:
- costruiti con materiali diversi da:
  - cemento armato, laterizi, pietra;
  - metallo;
  - elementi prefabbricati cementizi;
  - vetro cemento;
  - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

  Sono ammessi materiali diversi nei **solai**, nelle strutture portanti del **tetto**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana;
- sui quali non è stata iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo.

Non sono inoltre assicurabili le imprese:
- con numero di addetti uguale o superiore a 50;
- che operano in settori diversi da quello commerciale.

Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) se l'**Assicurato** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, dipendenti occasionali dell'**Assicurato**, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Per la **garanzia** "*RICORSO TERZI DA INCENDIO*", oltre a quanto specificato nel precedente comma alle lettere a) e b), non sono considerati terzi le Società che, rispetto all'**Assicurato** che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate [8] e gli amministratori delle medesime.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia***,* **franchigie***,* **scoperti***, limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *o di* **risarcimento** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dal **fabbricato** sono esclusi:
- i danni causati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare e invasione, insurrezione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*EVENTI SOCIOPOLITICI*";
- i danni causati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni causati da **esplosione** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*EVENTI ATMOSFERICI*";
- i danni causati da neve e gelo;
- i danni causati da slavine, valanghe;
- i danni causati da alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua.
- i danni causati da terremoti.
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
- i danni causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;

- i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, anche se si verificano a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **scoppio** dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "FENOMENI ELETTRICI";
- i danni causati da acqua condotta. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*ACQUA CONDOTTA*";
- i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- i danni causati da occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **fabbricato**;
- i danni causati da intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
- i danni da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA*";
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i danni da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate;
- il **furto** di **fissi** e **infissi** che costituiscono accesso a cantine, soffitte, box e i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che hanno valore artistico.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi:
- perdita;
- danno;
- responsabilità;
- richiesta;
- costo;
- spesa di qualsiasi natura,

causati in modo diretto o indiretto da una o più delle circostanze di seguito descritte:
- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la **garanzia** "*EVENTI ATMOSFERICI*" sono esclusi i danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, pannelli termici solari e impianti fotovoltaici, cavi aerei, camini, insegne o antenne radiotelevisive in genere, anche centralizzate, e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi o impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei **serramenti** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, zanzariere, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- **serramenti**, vetrate e lucernari in genere, salvo il caso in cui tali danni derivano da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la **garanzia** "*EVENTI SOCIOPOLITICI*" sono esclusi i danni causati da:
- interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

anche se tali circostanze sono conseguenti a **incendio**, **esplosione**, **scoppio**.
Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da imbrattamento dei muri;
- avvenuti nel periodo di occupazione, non militare, delle proprietà in cui si trova il **fabbricato**, se tale occupazione dura più di 5 giorni consecutivi;
- da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche.

Per la **garanzia** "*FENOMENI ELETTRICI*" sono esclusi i danni:
- causati da usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Per la garanzia "*ACQUA CONDOTTA*" sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causati da:
- rottura di tubature interrate.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile sono esclusi i danni derivanti dalla responsabilità per:
- proprietà di **fabbricati**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO*";
- **furto**;
- per esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o qualsiasi altra attività - come casa-vacanza, affittacamere e bed & breakfast – comunque retribuita esercitata nel **fabbricato**;
- per attività personali dell'**Assicurato**, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- Sono inoltre esclusi i danni:
- a cose ed animali che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione);
- derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da spargimento d'acqua, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Esclusione non valida per la **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA*";
- che derivano da umidità, stillicidio, da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Per la **garanzia** *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"* sono esclusi i danni:
- a cose che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, ad eccezione dei:
  - veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato**;
  - mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione di tali operazioni, e delle cose trasportate sugli stessi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA"* sono esclusi:
- i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, che derivano dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
"EVENTI ATMOSFERICI"		indicato in **polizza**
"EVENTI SOCIOPOLITICI"	€ 150	
"FENOMENI ELETTRICI"	€ 100	
"ACQUA CONDOTTA"	€ 100	
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

Le **garanzie** che coprono la Responsabilità Civile verso terzi dell'**Assicurato** sono prestate nel limite dei massimali indicati in **polizza** per ogni **sinistro**.
Tale limite è valido anche se nel **sinistro** sono coinvolti più **Assicurati**. In questo caso, il massimale è utilizzato:
- in via prioritaria, per coprire la tua Responsabilità Civile verso terzi;
- e, per la parte restante, per coprire la Responsabilità Civile degli altri **Assicurati**.

Se sei assicurato anche con altre polizze, la copertura assicurativa di questa **polizza** è prestata per la parte di danno che eccede quanto dovuto dalle altre polizze.

Cosa si intende per "limite di indennizzo o di risarcimento"?

Il limite di indennizzo o di risarcimento è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo o di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo o di risarcimento per una determinata prestazione:

1) **limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).**
2) **limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).**
3) **limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.**

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di **salvataggio** , per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del **sinistro**, per nessun titolo **Vittoria** indennizza una somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA
Applicazione dei Limiti di indennizzo o di risarcimento

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo o di risarcimento (per anno solare, salvo diversa indicazione)
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del sinistro	10% dell'**indennizzo** liquidabile, con il limite di € 35.000
"RICORSO TERZI DA INCENDIO"	€ 100.000
"RICORSO TERZI DA INCENDIO" Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% del massimale

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del **sinistro** deve essere fatta:
- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità [9].
  L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** [10].

In caso di **sinistro** al **fabbricato**, l'**Assicurato** deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno.
  Vittoria rimborsa le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** [11].
- nei 5 giorni successivi denunciare il **sinistro** all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, in caso di evento di sospetta origine dolosa.
  Nella denuncia va precisato:
  - il momento d'inizio del **sinistro**;
  - la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.

  Copia di tale denuncia deve essere trasmessa a **Vittoria**.
- conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
  - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore;
  - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

In caso di danni a terzi l'**Assicurato** deve:
- riportare nella denuncia la data dell'evento, una descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** perde il diritto all'**indennizzo** se:
- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro**;
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:
- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.
  I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.
  In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
c) riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
d) verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
f) determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli "*VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO*" e "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
g) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.
I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle parti, con allegate le stime dettagliate.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Le parti possono comunque intraprendere ogni azione per l'indennizzo del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.
Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Se scelta la "*Forma di copertura*" Valore Intero
L'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) hanno al momento del **sinistro** è ottenuta stimando il relativo **valore a nuovo**.

Se scelta la "*Forma di copertura*" a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)
L'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) hanno al momento del **sinistro** è ottenuta stimando il relativo **valore a nuovo**.
Al valore così stimato è applicato un deprezzamento, stabilito in relazione a:
- grado di vetustà,
- stato di conservazione,
- modo di costruzione,
- ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Se scelta la "*Forma di copertura*" Valore Intero
Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:
- si stima la spesa necessaria per:
  - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
  - riparare le parti solo danneggiate.
    Da tale stima si sottrae il valore dei residui.

L'**Assicurato** ha diritto all'intero **indennizzo** se, entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:
- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
  - nello stesso luogo
  - o altra località (se non comporta un aggravio per **Vittoria**).

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al valore d'uso delle cose al momento del **sinistro**.
Il valore d'uso è dato dal **valore a nuovo**, diminuito del deprezzamento per:
- grado di vetustà;
- stato di conservazione;

- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione.
- uso
- e ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra.

L'**indennizzo** non può superare il doppio del valore d'uso del **fabbricato** al momento del sinistro (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento).

Se il **fabbricato**:
- è realizzato su area di altrui proprietà;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**;

Vittoria:
- considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione;
- e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

Se scelta la "*Forma di copertura*" a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)
Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:
- si stima la spesa necessaria per:
  - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
  - riparare le parti solo danneggiate.
- da tale stima si sottrae il valore dei residui;
- al risultato si applica il deprezzamento per:
  - grado di vetustà;
  - stato di conservazione;
  - modo di costruzione;
  - ubicazione;
  - destinazione;
  - uso;
  - e ogni altra circostanza concomitante.

Se il **fabbricato**:
- è realizzato su area di altrui proprietà;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**;

Vittoria:
- considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione;
- e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la "*Forma di copertura*" a Valore Intero.
In caso di **sinistro**, si confrontano i seguenti valori:
- **somma assicurata** per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*";
- **valore a nuovo** al momento del **sinistro**.

Se la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 10% rispetto al **valore a nuovo**, **Vittoria** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale") [12].

Esempio di applicazione della "regola proporzionale" in presenza della forma di assicurazione a Valore Intero

- **Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000;**
- **Danno subito dal fabbricato = € 10.000;**
- **Valore del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000;**
- **il valore effettivo del fabbricato supera di oltre il 10% la somma assicurata**

Quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo;

- **Danno liquidato = (€ 200.000/€ 250.000) x € 10.000 = € 8.000.**

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo**:
  - presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
  - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'**indennizzo** è pagato all'Ente Mutuante fino ad un importo pari al suo credito, salvo diversa disposizione scritta dello stesso Ente Mutuante.

5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato il danno;
- entro 30 giorni invia al terzo danneggiato l'atto di transazione e quietanza;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta dalla **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.
Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**Assicurato**.
Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'**Assicurato**, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e

l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
Vittoria non indennizza le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

5.11 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non comporta decadenza del diritto all'**indennizzo** o riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In caso di danni materiali e diretti al **fabbricato**: a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; b) conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno.	In ogni caso avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**. In caso di danni materiali e diretti al **fabbricato**, se si presume che il **sinistro** è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere a **Vittoria** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	In caso di danni materiali e diretti al **fabbricato**: • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del **sinistro**; • mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno a terzi riportare: • la data del **sinistro**; • la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; • la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. Alla denuncia va allegata: • la copia della richiesta di **risarcimento** fatta dal terzo danneggiato • qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice penale – Artt. 624 e 624 bis.

Art 624-Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(6) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del

sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(7) D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009.

(8) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(9) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(10) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(11) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Vittoria con te

Esercizi Commerciali

Sezione
“Il contratto dalla A alla Z”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o del rinnovo.
- **Assicurato**
  La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
  Persona fisica che agisce per scopi non relativi ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
  Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

*In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.*

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

*In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.*

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione**, *valide solo se richiamate in* **polizza**.

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.
Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un infortunio quando usa un mezzo di trasporto pubblico o privato, guida un'auto o una moto, partecipa a giochi o attività sportive di carattere ricreativo e dilettantistico.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.
Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:
- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- o potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile [(1)].

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.
Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*".
Se il rischio diminuisce, Vittoria può scegliere se:
- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, puoi perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo** a meno che tale omissione sia avvenuta in buona fede.
La materia è regolamentata dal Codice Civile [(2)].

Esempio di diminuzione del rischio
Quando hai sottoscritto il contratto per la copertura del furto hai dichiarato che i locali che contengono i beni assicurati non sono protetti da allarmi antifurto ma, nel corso del contratto, hai installato l'antifurto.
In questo caso c'è una diminuzione del rischio di furto.

Esempio di aggravamento del rischio
Sei un panettiere senza forno che ha assicurato il suo fabbricato per il rischio incendio.
Durante il contratto ampli la tua attività lavorativa e introduci un forno per la produzione del pane.
In questo caso il rischio di incendio è maggiore e devi quindi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dal contratto o proporti di modificarlo.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se tu **Contraente** sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria** , devi comunicarlo a **Vittoria** . Se non lo comunichi a **Vittoria** , e fai questo con dolo, perdi il diritto all'indennizzo.
Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*".
Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla polizza, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.
In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
La materia è regolamentata dal Codice Civile [(3)].

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:
- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente**, esclusi quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato;**
- i diritti della **polizza** spettano all'**Assicurato.** Il **Contraente** può farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato.**

La materia è regolamentata dal Codice Civile [(4)].

Esempi di obblighi:
- **il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio;**

Esempi di diritti
- **Il Contraente richiede modifiche del contratto;**

l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:
- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
  – Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
  – vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Vittoria ha il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate e tu o l'Assicurato dovete fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

1.7 - DOLO E COLPA GRAVE

(operante solo per la sezione "MUTUI")

Vittoria risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, determinati da:
- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**), deve rispondere a norma di legge. È compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **polizza**.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali **Vittoria** offre le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio**, o l'eventuale **premio** unico, alla consegna della **polizza**.
Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.
Puoi pagare il **premio** presso:
- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- oppure la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.
Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito. Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:
- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito cu conto corrente;
- "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

La presente **polizza** si intende stipulata a prescindere ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Vale comunque:
- quanto riportato nell'articolo "*ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI*";
- le condizioni di operatività della **garanzia** R.C.O. della **sezione** "*RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI*" (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Per la **sezione** "*MUTUI*":
pagato il **premio**, la **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo.
Altrimenti decorre dalle ore 24 de giorno in cui paghi il **premio**.
Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.
La materia è regolamentata del Codice Civile [(5)].

Per le altre **sezioni**:
La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.
La materia è regolamentata del Codice Civile [6].

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:
- prevedere frazionamenti del premio diversi da quello mensile, per esempio annuale;
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.
  In questo caso:
  - **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'**anno solare**;
  - tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'**anno solare**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.
Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.
In caso di durata poliennale:
- è prevista una riduzione del **premio** annuale [7];
- puoi recedere ogni anno, con preavviso a Vittoria di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.
  Nel caso in cui il pagamento del **premio** è nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:
- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;

con le modalità indicate all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*".

Per la **sezione** "MUTUI":
La **polizza** cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo risultante dalla documentazione in possesso dell'Ente mutuante che ha erogato il mutuo.
In caso di preammortamento, la copertura assicurativa è prorogata fino ad un massimo di 6 mesi e comunque non oltre la data di scadenza del mutuo.

2.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO

(operante solo per la sezione "MUTUI")
Nei seguenti casi, devi subito informare **Vittoria**:
- Estinzione anticipata totale del mutuo
  È l'operazione con cui chiudi il mutuo in anticipo. Restituisci alla banca l'intero debito residuo prima della scadenza.
  In questo caso:
  - la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
  - **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
- Portabilità del mutuo
  È l'operazione con cui trasferisci il mutuo ad un'altra banca.
  In questo caso:
  - la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
  - **Vittoria** ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

  In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza** a favore della nuova banca.
- Estinzione anticipata parziale del mutuo
  È l'operazione con cui restituisci alla banca una somma che viene scalata dal debito residuo.
  In questo caso:
  - la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
  - **Vittoria** ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

- Rinegoziazione del periodo di ammortamento
  È l'operazione con cui modifichi la durata dell'ammortamento.
  In questo caso:
  – la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
  – **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
  In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

Nella successiva tabella trovi le formule di calcolo del rimborso del **premio**, a seconda dei possibili casi.
Nelle formule indichiamo con:
- PPU = il **premio** al netto dei caricamenti e delle imposte (**premio** puro);
- N = la durata contrattuale in mesi della **polizza**;
- K = i mesi goduti dalla data di decorrenza della **polizza** alla data di perfezionamento dell'operazione (es. data di estinzione anticipata totale) che ha interessato il mutuo.
  Ai fini del calcolo del periodo, non si tiene conto del mese in cui avviene l'operazione nel caso in cui la data dell'operazione si verifica fra il primo e il quindicesimo giorno del mese stesso.
- CAR = i caricamenti. Sono i costi espressi in percentuale del **premio** imponibile. Sono indicati in **polizza** alle voci "Costi" e "Provvigioni a favore dell'intermediario";
- CE = il capitale estinto;
- CR = il capitale assicurato al momento dell'estinzione.

Forma di copertura	Rimborso in caso di estinzione anticipata parziale	Atri casi di rimborso
Valore intero	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale residuo	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale costante	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$

Esempio: caso di estinzione anticipata totale

Forma di copertura "A VALORE INTERO"
Durata polizza (N): 240 mesi
Estinzione anticipata totale del mutuo: dopo 7 anni
Mesi goduti (K): 84 mesi
capitale estinto (CE): € 15.000

capitale assicurato al momento dell'estinzione (CR): € 15.000
premio imponibile: € 278
caricamenti (CAR): € 78,12 di cui:
€ 16,96 costi (pari al 6,1% del premio imponibile)
€ 61,16 provvigioni (pari al 22% del premio imponibile)

$$\text{Premio da rimborsare: € } 180{,}70 \frac{(278-78{,}12)x(240-84)}{240x(240+1)} + \frac{78{,}12x(240-84)}{240}$$

2.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, devi avvisare **Vittoria** e indicare:
- la data di inizio del trasloco;
- la località di destinazione.

Le **garanzie** sono prestate in entrambe le località (di origine e di nuova destinazione), per un periodo massimo di 30 giorni dalla data del trasloco. Alla fine di tale periodo le **garanzie** operano solo per la nuova località.
Restano valide:
- le disposizioni dell'Articolo 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
- le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

2.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Per la **sezione**:
- *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*;
- *"FURTO E RAPINA"*;
- *"RESPONSABILITÀ CIVILE"*;
- *"ELETTRONICA"*;
- *"MERCI IN REFRIGERAZIONE"*;

Vittoria adegua ogni anno i valori di:
- **somme assicurate**,
- **massimali**,
- limiti di **indennizzo** espressi in euro,
- **premio**,

in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale".
L'indice ISTAT iniziale è indicato in **polizza** ed è quello del mese di giugno dell'anno precedente la sottoscrizione della **polizza**.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo):
- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
  - il valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
  - il valore dell'indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**.
- tale variazione in più o in meno, è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e ai **premi** indicati in **polizza**.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo):
- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
  - valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
  - valore dell'indice di ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- tale variazione in più o in meno è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di

indennizzo espressi in euro e al **premio** in corso.
Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Esempio di indicizzazione:
Data di effetto della polizza: 1/12/2024
Data scadenza polizza: 1/12/2025
Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100 (è indicato in polizza)
Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102
Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%

	1/12/2024	1/12/2025
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se dopo la variazione dell'indice, le **somme assicurate,** i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, e il **premio** superano il doppio degli importi iniziali indicati in **polizza**:
- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
  Le modalità di comunicazione sono quelle indicate all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*";
- in tal caso le **somme assicurate,** i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, ed il **premio** restano quelle in corso dall'ultimo aggiornamento eseguito.

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo, **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Tu puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicando l'intenzione a **Vittoria**. In tal caso, l'adeguamento è sommato a quello della successiva scadenza anniversaria.
Per la **sezione** "*TUTELA LEGALE IN*", se scegli l'indicizzazione allora **Vittoria** adegua ogni anno:
- **massimale**,
- e **premio**

in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati".
L'indice iniziale, riportato in **polizza**, è quello del mese di settembre dell'anno precedente alla sottoscrizione della **polizza**.
Alla scadenza di ogni rata annuale, il **massimale** e il **premio** vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Se dopo la variazione dell'indice, il massimale ed il **premio** superano il doppio degli importi iniziali indicati in **polizza**:
- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
  Le modalità di comunicazione sono quelle indicate al precedete articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*";
- in tal caso le **somme assicurate** ed il **premio** restano quelle in corso dall'ultimo aggiornamento eseguito.

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo:
- **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento utilizzando altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT;
- puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicandolo a **Vittoria**;

in tal caso, l'adeguamento è sommato a quello della successiva scadenza anniversaria.

Non c'è indicizzazione:
per le sezioni: "R.C. PRODOTTI", "TUTELA LEGALE", "ASSISTENZA","CYBER RISK" e "MUTUI";
- se hai scelto di pagare il premio anticipato in unica soluzione.

2.7 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** ad ogni rinnovo annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione, se selezionata e indicata in **polizza**.
La variazione del **premio** aggiuntiva è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.
Puoi scegliere se:
- accettare il rinnovo alle nuove condizioni, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo e non paghi il **premio**, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

2.8 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** o del **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dal contratto o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*".

Vittoria, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.
Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza di **premio** o di una rata di **premio**, non devi pagare il **premio (**o la rata**),** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** imponibile (netto imposte) non goduta.

2.9 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se sei **Consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.
In tal caso devi inviare una richiesta a **Vittoria** con le modalità previste all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*". **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

2.10 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

(operante solo se prestata la sezione "MUTUI")
Hai 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione della **polizza** per recedere [8].
In tal caso:
- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo "*FORMA DELLE COMUNICAZIONI*");
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

2.11 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza**, valgono le norme di legge.

2.13 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questa **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** se diverso.

2.14 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione [9].
La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolgerà il tentativo di mediazione, che può svolgersi anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia, ad esempio numero e data del sinistro, numero della **polizza**;
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.15 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [10].

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione.

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:
Un incendio ha provocato danni al locale in cui viene svolta l'attività.
Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- **entro 2 anni da quando è accaduto l'evento >> ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza;**
- **oltre 2 anni da quando è accaduto l'evento >> non ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza.**

2.16 - SOSTITUZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

2.17 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Tu stipuli la **polizza** per te ed i tuoi eredi, che sono tutti obbligati a rispettarla fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità, la **polizza** continua con l'erede o con gli eredi cui sono state assegnate le attività od i beni oggetto del **rischio**.
La **polizza**:

- in caso di fusione della tua azienda, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione della tua azienda, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Tu, i tuoi eredi/aventi causa, dovete comunicare a **Vittoria**le variazioni di cui sopra entro 15 giorni da quando si verificano. **Vittoria**, nei 30 giorni successivi, può recedere dal **contratto** con preavviso di 15 giorni.
In caso di risoluzione anticipata dalla **polizza** per la vendita dell'azienda o variazione del **Contraente**, devi pagare a **Vittoria**:

- il **premio** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui hai comunicato la circostanza che ha originato la risoluzione;
- le eventuali rate di **premio** arretrate.

2.18 - COASSICURAZIONE

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta in **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Codice civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Codice civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(2) Codice civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) Codice civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare

l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) Codice civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Codice civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Codice civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Codice civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Codice civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato

entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Codice civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Codice civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(5) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio ola prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio ola prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(7) Codice civile - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N°99.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio ola prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Codice civile - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N°99.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(8) **In base al disposto dell'Art.28 del DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 2012 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo**
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

(9) In base all'Art.5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(10) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte delGruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.